



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

*Comitato per la Legislazione, il Controllo e la Valutazione*

# Rapporto

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari



**Anno 2021**  
XII Legislatura



# **Rapporto**

sulla legislazione regionale  
e sulle altre attività consiliari

**Anno 2021**

XII Legislatura



## PRESENTAZIONE

Il Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari, giunto alla diciassettesima edizione, prende in esame l'attività normativa, di indirizzo e controllo e le altre attività istituzionali del Consiglio regionale nell'anno 2021.

Parallelamente ad altre regioni italiane, a partire dal triennio 2003-2005 e successivamente con cadenza annuale, il Consiglio regionale si è posto l'obiettivo di monitorare tutte le proprie attività istituzionali, dandone conto anche all'esterno in particolare all'opinione pubblica. A tale fine il Regolamento interno del Consiglio affida al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione il compito di curare un documento che dia evidenza, da un lato, dei risultati della produzione legislativa e, dall'altro, dei risultati ottenuti nella gestione del rapporto dialettico con l'esecutivo, con riferimento alle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

Nel corso degli anni l'impostazione del Rapporto è stata modificata, in alcuni casi è stata arricchita di nuovi aspetti mentre sono stati eliminati argomenti non più significativi. L'ottica è sempre stata quella di fornire il quadro più esaustivo possibile dell'attività e dei risultati ottenuti nell'anno precedente, ma anche di facilitare la lettura e l'interpretazione di una mole di dati raccolti, anche con l'ausilio di tabelle e grafici.

Il documento si compone di nove parti: le prime due dedicate ad attività e iniziativa legislativa e le successive concernenti i regolamenti, i rapporti con l'esecutivo e gli altri profili dell'attività consiliare. La nota di sintesi che introduce il Rapporto illustra i punti più rilevanti del suo contenuto, fotografando le principali tendenze che le attività hanno registrato, anche in confronto all'anno precedente. A partire dalla presente edizione è stata inserita un'appendice recante alcuni grafici riassuntivi dell'andamento dei principali ambiti di indagine per l'intero periodo 2003-2021.

Va sottolineato che i dati acquistano significato solo se letti in un'ottica generale, in quanto il Rapporto non si limita a dar conto dell'attività legislativa, che pure è l'aspetto preponderante, ma offre una panoramica di tutte le attività svolte dal Consiglio regionale, quali le attività di indirizzo e controllo, poste in capo all'organo legislativo dalla legge statutaria e disciplinate dal Regolamento interno, le attività conoscitive delle Commissioni, i rapporti con l'Unione Europea e il contenzioso costituzionale. È solo da un'analisi complessiva di tutte le attività svolte, infatti, che si possono trarre degli spunti di riflessione sul cosiddetto "rendimento istituzionale".

A fronte di una sostanziale stabilità nella produzione legislativa rispetto alla media della legislatura, aumentano ad esempio le dimensioni delle leggi in termini di articoli e commi. Dal punto di vista dei contenuti, anche il 2021, come l'anno precedente, ha visto il Consiglio regionale impegnato nell'emanazione di misure volte a sostenere i settori colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e a favorire la ripresa, ma anche nell'approvazione di leggi di riforma ad esempio in materia di imprese e famiglia.

Si confermano alcune tendenze già registrate negli anni precedenti, come la prevalenza dell'Aula quale sede di presentazione e approvazione degli emendamenti e la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva. Sul fronte dei

rapporti con l'esecutivo migliora la percentuale di evasione agli atti di sindacato ispettivo, mentre rimane molto basso il tasso di riscontro agli atti di indirizzo. In ripresa invece appare la trasmissione da parte della Giunta delle relazioni sull'attuazione delle leggi previste da clausole valutative, che negli anni precedenti aveva registrato qualche ritardo.

Ringrazio i colleghi del Comitato e gli uffici del Consiglio regionale, per l'impegno profuso e il proficuo lavoro svolto per la stesura e la pubblicazione di questo documento, che mi auguro possa offrire un'occasione di dibattito che si ponga in un'ottica di costante miglioramento del ruolo dell'Assemblea legislativa.

*Il Presidente del Comitato per la legislazione,  
il controllo e la valutazione  
Roberto Cosolini*

**Componenti del Comitato per la legislazione il controllo e la valutazione:**

Presidente: Roberto Cosolini (PD - opposizione)

Vicepresidente: Stefano Turchet (LEGA SALVINI - maggioranza)

Vicepresidente: Simona Liguori (CITTADINI - opposizione)

Segretario: Ilaria Dal Zovo (M5S - opposizione)

Alessandro Basso (Fdl/AN - maggioranza)

Diego Bernardis (LEGA SALVINI - maggioranza)

Mauro Di Bert (PROGETTO FVG - maggioranza)

Franco Iacop (PD - opposizione)

Franco Mattiussi (FI - maggioranza)

Massimo Moretuzzo (PATTO AUTONOMIA - opposizione)

## Sommario

NOTA DI SINTESI.....	3
1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2021 .....	8
1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 .....	8
1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2021 .....	12
1.2.1 - ELENCO DELLE LEGGI APPROVATE.....	12
1.2.2 - CONTENUTI E L'ITER LEGISLATIVO DELLE LEGGI APPROVATE .....	15
1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE .....	56
1.3.1 - POLITICHE IN MATERIA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO .....	56
1.3.2 - POLITICHE PER LA SALUTE E I SERVIZI SOCIALI .....	57
1.3.3 - POLITICHE PER IL TERRITORIO, L'AMBIENTE E LE INFRASTRUTTURE .....	60
1.3.4 - POLITICHE IN MATERIA DI AUTONOMIE LOCALI E DI SICUREZZA .....	61
1.3.5 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA E PER I GIOVANI.....	63
1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2021 .....	64
1.4.1 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI .....	64
1.4.2 - DISTRIBUZIONE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	65
1.4.3 - MACROSETTORI E MATERIE .....	68
1.4.4 - COMMISSIONI REFERENTI.....	70
1.4.5 - DURATA DELL'ITER ISTRUTTORIO.....	71
1.4.6 - ATTIVITÀ EMENDATIVA IN COMMISSIONE E IN ASSEMBLEA.....	74
1.4.7 - MODALITÀ DI APPROVAZIONE IN ASSEMBLEA .....	76
1.4.8 - RINVIO AD ATTI NON LEGISLATIVI .....	77
1.4.9 - ISTITUZIONE DI ORGANISMI COLLEGIALI .....	78
1.4.10 - ENTRATA IN VIGORE.....	78
1.4.11 - ABROGAZIONI.....	79
1.4.12 - NATURA DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA.....	81
1.4.13 - TIPOLOGIA DELLA NORMAZIONE .....	82
1.4.14 - DIMENSIONI ASTRATTE DI CONTENUTO .....	83
1.4.15 - TECNICA REDAZIONALE.....	84
1.4.16 - ASPETTI QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE .....	85
1.4.17 - LEGGI RELATIVE ALLA MANOVRA DI BILANCIO.....	88
2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2021 .....	92
2.1 - TITOLARI DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA.....	92
2.2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA CONSILIARE .....	93
2.3 - MACROSETTORI DI INTERVENTO LEGISLATIVO .....	94
2.4 - ESITO DEI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2021.....	95
3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE .....	98
4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO	100
4.1 - SINDACATO ISPETTIVO .....	100
4.2 - INDIRIZZO POLITICO.....	104
5 - PETIZIONI .....	106
6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	107
6.1 - COMMISSIONI.....	107
6.2 - COMITATO PER LA LEGISLAZIONE, IL CONTROLLO E LA VALUTAZIONE.....	109
6.3 - ASSEMBLEA.....	110
6.4 - ALTRI ORGANI CONSILIARI .....	111
7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI .....	112

8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE .....	116
8.1 - RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE NELL'ANNO 2021 .....	122
8.2 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALLA FASE DISCENDENTE.....	123
8.3 - PROVVEDIMENTI REGIONALI DI ATTUAZIONE DI ATTI NORMATIVI E DI INDIRIZZO DELL'UNIONE EUROPEA.....	124
9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.....	129
9.1 - GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE.....	129
9.2 - ASPETTI QUANTITATIVI RELATIVI ALLE IMPUGNAZIONI DELL'ANNO 2021 .....	136
9.3 - DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2021. ....	138
9.4 - ASPETTI QUANTITATIVI SULLE DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE.....	145
TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2021 .....	146
TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2021 (situazione al 31.12.2021) .....	152
TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE .....	156
APPENDICE 1: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE – PERIODO 2003 -2021	164

## NOTA DI SINTESI

Il Rapporto sulla legislazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per il 2021 monitora non solo l'attività legislativa ma anche le principali attività istituzionali svolte dal Consiglio regionale.

Di seguito viene riportata una sintesi dei dati risultanti dai vari ambiti di indagine presi in esame.

Per quanto attiene l'attività legislativa per ogni legge è presente una scheda che ne riassume i contenuti essenziali e i dati del relativo iter. Una parte del Rapporto è dedicata alle politiche regionali nei principali settori di intervento.

### *La produzione legislativa*

**Diminuisce la produzione legislativa**, che passa dalle 27 leggi approvate nel 2020 alle 25 del 2021.

Rispetto alla produzione legislativa delle altre Regioni nel 2021, le 25 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia si collocano sotto la media nazionale per Regione, pari a 30,91 provvedimenti.

**Il saldo della produzione legislativa**, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi integralmente abrogate, **registra nel 2021 un incremento di 11 leggi**. Si conferma il trend di crescita delle leggi vigenti già visto negli anni precedenti, anche se in misura inferiore al 2020 (Paragrafo 1.4.11).

**Con riferimento alle dimensioni fisiche delle leggi approvate, aumenta rispetto al 2020 il numero di articoli**, da 513 a 641 (con un incremento del 25%), **il numero di commi**, da 2.092 a 3.101 (con un incremento del 48%) **e il numero di caratteri**, da 1.015.233 a 1.454.052 (con incremento del 43%) (Paragrafo 1.4.1).

**Le leggi approvate di iniziativa consiliare segnano un incremento**: dalle 3 leggi approvate nel 2020 si passa a 6 leggi nel 2021; anche il valore percentuale, pari al 24% del totale, è superiore a quello registrato nel 2020 (11%) (Paragrafo 1.4.2).

**Continuano a essere maggioritarie le leggi approvate di iniziativa della Giunta regionale**, pari al 64% del totale. **L'iniziativa mista** conta 3 provvedimenti (12%) mentre **l'iniziativa popolare** risulta assente.

**Il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità risulta essere quello più interessato dalla produzione legislativa**. In particolare, la produzione legislativa di iniziativa del Consiglio regionale è distribuita tra i macrosettori dello Sviluppo economico e attività produttive e dei Servizi alle persone e alla comunità. La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore, invece, nei settori della Finanza regionale, dei Servizi alle persone e alla comunità e dell'Ordinamento istituzionale, ma è presente anche negli altri settori (Paragrafo 1.4.3).

**Il 28% delle leggi è stato approvato entro 30 giorni dall'assegnazione alla Commissione competente** (la maggior parte deriva da progetti di legge presentati dalla Giunta regionale).

La gran parte dei progetti di legge è stata approvata in non più di 2 sedute sia in Commissione sia in Assemblea (Paragrafo 1.4.5).

Con riferimento alla funzione emendativa, **il 92% degli emendamenti ai progetti di legge è stato proposto in Assemblea**, confermando il trend di crescita già registrato negli anni precedenti (Paragrafo 1.4.6).

La Giunta regionale ottiene, tanto in Commissione quanto in Assemblea, le percentuali più elevate **di accoglimento delle proposte emendative** (98,7% in Commissione e 81,9% in Assemblea). La Maggioranza consiliare ottiene in Commissione l'approvazione del 97,9% degli emendamenti presentati, percentuale che in Assemblea scende al 75,6%. Per l'Opposizione l'approvazione riguarda il 25% in Commissione e l'11,7% in Assemblea.

Rispetto all'anno precedente, nel 2021 è diminuita la percentuale delle leggi approvate all'unanimità (24% rispetto al 37% del 2020) e **la gran parte delle leggi è stata approvata a maggioranza** (76%). (Paragrafo 1.4.7).

Con riferimento alla **qualità della produzione legislativa**, misurata secondo i parametri definiti dal Regolamento interno del Consiglio regionale (omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, semplificazione normativa e semplificazione amministrativa), rispetto all'anno 2020 si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia molto alta, che passano dal 18% al 35%, e si nota una diminuzione delle leggi collocate in fascia media, che passano dal 64% al 60%. Nessuna legge è collocata nelle fasce alta e molto bassa, mentre erano, rispettivamente, il 9% e il 4,5% nel 2020 (Paragrafo 1.4.16).

Nel 2021 è stata prevista l'istituzione di 10 nuovi **organismi collegiali** (Paragrafo 1.4.9).

### ***L'iniziativa legislativa***

**Diminuisce significativamente il numero dei progetti di legge presentati sia rispetto al 2020 che agli anni precedenti** e, per quanto riguarda il soggetto titolare dell'iniziativa, analogamente al 2020, l'iniziativa giuntalesca risulta prevalente, attestandosi al 55%, rispetto al 62% dell'anno precedente (Paragrafo 2.1).

L'iniziativa popolare è assente anche nel 2021.

**Tra i progetti di legge presentati di iniziativa consiliare quelli della maggioranza subiscono un significativo incremento** (dal 24% del 2020 passano al 50%) **e quelli dell'opposizione una forte diminuzione** (dal 76% del 2020 passano al 43%) **rispetto al 2020**.

**Anche negli anni precedenti al 2020 i progetti di legge presentati dalla maggioranza sono state prevalenti rispetto a quelli presentati dall'opposizione**.

Il 58% dei progetti di legge presentati nel 2021 è stato approvato entro la fine dell'anno. I provvedimenti giacenti, ovvero quei progetti di legge il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con l'illustrazione, sono il 26% del totale e sono ascrivibili per la maggior parte all'opposizione (50%), in linea con il dato del 2020 (68%) (Paragrafo 2.4).

## *I regolamenti dell'esecutivo*

**I regolamenti approvati sono stati 83, in aumento rispetto al 2020**, anno in cui erano stati approvati 74 regolamenti. (Paragrafo 3).

Il macrosettore maggiormente interessato dai Regolamenti è quello dello Sviluppo economico e attività produttive.

Degli 83 regolamenti del 2021, 47 sono di manutenzione normativa, cioè modificano o integrano precedenti provvedimenti.

**Si conferma la forte incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva**, che pesa per il 77%, rispetto al 23% delle leggi.

## *I rapporti tra legislativo ed esecutivo*

**Aumenta seppur di poco il numero di atti di sindacato ispettivo presentati**: dai 493 del 2020 si passa a 503 (Paragrafo 4).

Gli atti di sindacato ispettivo presentati nel 2021 confermano il progressivo e costante aumento registrato dall'inizio della XII legislatura (2018: 260 atti, di cui 195 nella XII legislatura; 2019: 375 atti; 2020: 493 atti).

La distribuzione tra le diverse tipologie presenta alcune differenze con le risultanze del 2020: rimane quasi invariato il dato delle interpellanze presentate, diminuisce il numero delle interrogazioni a risposta scritta e delle interrogazioni a risposta immediata, invece aumentano le interrogazioni a risposta orale.

Sul totale delle 208 interrogazioni orali presentate nel 2021, 86 sono interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento interno per la risposta in Aula, mentre ben 122 sono le interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento interno per la risposta direttamente in Commissione. Le interrogazioni presentate ed evase in Commissione nel 2021 sono complessivamente 69 (19 scadute ex articolo 146, comma 4, e 50 ex articolo 149), di cui oltre l'80% attiene ai macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e a quello del Territorio, ambiente e infrastrutture.

Lo strumento più utilizzato continua ad essere l'interrogazione nelle sue varie forme che incide per il 99% sul complesso degli atti presentati, in lieve aumento rispetto al 2020.

Dall'inizio dell'XII legislatura, **il tasso di evasione complessivo al 28 febbraio 2022 è stato del 62%. Il risultato migliore è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata, con un tasso di evasione dell'88%** stabile rispetto al 2020 (88%).

**L'attività di indirizzo politico nel 2021 rimane sostanzialmente stabile** con 440 atti presentati, rispetto ai 442 del 2020. Nel dettaglio: diminuiscono le mozioni presentate (79, rispetto alle 89 del 2020) e aumentano gli ordini del giorno sui progetti di legge (361, rispetto ai 351 del 2020); diminuisce il numero degli ordini del giorno sulle mozioni (nessun atto presentato nel 2021 rispetto a 1 atto nel 2020) e diminuiscono i voti alle Camere e al Governo (0, rispetto a 1 voto del 2020).

Complessivamente **dall'inizio della XII legislatura al 31 dicembre 2021**, sono stati presentati 1.543 atti di indirizzo, di cui 1.105 sono stati approvati/accolti (72%). Le risposte pervenute dalla Giunta sono state 29, con un **tasso di risposta pari al 3%**.

### ***Le petizioni***

Nel corso del 2021 sono state presentate 7 nuove petizioni; per 1 di esse è stato iniziato l'esame in Commissione. Nessuna petizione nel corso del 2021 ha concluso il proprio iter, analogamente a quanto avvenuto nel 2020 (Paragrafo 5).

La materia maggiormente coinvolta è la tutela dell'ambiente, con 5 petizioni; le rimanenti 2 petizioni attengono alla tutela della salute e alla viabilità.

### ***L'attività istituzionale***

Per quanto riguarda **l'attività dell'Assemblea**, rimane pressoché stabile il numero delle sedute (73 contro le 74 del 2020) con una diminuzione delle ore di lavoro (223 contro le 260 del 2020) (Paragrafo 6.3).

**L'attività delle Commissioni, nel complesso, registra un aumento**, nel 2021 nonostante **siano diminuiti** il numero complessivo delle ore di attività (298 contro le 339 del 2020) e il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (25 rispetto ai 36 del 2020), **sono aumentati** il numero complessivo delle sedute (210 contro le 202 del 2020), il numero complessivo dei soggetti auditi (341 rispetto ai 276 del 2020), nonché il numero dei pareri resi su atti della Giunta (40 contro i 37 del 2020) e il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (20 contro i 14 del 2020) (Paragrafo 6.1).

**Riguardo agli altri organi del Consiglio**, nel 2021 diminuiscono le sedute della Conferenza dei Capigruppo (20 contro le 28 del 2020), le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (1 contro le 2 sedute nel 2020) e le sedute dell'Ufficio di Presidenza (16 sedute contro le 18 del 2020). Non si sono invece riunite né la Giunta elezioni, contrariamente alle 2 sedute del 2020, né la Giunta per il regolamento, come nel 2020.

Diminuiscono di poco le sedute della Giunta per le nomine (3 sedute rispetto alle 4 del 2020) (Paragrafo 6.4).

Resta pressoché costante nel 2021 il numero di **sedute del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione** (12 sedute, di cui 6 di UP, a fronte delle 11 del 2020) (Paragrafo 6.2.)

### ***Il controllo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali***

**Nel 2021 sono state approvate 4 nuove clausole valutative** (a fronte di una nuova clausola inserita nel 2020) e, delle clausole vigenti, quattro sono state abrogate.

**Sono pervenute al Consiglio regionale 10 relazioni informative della Giunta previste da clausole valutative.** Nel corso dell'anno il Comitato ha esaminato 9 relazioni e ha riferito all'Aula per 4 di esse (le rimanenti relazioni sono state esaminate

da Comitato e Aula a inizio 2022) (Paragrafi 6.2 e 7).

### ***I rapporti tra diritto dell'Unione europea e ordinamento regionale***

Nel 2021 il Consiglio regionale ha esaminato il Programma di lavoro annuale della Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo "Un'Unione vitale in un mondo fragile" - COM(2020) 690 *final* e relativi allegati del 19.10.2020. Nel corso della Sessione Europea ha selezionato le iniziative del Programma di lavoro di particolare interesse regionale, e ha audito le categorie dei portatori di interesse del territorio. Il Consiglio regionale ha quindi, ai sensi del regolamento interno, adottato apposita risoluzione (*deliberazione n. 89 del 23.06.2021*), impartendo con la stessa alla Giunta specifici indirizzi in materia di politiche europee.

Per il 2021 non è stata predisposta la legge europea regionale (prevista dalla L.R. 10/2004), in quanto non si è riscontrata la necessità di interventi a livello legislativo né per l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'UE, né in merito a procedure di infrazioni aperte.

La Regione ha nel frattempo emanato provvedimenti di attuazione delle modifiche intervenute ai sensi dei Regolamenti europei e alle Decisioni della Commissione europea, al fine di adeguare i propri regolamenti alle intervenute nuove disposizioni (Paragrafo 8.3).

### ***La legislazione regionale nel contenzioso costituzionale***

Nel corso del 2021, su 25 leggi regionali approvate, il Governo ne ha impugnate 3: la legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021); la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e la legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

Per quanto riguarda la situazione media del contenzioso Stato-Regioni, nel 2021 il Friuli Venezia Giulia **ha visto impugnato il 12% delle leggi approvate**, rispetto ad una media di impugnazioni di tutte le leggi regionali pari al 9%.

Nel corso del 2021 la Corte costituzionale ha definito i contenziosi riguardanti 3 leggi regionali.

## 1 - PRODUZIONE LEGISLATIVA AL 31 DICEMBRE 2021

### 1.1 - STATO DELLA LEGISLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

La produzione legislativa annuale dal 1964 al 31.12.2021 distinta per anno.

Anno	N. leggi
1964	3
1965	36
1966	33
1967	29
1968	43
1969	47
1970	51
1971	72
1972	60
1973	57
1974	51
1975	73
1976	69
1977	63
1978	87
1979	78
1980	80
1981	96
1982	92
1983	87
1984	57
1985	56
1986	64
1987	45
1988	69
1989	42
1990	59
1991	66
1992	42

Anno	N. leggi
1993	57
1994	21
1995	46
1996	49
1997	38
1998	18
1999	30
2000	22
2001	30
2002	34
2003	22
2004	28
2005	33
2006	29
2007	32
2008	18
2009	25
2010	23
2011	19
2012	28
2013	24
2014	28
2015	35
2016	26
2017	48
2018	31
2019	25
2020	27
2021	25

**Totale complessivo delle leggi approvate, abrogate e vigenti al 31.12.2021**

<b>Leggi approvate</b>	2.578
<b>Leggi abrogate</b>	1.316
<b>Leggi vigenti</b>	1.262

<b>Media annua leggi approvate</b>	44,83
------------------------------------	-------

Dall'inizio della I legislatura (1964) al 31 dicembre 2021 sono state approvate 2.578 leggi, con una media di 44,83 leggi l'anno. Nello stesso periodo sono state abrogate espressamente 1.316 leggi. Le 1.262 leggi vigenti rappresentano il 49% delle leggi finora approvate.

**Anno 2021 – La produzione legislativa delle Regioni/PA**

<b>REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>LEGGI REGIONALI</b>
Abruzzo	33
Basilicata	61
PA Bolzano	16
Calabria	48
Campania	32
Emilia-Romagna	21
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>25</b>
Lazio	21
Liguria	23
Lombardia	27
Marche	39
Molise	10
Piemonte	35
Puglia	52
Sardegna	22
Sicilia	35
Toscana	56
Trentino Alto Adige	9
PA Trento	23
Umbria	19
Valle d'Aosta	37
Veneto	36
<b>Totale</b>	<b>680</b>
<b>Media per Regione</b>	<b>30,91</b>


Rispetto alla produzione complessiva delle Regioni e Province autonome nel 2021, come nel 2020, le 25 leggi approvate dal Friuli Venezia Giulia sono sotto la media nazionale (pari a 30,91 provvedimenti per Regione/PA).

## Media annua delle leggi approvate e tasso di vigenza distinti per legislatura

Legislatura	Leggi approvate	Media annua	Leggi abrogate	Leggi vigenti	Tasso di vigenza
I (26/5/1964 - 14/6/1968)	128	32,00	109	19	14,84
II (15/6/1968 - 6/7/1973)	294	58,80	264	30	10,20
III (7/7/1973 - 16/7/1978)	343	68,60	247	96	27,99
IV (17/7/1978 - 25/6/1983)	425	85,00	266	159	37,41
V (26/6/1983 - 25/6/1988)	299	59,80	169	130	43,48
VI (26/6/1988 - 5/6/1993)	269	53,80	133	136	50,56
VII (6/6/1993 - 13/6/1998)	172	34,40	48	124	72,09
VIII (14/6/1998 - 8/6/2003)	134	26,80	32	102	76,12
IX (1/7/2003 - 5/5/2008)	138	28,55	22	116	84,06
X (6/5/2008 - 30/04/2013)	112	22,40	12	100	89,29
XI (13/05/2013 - 30/04/2018)	171	34,20	14	157	91,81
XII (22/05/2018 - 31/12/2021)	93	25,36	0	93	100,00
<b>Totale</b>	<b>2.578</b>	<b>44,83</b>	<b>1.316</b>	<b>1.262</b>	<b>48,95</b>

Il tasso di vigenza per legislatura indica la percentuale delle leggi tuttora vigenti sul totale di quelle approvate nella legislatura di riferimento.

## Andamento della produzione legislativa distinto per legislatura



Dopo una graduale crescita, che tocca il suo apice nella IV legislatura, la produzione legislativa inizia a diminuire gradualmente. La X legislatura ha registrato il minor numero di leggi approvate dall'istituzione della Regione; il dato più vicino ai valori della X legislatura si ritrova nella I legislatura con 128 leggi approvate in 48 mesi di legislatura. Il dato più consistente come detto si registra nella IV legislatura con 425 leggi approvate nel corso di 60 mesi.

## **1.2 - LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2021**

### **1.2.1 - Elenco delle leggi approvate**

#### **Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1**

Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi.

#### **Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2**

Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.

#### **Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3**

Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa).

#### **Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4**

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.

#### **Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5**

Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.

#### **Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6**

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).

#### **Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7**

Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale.

### **Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8**

Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000.

### **Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9**

Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG.

### **Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10**

Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare.

### **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 11**

Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020.

### **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12**

Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.

### **Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13**

Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

### **Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14**

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale.

### **Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15**

Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

### **Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16**

Misure finanziarie intersettoriali.

### **Legge regionale 8 novembre 2021, n. 17**

Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale.

**Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18**

Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia.

**Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19**

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

**Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20**

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

**Legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21**

Misure finanziarie multisettoriali urgenti.

**Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22**

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.

**Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23**

Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024.

**Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24**

Legge di stabilità 2022.

**Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25**

Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024.

## 1.2.2 - Contenuti e l'iter legislativo delle leggi approvate

**Legge regionale 8 febbraio 2021, n. 1** "Ulteriori misure urgenti per il sostegno dei settori produttivi"

(Approvata nella seduta del 01/02/2021)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Multimateria

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	121
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	35
Giorni iter effettivo	20
Relatori di maggioranza	Bolzonello, Di Bert, Tosolini
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

Tali misure consistono nella concessione di sostegni finanziari a fondo perduto seguendo modalità semplificate. I contributi, infatti, sono concessi e contestualmente erogati sulla base della sola presentazione della domanda e dei relativi allegati. Le funzioni amministrative sono delegate, anche parzialmente, al Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane (CATA) e al Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG). La Giunta regionale determina le categorie di beneficiari, i criteri, le tipologie di contributi e le risorse da assegnare a CATA e CATT FVG.

**Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2** “Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali”  
(Approvata nella seduta del 02/02/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Beni e attività culturali

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	122
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	34
Giorni iter effettivo	13
Relatori di maggioranza	Di Bert, Tosolini
Relatori di opposizione	Honsell, Iacop
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 2 reca una serie di disposizioni volte a mitigare gli effetti derivanti dalle chiusure e dalle limitazioni imposte in conseguenza dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la previsione di misure di sostegno e per la ripartenza a favore dei soggetti operanti nei settori culturale e sportivo regionale, fortemente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Le misure sono rivolte prioritariamente a soggetti che non hanno ancora beneficiato degli aiuti regionali previsti per le attività produttive; si tratta di soggetti aventi partita Iva e di lavoratori autonomi del settore cultura e sport non iscritti al Registro delle imprese o al Rea, anche lavoratori intermittenti.

La legge regionale n. 2 prevede quindi l'erogazione di sovvenzioni a fondo perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, che hanno subito la chiusura o la contrazione dell'attività, a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e che non hanno beneficiato di precedenti aiuti.

Alcune disposizioni sono volte a rilanciare le attività culturali e sportive, a sostenere la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e a

offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo, penalizzati dai provvedimenti nazionali e regionali di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, attraverso la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali.

È previsto un contributo straordinario, a parziale copertura delle spese da sostenere nel corso dell'anno 2021, a favore di enti religiosi per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e acquisto di beni mobili e attrezzature, da mettere a disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali sulla quale insistono.

Un contributo straordinario è anche previsto a favore dei proprietari degli impianti sportivi natatori o dei gestori dei medesimi, per progetti regionali di rilancio del settore, con priorità ai progetti che interessano gli impianti sportivi natatori a servizio di più Comuni o con il maggior numero di atleti tesserati frequentanti.

Importante è anche la normativa relativa al Cluster regionale cultura e creatività con la definizione, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Amministrazione regionale, di quelle finalizzate alla programmazione e all'implementazione delle politiche europee, nazionali e regionali di stimolo alla ricerca e all'innovazione, attuate tramite il soggetto gestore del Cluster cultura e creatività. Le risorse messe a disposizione serviranno alla predisposizione, alla revisione e all'implementazione della strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) e alla partecipazione alle piattaforme tematiche della Commissione europea e ai Cluster tecnologici nazionali. La Regione sosterrà, tra le altre, le iniziative rivolte alle celebrazioni di "Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025".

La legge prevede inoltre il finanziamento, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, delle Federazioni sportive operanti sul territorio regionale per il ristoro dei costi imputabili alle Associazioni e Società sportive a esse affiliate e iscritte, negli anni 2020 e 2021, al Registro delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche istituito dal CONI, a far data dall'1 gennaio 2021, per la sanificazione, comprese le spese per l'igiene e la profilassi, di impianti sportivi di proprietà pubblica da essi utilizzati.

**Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3** “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”

(Approvata nella seduta del 05/02/2021)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Multimateria

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	123, 19, 73-01, 94-01
Iniziativa	Mista
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	4
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	37
Giorni iter effettivo	24
Relatori di maggioranza	Di Bert, Spagnolo
Relatori di opposizione	Bidoli, Bolzonello, Honsell, Liguori, Sergo
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale trae origine dal disegno di legge n. 80 “Disposizioni per lo sviluppo del settore manifatturiero, per la riqualificazione dell’offerta turistica e commerciale e riforma dell’accesso al credito (SviluppoImpresa)”, il cui iter di approvazione è stato interrotto a causa dell’emergenza Covid-19 e che è stato successivamente ritirato dalla Giunta regionale.

La legge regionale contiene misure per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive ponendo diversi obiettivi tra i quali, innanzi tutto, quello della modernizzazione dell’economia regionale (titolo II, articoli da 7 a 29), intervenendo in materia di commercio e disciplinando la digitalizzazione, la promozione di start up e spin-off imprenditoriali e il crowdfunding.

Sono previste misure per la crescita dell’economia regionale (titolo III, articoli da 30 a 76) che riguardano il settore del turismo e dell’impresa, i temi delle riconversioni, del revamping digitale e del supporto per la ripartenza. Troviamo un sistema rinnovato di accesso al credito e nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. Si affrontano inoltre

“ottimizzazione e coordinamento delle risorse”, oltre che il rafforzamento dell'internazionalizzazione e dell'attrazione di investimenti. La crescita è perseguita anche con interventi nei settori strategici dell'acciaio, delle automotive, della cantieristica e nautica, del legno e arredo, della trasformazione agroalimentare, e del comparto biomedicale. È presente inoltre un significativo riordino delle disposizioni normative in materia di consorzi di sviluppo economico locale.

Sono state proposte misure per la sostenibilità dell'economia regionale (titolo IV articoli da 77 a 88) che recano disposizioni sull'economia sostenibile, sull'economia circolare, sul riuso e sul recupero. Oltre a ciò troviamo disposizioni in tema di responsabilità sociale d'impresa, di welfare territoriale e aziendale e di nuovi modelli organizzativi.

Vengono introdotte, infine, modifiche alle leggi regionali 4/2005, 26/2005, 3/2015, 5/2020 e l'interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 4, lettera a), della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), che per trasformazione di prodotti del settore lattiero-caseario intende la trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.

**Legge regionale 30 marzo 2021, n. 4** “Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale” e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea.”

(Approvata nella seduta del 24/03/2021)

**Macrosettore:** Ordinamento istituzionale

**Materia:** Rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	120
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	85
Giorni iter effettivo	63
Relatori di maggioranza	Basso, Boschetti, Nicoli
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 4, composta da 11 articoli, estende, dall’articolo 1 all’articolo 6, l’applicazione delle disposizioni finanziarie e di attuazione che disciplinano il POR FESR 2014-2020 anche al Programma Regionale Obiettivo “Investimenti in favore dell’occupazione e della crescita” (POR FESR 2021-2027) in coerenza con le previsioni normative previste per la nuova programmazione. L’articolo 7 stanziava, a sua volta, risorse pari a circa 20 milioni di euro per la costituzione di appositi parchi progetti da rendicontare nell’ambito dei programmi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea, mentre l’articolo 8 prevede dei finanziamenti integrativi a favore del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e l’articolo 9 contiene l’anticipazione, da parte dell’Amministrazione regionale, di risorse per l’attivazione dei Programmi operativi del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo + 2021 – 2027 della Regione FVG - POR FESR e FSE+ 2021 – 2027. Gli articoli 10 e 11 infine contengono, rispettivamente, le norme finanziarie con l’allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere e l’entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5** “Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale”

(Approvata nella seduta del 23/03/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Altro

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	125
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	6
Giorni iter formale	41
Giorni iter effettivo	28
Relatori di maggioranza	Calligaris, Di Bert
Relatori di opposizione	Capozzella, Honsell, Iacop
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 5 interviene in modo integrale e sistematico in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale, sia introducendo il principio di sicurezza integrata, sia perseguendo il principale obiettivo di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi, per garantire migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale. Viene quindi abrogata la legge regionale 9/2009 sull'ordinamento della polizia locale.

Nel nuovo quadro di una sicurezza integrata, introdotto a livello normativo nazionale, che si concretizza nell'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, ma anche da altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, per promuovere la sicurezza urbana e del territorio, la Regione assume il fondamentale ruolo di raccordo tra le attività regionali e degli enti locali con le politiche di competenza degli organi statali.

In relazione alle politiche di sicurezza viene istituito, presso la direzione centrale regionale competente, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana e sull'attuazione delle politiche integrate di sicurezza quale strumento di analisi delle condizioni di sicurezza dei territori e quindi per la progettazione, l'attuazione e il successivo controllo delle politiche regionali in materia.

La legge consente agli enti locali di avvalersi del personale degli istituti di vigilanza privata e dell'attività di "steward urbani", come previsto dalla normativa nazionale, per compiti sussidiari aggiuntivi e non sostitutivi a quelli svolti dalla polizia locale.

Gli articoli sulla "sicurezza partecipata" prevedono attività svolte da organizzazioni e associazioni di volontariato, tra cui le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine, gruppi di vicinato e gruppi di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di promuovere il rispetto della legalità e migliorare la qualità della convivenza civile. I volontari per la sicurezza operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile della polizia locale.

La legge istituisce la "Giornata regionale dei Volontari per la sicurezza" che sarà celebrata il 5 dicembre, nella stessa data della Giornata internazionale del volontariato. Riguardo all'ordinamento e all'organizzazione della polizia locale, ribadita la piena titolarità dei Comuni, le Forze di polizia locali sono costituite da Corpi e Servizi, in forma singola o associata. La gestione associata viene promossa attraverso le forme collaborative previste dalla legge regionale 21/2019, Comunità e convenzioni.

La Regione definisce gli standard qualitativi di operatività, nonché gli ambiti territoriali di riferimento dei Corpi di polizia locale: Distretti, Presidi e Aree interdistrettuali. Nei Comuni nei quali non è istituito un Corpo le funzioni di polizia locale sono svolte dai Servizi di polizia locale. La Regione adotta atti di indirizzo e standard organizzativi, procedure operative uniformi e modulistica unica, in versioni plurilingue nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche. Viene favorito l'adeguamento tecnologico delle centrali operative e della strumentazione accessoria della polizia locale.

Sono previsti la condivisione e lo scambio di competenze, attrezzature e personale su tutto il territorio regionale per specifici servizi, in situazioni di emergenze e per esigenze temporanee; avvalendosi degli uffici del Comune capoluogo, sono messi a disposizione per tutti i Comuni, anche quelli più piccoli, nuclei specialistici, per attività di prevenzione in casi particolari o per altre esigenze sul territorio.

È previsto un concorso unico bandito a livello regionale per l'accesso ai ruoli di agente, ispettore e commissario, sulla base delle reali necessità avanzate dai Comuni, è inoltre riconosciuta una specifica area contrattuale per la polizia locale.

Sono istituiti un Fondo per gli infortuni degli operatori di polizia locale e un Fondo per gli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale.

La Giunta regionale dovrà presentare al Consiglio regionale una relazione biennale sull'attuazione della legge al fine di valutarne i risultati, in termini di tutela della sicurezza urbana e territoriale.

**Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6** “Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)”

(Approvata nella seduta del 30/04/2021)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Multimateria

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	130
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	7
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	24
Relatori di maggioranza	Bordin, Di Bert
Relatori di opposizione	Honsell, Moretti, Sergo
Impugnazione	sì

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 6, composta da 172 articoli suddivisi in dodici capi, contiene disposizioni di modifica della legislazione vigente e nuove disposizioni volte sia a dare risposta a varie esigenze o a superare situazioni di criticità emerse nel territorio della regione, sia a superare i rilievi governativi formulati su alcune leggi regionali. Le norme contenute nel provvedimento sono raggruppate in capi suddivisi per settore d'intervento. In particolare: il capo I reca disposizioni in materia di finanze; il capo II disposizioni in materia di risorse agroalimentari, risorse forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria e pesca sportiva; il capo III in materia di attività produttive; il capo IV contiene disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero e funzione pubblica; il capo V disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia; il capo VI reca disposizioni in materia di patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi; il capo VII disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e

viabilità; il capo VIII disposizioni in materia di ambiente ed energia; il capo IX disposizioni in materia di sport; il capo X disposizioni in materia di protezione civile; il capo XI disposizioni in materia di salute; il capo XII disciplina l'entrata in vigore del provvedimento prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Legge regionale 28 maggio 2021, n. 7** “Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell’onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell’attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale” (Approvata nella seduta del 18/05/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Altro

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	138
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	11
Giorni iter effettivo	5
Relatori di maggioranza	Zanin
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 7 prevede la restituzione dell’onore ai soldati condannati alla fucilazione a seguito di processi sommari, nel corso della Prima Guerra mondiale. Con la legge regionale si è inteso dare una “soluzione di giustizia”, facendosi carico di una necessità del sentire comune, riconoscendo che nel Friuli Venezia Giulia è ancora vivo nella popolazione il ricordo delle drammatiche vicende del primo conflitto mondiale e dei tragici episodi dei militari condannati alla pena capitale o caduti per esecuzioni sommarie e “decimazione”.

La legge istituisce la “Giornata regionale della restituzione dell’onore”, da celebrare ogni 1° luglio, anniversario della fucilazione a Cercivento di quattro alpini, quale momento di sensibilizzazione dell’opinione pubblica ai fini del recupero della memoria dei caduti per l’esempio. E’ istituita inoltre la “Consulta sulle fucilazioni e decimazioni per l’esempio”, al fine di promuovere una memoria condivisa sugli eventi oggetto della legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni avvenute nel corso della Prima Guerra mondiale, costituita da tre esperti in materie di storia e/o diritto riferite alla prima Guerra mondiale, che hanno il compito di acquisire elementi conoscitivi e di promuovere la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.

**Legge regionale 28 maggio 2021, n. 8** “Legge regionale di semplificazione per l’anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000”  
(Approvata nella seduta del 19/05/2021)

**Macrosettore:** Ordinamento  
istituzionale

**Materia:** Organi della Regione

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	133
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	23
Giorni iter effettivo	7
Relatori di maggioranza	Basso, Di Bert, Miani
Relatori di opposizione	Moretti
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 8, composta da 6 articoli, dà una prima attuazione all’articolo 4 della legge regionale 1/2020 (Semplifica FVG 2020), che ha introdotto nell’ordinamento regionale la legge di semplificazione annuale, prevedendo un aggiornamento delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge regionale 7/2000. L’adeguamento della legislazione regionale vigente si è reso necessario dopo i recenti e ripetuti interventi del legislatore statale sulla legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che hanno sia apportato importanti modifiche a molti istituti disciplinati anche dalla legge regionale 7/2000, sia introdotto discipline nuove e codificato principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa.

**Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9** “Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG”  
(Approvata nella seduta del 18/05/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Multimateria

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	129, 117-01, 117-02
Iniziativa	Mista
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	64
Giorni iter effettivo	48
Relatori di maggioranza	Sibau, Turchet
Relatori di opposizione	Capozzella, Da Giau, Honsell
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale intende promuovere la competitività e l’attrattività del tessuto economico regionale sostenendo la permanenza, il rientro e l’attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate.

Tra le misure previste vi è il riconoscimento di un contributo una tantum dell’ammontare di 2.000 euro a favore delle giovani professionalità altamente specializzate, con la possibilità ricevere un ulteriore contributo, determinato forfettariamente nella misura di 500 euro annui, a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un’adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale.

Si prevedono altresì incentivi a favore dei datori di lavoro per la realizzazione di interventi di redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all’attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate.

**Legge regionale 9 luglio 2021, n. 10** “Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare”  
(Approvata nella seduta del 23/06/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Tutela della salute

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	101
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	344
Giorni iter effettivo	103
Relatori di maggioranza	Bordin, Ussai
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale detta disposizioni per promuovere la diffusione sul territorio regionale di percorsi formativi e di campagne di sensibilizzazione volti alla conoscenza delle strategie di prevenzione degli episodi di inalazione di cibo o corpi estranei e delle tecniche salvavita per la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, della rianimazione cardiopolmonare mediante l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e degli elementi di primo soccorso, in favore di soggetti minori in età pediatrica.

Al fine di diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita e di primo soccorso, si prevede l'attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale docente e non docente dei servizi per l'infanzia e delle scuole, alle famiglie dei minori e agli studenti, nonché la realizzazione di campagne di comunicazione coordinate dalla Regione, volte a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative sui temi del soccorso e della prevenzione.

La legge stabilisce che i percorsi formativi siano svolti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi

non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLS (Basic Life Support Defibrillation) a personale non sanitario.

Viene introdotta la possibilità di prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano iniziative di formazione per il personale docente e non docente, le famiglie e i minori.

Attraverso una modifica della legge regionale 81/1978, si attribuisce ai consultori familiari il compito specifico di promuovere la conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria e degli elementi di primo soccorso.

Le azioni e gli interventi previsti dovranno essere realizzati con cadenza annuale, secondo modalità attuative definite con deliberazione della Giunta regionale.

**Legge regionale 6 agosto 2021, n. 11** “Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’esercizio finanziario 2020”  
(Approvata nella seduta del 27/07/2021)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Iter legislativo**

**Materia:** Bilancio

Progetto di legge n.	140
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	l integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	22
Relatori di maggioranza	Basso
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale di Rendiconto 2020, composta da 7 articoli e 16 allegati, è adottata secondo i criteri di contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 118/2011. È strutturata in due parti principali: il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. In particolare il conto del bilancio, composto da articoli e allegati, espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese, rivelando in tal modo l'avanzo finanziario derivante dalla gestione. Il conto generale del patrimonio comprende, a sua volta, la descrizione delle attività e delle passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per altre cause, nonché la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra il conto del bilancio e la contabilità patrimoniale, evidenziando in tal modo il miglioramento o il peggioramento patrimoniale della gestione 2020 rispetto alla precedente.

**Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12** “Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori”  
(Approvata nella seduta del 26/07/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

#### **Iter legislativo**

**Materia:** Servizi sociali e assistenza

Progetto di legge n.	127, 6
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	III
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	138
Giorni iter effettivo	109
Relatori di maggioranza	Piccin
Relatori di opposizione	-
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale reca interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce che ogni forma di violenza, morale, psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e rappresenta una minaccia per la salute e un ostacolo al godimento del diritto a una cittadinanza sicura, libera e giusta.

Sulla base di tali principi, la Regione promuove e favorisce interventi e forme di sostegno nei confronti delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie durante il periodo immediatamente successivo all'evento violento o alla minaccia di quest'ultimo e, nel lungo periodo, promuove e favorisce percorsi volti alla piena riaffermazione della dignità, libertà e indipendenza della vittima e dei suoi figli e figlie e al loro pieno e sicuro reinserimento nel contesto lavorativo e sociale, anche integrando interventi nei settori dell'istruzione, della formazione, dell'educazione, del lavoro, dell'edilizia residenziale e delle politiche abitative.

L'intervento regionale si articola attraverso la previsione di misure di protezione e

sostegno a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie, la promozione di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza, la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi, il reinserimento delle vittime nel contesto sociale e lavorativo.

La legge disciplina il funzionamento delle strutture antiviolenza (i Centri antiviolenza, le Case rifugio, le Case di semiautonomia, i Centri per autori di violenza), prevede interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita, misure di sostegno per gli orfani per crimini domestici, interventi di presa in carico dei soggetti autori di violenza, iniziative di protezione e sostegno alle vittime di violenza e di ogni forma di discriminazione.

La logica degli interventi per progetti, alla base della legge regionale 16 agosto 2000, n. 17 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà), ora abrogata, viene rivista e aggiornata, attraverso l'inquadramento degli interventi in termini di veri e propri servizi, coinvolgendo in una rete integrata gli attori istituzionali del sistema sociale e sanitario, in sinergia con le risorse del Terzo settore e con gli altri attori istituzionali e sociali impegnati nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni.

Viene istituito un Organismo tecnico-consultivo regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, con competenze tecniche, consultive e di monitoraggio.

Si prevede l'adozione, da parte della Giunta regionale, di un Piano triennale regionale degli interventi per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni, in cui saranno definite le linee programmatiche di azione, gli obiettivi da perseguire, modalità e tempi di attuazione degli interventi, le risorse dedicate, gli indicatori per il monitoraggio e per la verifica e la valutazione dei risultati.

Gli interventi sono finanziati attraverso un Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni, alimentato da risorse regionali e statali, con disponibilità da stabilire annualmente attraverso la legge di bilancio regionale.

Viene istituito un elenco regionale delle strutture antiviolenza, suddiviso in quattro sezioni relative ai Centri antiviolenza, alle Case rifugio, alle Case di semiautonomia e ai Centri per autori di violenza.

L'iscrizione nell'elenco è condizione per accedere ai contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore.

Con regolamento regionale saranno stabiliti i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture antiviolenza, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'elenco regionale delle strutture antiviolenza, i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni.

Una clausola valutativa attribuisce al Consiglio regionale il compito di esercitare il controllo sull'attuazione della legge e di valutare i risultati da essa ottenuti, in termini di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza e di tutela delle vittime di atti violenti e discriminatori. A tal fine, la Giunta regionale dovrà presentare al Consiglio un'apposita relazione triennale.

**Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13** "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26"  
(Approvata nella seduta del 30/07/2021)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	141
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	31
Giorni iter effettivo	25
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Nicoli
Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
Impugnazione	sì

### Finalità e contenuti essenziali

La legge di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 movimentata circa 370 milioni di euro, di cui 49 milioni di euro di entrate, e prevede sia il finanziamento di iniziative legislative di prossima adozione, sia l'incremento di investimenti pubblici e privati per favorire la ripresa economica post pandemica, affiancando a misure di ristoro di breve periodo delle iniziative di più ampia portata. Dal punto di vista strutturale, la legge di assestamento è composta, come di consueto, da una parte redatta in articoli (16) che contengono interventi nuovi o modifiche di interventi esistenti che trovano nella legislazione vigente adeguato quadro normativo di riferimento e da una parte tabellare di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario relative all'avanzo di amministrazione, alle entrate e alle assegnazioni vincolate con le allegate Tabelle da A1 ad A7. Gli articoli da 2 a 12 sono organizzati per macro aree di intervento e constano di una parte normativa relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovano, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e

definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione (con le Tabelle da B a L allegate ai rispettivi articoli). L'articolo 13 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma legittime sotto il profilo sostanziale (con le allegate Tabelle M e Q). L'articolo 14 dispone la copertura finanziaria generale del provvedimento, mentre l'articolo 15 contiene gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 (allegati T, R e S). L'articolo 16 dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Legge regionale 12 agosto 2021, n. 14** “Disposizioni per l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale”  
(Approvata nella seduta del 30/07/2021)

**Macrosettore:** Ordinamento  
istituzionale

**Materia:** Enti locali e  
decentramento

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	142
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	25
Giorni iter effettivo	10
Relatori di maggioranza	Tosolini
Relatori di opposizione	Honsell, Iacop
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 14 attribuisce le funzioni in materia di viabilità, che la Regione aveva acquisito a seguito della soppressione delle Province, in capo agli Enti di decentramento regionale (EDR) istituiti con la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21. In attesa della ricostituzione di un livello intermedio di governo per l’esercizio delle funzioni di area vasta, saranno attribuite agli EDR le funzioni già esercitate dalle soppresse Province e le ulteriori funzioni che la Regione riterrà di allocare presso tale livello di governo, tenendo conto dei criteri di efficienza ed efficacia, per offrire le soluzioni più adatte alle specificità dei singoli territori.

La legge attribuisce agli EDR funzioni amministrative in materia di viabilità che in origine erano di competenza delle ex Province, poi esercitate dalla società in house Friuli Venezia Giulia Strade SpA, in quanto tali funzioni sono esercitate su beni e per la cura di interessi sovracomunali, che non giustificano però una loro definitiva allocazione presso l’Amministrazione regionale in senso stretto e cioè con una modalità organizzativa fortemente accentrata.

Una parte della legge attiene più specificamente alla disciplina concreta in materia di viabilità e al passaggio delle funzioni agli EDR; un’altra parte reca un coordinamento e un adeguamento della normativa vigente, al fine di renderla coerente con la nuova modalità organizzativa e gestionale in materia di viabilità.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 vengono attribuite agli EDR le funzioni in materia di viabilità inerenti la progettazione, la realizzazione, l'espropriazione, la manutenzione, la gestione, la vigilanza e l'esercizio delle correlate attività; di conseguenza cessa la messa a disposizione, presso la società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, del personale regionale, disposta dall'articolo 4 della legge regionale 32/2017, e il personale medesimo è assegnato agli EDR.

Vengono modificate alcune disposizioni della legge regionale 23/2007, al fine di rendere coerente la disciplina in tema di viabilità con la nuova normativa, e disposizioni della legge regionale 8/2018 in materia di mobilità ciclistica; le modifiche intendono migliorare il coordinamento della gestione degli itinerari ciclabili da parte degli EDR con nuovi piani di mobilità ciclistica sovracomunale.

**Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15** “Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale”

(Approvata nella seduta del 06/10/2021)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Turismo

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	132
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	176
Giorni iter effettivo	76
Relatori di maggioranza	Piccin
Relatori di opposizione	Bolzonello
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

Il provvedimento approvato modifica la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), e introduce misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale. Interviene sulla disciplina vigente in materia di politiche regionali nel settore turistico modificando la legge regionale 21/2016 in varie parti con lo scopo di valorizzare il ruolo delle agenzie turistiche.

Con le disposizioni introdotte si autorizza PromoTurismoFVG a stipulare convenzioni con agenzie di viaggio per assicurare una migliore circolarità delle informazioni turistiche all’utenza (articolo 1).

Si prevede poi che le associazioni senza scopo di lucro possano offrire i servizi tipici delle agenzie di viaggio limitatamente agli associati che, alla data di effettuazione del viaggio, siano iscritti all’associazione da almeno un anno (articolo 3).

La legge prevede poi finanziamenti a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator (articolo 4) e li autorizza a erogare i voucher regionali. La fruibilità di questi viene inoltre

ampliata portando da due a tre il numero minimo dei pernottamenti necessari per far scattare il contributo per la visita nelle città capoluogo e nelle città Unesco della regione (articolo 5).

**Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16** “Misure finanziarie intersettoriali”  
(Approvata nella seduta del 21/10/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Multimateria

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	147
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	15
Giorni iter effettivo	9
Relatori di maggioranza	Basso, Boschetti
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell, Sergo
Impugnazione	sì

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 16, adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, ha la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2021, pari a oltre 100 milioni di euro, per le mutate esigenze di natura programmatoria e operativa che, medio tempore, necessitano di una rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a valere sull'annualità in corso. Si tratta dunque di un provvedimento che, nel perseguire le politiche di contrasto alle crisi economica e sanitaria ancora in atto, trova copertura esclusivamente attraverso una rimodulazione della spesa (quindi a saldo complessivo invariato) per consentire la corretta formazione dell'entità del risultato di amministrazione.

La legge è composta da 14 articoli e da una parte tabellare. In particolare, l'articolo 1 contiene le disposizioni di carattere finanziario con le allegate Tabelle A1, A2, A3 e A4. Gli articoli dal 2 all'11 sono invece organizzati per "macro aree" di intervento e constano di una parte normativa, relativa a nuove autorizzazioni o a modifiche di interventi esistenti che trovino, nella legislazione vigente, adeguato quadro normativo di riferimento, e di una parte tabellare comprensiva anche di rifinanziamenti e definanziamenti nei diversi settori di intervento al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse a disposizione. L'articolo 12 autorizza il riconoscimento di posizioni debitorie non considerate precedentemente in bilancio ma comunque legittime sotto il profilo sostanziale. Gli articoli 13 e 14 costituiscono le norme di chiusura, disponendo,

rispettivamente, la copertura finanziaria, gli allegati contabili di cui al decreto legislativo 118/2011 e l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 8 novembre 2021, n. 17** “Promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell’agricoltura sociale”  
(Approvata nella seduta del 19/10/2021)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Multimateria

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	64
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	1
Giorni iter formale	743
Giorni iter effettivo	637
Relatori di maggioranza	Budai
Relatori di opposizione	Da Giau
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale promuove l’offerta di servizi educativi, didattici e aggregativi previsti dalla legge regionale 20/2005 da parte dell’imprenditore agricolo. A tale scopo le finalità della legge regionale 2/2018 in materia di agricoltura sociale sono state integrate con il riferimento alla promozione di attività educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni nonché di azioni volte a promuovere forme di benessere personale e relazionale, destinate a minori, quali i servizi per la prima infanzia. La legge regionale specifica inoltre le condizioni per la sussistenza del rapporto di connessione di tali attività con l’attività principale agricola.

**Legge regionale 8 novembre 2021, n. 18** “Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia”  
(Approvata nella seduta del 20/10/2021)

**Macrosettore:** Sviluppo economico e attività produttive

**Materia:** Artigianato

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	43
Iniziativa	Consiliare
Commissione referente	II
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	947
Giorni iter effettivo	897
Relatori di maggioranza	Spagnolo
Relatori di opposizione	Da Giau
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 18 reca norme per la tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in regione dirette a sostenere la diffusione di processi di realizzazione del gelato di qualità, con particolare riguardo alla produzione artigianale, attraverso la formazione degli addetti alla produzione.

Tra le finalità del provvedimento vi è anche quella della tutela del consumatore attraverso la promozione della più ampia informazione sulle caratteristiche del gelato artigianale di qualità e sull'origine e sulla qualità delle materie prime.

**Legge regionale 8 novembre 2021, n. 19** “Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021”  
(Approvata nella seduta del 21/10/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

#### Iter legislativo

**Materia:** Beni e attività culturali

Progetto di legge n.	145
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	V
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	28
Giorni iter effettivo	14
Relatori di maggioranza	Bernardis
Relatori di opposizione	Honsell, Iacop
Impugnazione	no

#### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 19 reca disposizioni a favore del Comune di Gorizia e degli operatori culturali in vista dell'evento "Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", considerato un evento importante, con potenziali ricadute positive socio-culturali ed economiche.

La legge reca inoltre modifiche a leggi vigenti in materia di attività culturali e disposizioni necessarie per superare situazioni di criticità emerse nel confronto con gli operatori culturali.

Si prevede che saranno le leggi di stabilità a definire annualmente gli interventi da realizzare e la misura del finanziamento regionale per Gorizia che sarà Capitale europea della cultura 2025; la Regione finanziaria, tramite il Comune di Gorizia, il GECT GO, soggetto attuatore delle iniziative da realizzarsi nell'ambito del programma di avvicinamento all'evento GO! 2025, alcune disposizioni sono finalizzate a introdurre in alcuni canali contributivi criteri di premialità per la realizzazione di iniziative connesse all'evento.

Altre disposizioni consentono all'Amministrazione regionale di stipulare convenzioni con le Fondazioni che gestiscono beni culturali privati di particolare rilevanza e di elevato valore storico ed etnografico collocati nella città di Gorizia, al fine di sostenere e

incrementare il grado di fruizione e di valorizzazione dei beni da esse gestiti.

Si dispone un contributo straordinario al Comune di Gorizia in relazione all'ingresso nella compagine sociale dell'Associazione Palazzo del Cinema – Hiša Filma di Gorizia, una modifica normativa è finalizzata a erogare incentivi agli enti religiosi riconosciuti civilmente e a soggetti privati no profit e alle cooperative che svolgono prevalentemente attività culturali o artistiche. In un'ottica di semplificazione, si prevede che il riparto del finanziamento annuale, non sia più stabilito con la legge regionale di stabilità o con successive leggi regionali, a favore dei teatri che circuitano l'opera lirica in regione, ma con deliberazione della Giunta regionale, inoltre si prevede che con unico regolamento regionale di attuazione, venga disciplinato il procedimento di concessione degli incentivi per progetti triennali a favore delle attività sia degli enti di cultura cinematografica, sia dei soggetti gestori delle mediateche. Una modifica normativa prevede che il finanziamento disposto con legge regionale a favore di determinate associazioni culturali venga ripartito con deliberazione della Giunta regionale e non con legge, trattandosi di una ripartizione percentuale già più volte definita.

Una norma programmatica riguarda gli incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche (esclusi i multiplex); viene inoltre abrogata la previsione del cofinanziamento obbligatorio, pari al 50 per cento dell'incentivo.

Una modifica della legge regionale 16/2014 adegua a diverse esigenze le tipologie di progetti di studio e ricerca, nel campo della conoscenza e valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, da finanziare attraverso specifici avvisi pubblici, inoltre viene abrogata la disposizione che prevede limitazioni nello svolgimento di attività progettuali e nell'ammissibilità della spesa sostenuta al di fuori del territorio regionale.

Un'altra modifica normativa riguarda i "distretti culturali", prevedendo, in particolare, che essi vengano individuati con deliberazione della Giunta regionale e che vengano definiti gli indirizzi e le modalità di utilizzo del finanziamento regionale a sostegno delle attività con apposita convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni, imprese, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Alcune norme riguardano l'ERPAC, attribuendo all'ente la valorizzazione culturale del patrimonio etnografico storico e sociale regionale e dei parchi e giardini storici di competenza, nonché la gestione della Scuola Merletti di Gorizia, dopo l'incorporazione della Fondazione Scuola Merletti all'interno dell'ente stesso. Sulla base dell'esperienza, vengono semplificati gli strumenti di programmazione dell'ERPAC, viene inoltre data all'ente la possibilità di avvalersi di personale somministrato e di aumentare la dotazione organica. Vengono specificate le tipologie di beni immobili da attribuire all'ERPAC e le relative competenze.

Una norma consente alle Biblioteche che hanno ottenuto la qualifica di Biblioteca di interesse regionale di conservare tale qualifica e di poter conseguentemente beneficiare dei contributi indipendentemente dal mantenimento dei requisiti.

Determinati progetti promossi dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle società sportive potranno essere inseriti nell'Elenco dei progetti d'intervento finanziabili con

l'Art bonus FVG. Viene abrogata la norma che prevede l'adozione del documento di politica culturale, ritenendo il programma di governo e gli aggiornamenti annuali del DEFR sufficienti a delineare le strategie per il settore culturale.

**Legge regionale 26 novembre 2021, n. 20** “Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006” (Approvata nella seduta del 11/11/2021)

**Macrosettore:** Territorio, ambiente e infrastrutture

**Materia:** Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

### Iter legislativo

Progetto di legge n.	144, 141-01
Iniziativa	Mista
Commissione referente	IV
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	no
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	51
Giorni iter effettivo	31
Relatori di maggioranza	Tosolini
Relatori di opposizione	Dal Zovo, Honsell, Santoro
Impugnazione	no

### Finalità e contenuti essenziali

La legge regionale n. 20 introduce delle modifiche alla legge regionale 42/1996 in un’ottica di semplificazione e di adeguamento alle modifiche intervenute in materia nel corso degli anni.

L’obiettivo della legge è la salvaguardia delle aree naturali protette insistenti in Regione e la tutela della biodiversità degli ambienti naturali attraverso la predisposizione di un quadro normativo coerente ed organico. In tal senso risulta di particolare rilievo l’inserimento nella legge regionale 42/1996 della rete ecologica europea Natura 2000 la cui gestione viene attribuita ai parchi ed alle riserve naturali, così come lo sviluppo del marchio di qualità quale elemento distintivo e di riconoscimento dell’assolvimento dei requisiti quali la garanzia del rispetto dell’ambiente e della biodiversità.

Ulteriori modifiche attengono ai meccanismi di composizione e nomina degli organi, come l’introduzione della Giunta esecutiva, le modifiche alla composizione del Comitato tecnico scientifico, agli strumenti di pianificazione, limitati a quelli che si sono rivelati necessari nella prassi applicativa, e ai procedimenti amministrativi come l’iter di approvazione dei regolamenti di parchi e riserve. Nella disciplina dei parchi comunali e intercomunali si prevede la concentrazione in un unico procedimento integrato

dell'attività pianificatoria e ambientale della Regione e viene inserito un nuovo capo dedicato ai trasferimenti e incentivi a favore delle aree naturali con il quale sono introdotte importanti norme contributive, in parte già compiutamente disciplinate ed in parte da integrare con atti amministrativi specifici.

**Legge regionale 7 dicembre 2021, n. 21** “Misure finanziarie multisettoriali urgenti”  
(Approvata nella seduta del 29/11/2021)

**Macrosettore:** Ordinamento  
istituzionale

**Materia:** Multimateria

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	152
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I
Sedute di Commissione	1
Commissione consultiva	no
Audizioni	no
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	no
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	11
Giorni iter effettivo	4
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert
Relatori di opposizione	Cosolini, Honsell, Sergo
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

La legge regionale n. 21, adottata in applicazione delle norme nazionali sull'armonizzazione dei bilanci, ha la finalità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 2021, pari a più di 110 milioni di euro, per le mutate esigenze di natura programmatica e operativa che, medio tempore, necessitano di una rivisitazione degli stanziamenti di bilancio a valere sull'annualità in corso. La necessità di un aggiustamento dell'utilizzo delle risorse disponibili deriva in gran parte dal perseguimento di politiche di contrasto alle crisi economica e sanitaria ancora in atto.

La legge è composta da 4 articoli e da una parte tabellare. In particolare, l'articolo 1 contiene delle disposizioni di carattere finanziario urgenti con le allegate Tabelle A e B. L'articolo 2 prevede delle ulteriori disposizioni finanziarie urgenti che consistono in nuove autorizzazioni o in modifiche di interventi esistenti in diversi settori che trovano, nella legislazione vigente, un adeguato quadro normativo di riferimento, mentre gli articoli 3 e 4 costituiscono le norme di chiusura, disponendo, rispettivamente, la copertura finanziaria, l'allegato contabile di cui al decreto legislativo 118/2011 e l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22** “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità”  
(Approvata nella seduta del 24/11/2021)

**Macrosettore:** Servizi alle persone e alla comunità

**Materia:** Multimateria

#### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	148
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	VI
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	4
Giorni iter formale	36
Giorni iter effettivo	28
Relatori di maggioranza	Calligaris, Sibau
Relatori di opposizione	Da Giau, Honsell
Impugnazione	no

#### **Finalità e contenuti essenziali**

Il provvedimento realizza un quadro unitario di azioni strutturali sul tema della natalità e della genitorialità e, più in generale della famiglia, superando - nell'ottica di una semplificazione e armonizzazione normativa delle politiche per la famiglia, per i giovani, per le pari opportunità e per l'assistenza - le attuali leggi regionali di settore, quali la legge regionale 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”, la legge regionale 7/2018 “Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti”, la legge regionale 5/2012 “Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità”, la legge regionale 24/2004 “Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare”, la legge regionale 17/2017 “Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo”, le disposizioni in materia di pari opportunità inserite all'interno della la legge regionale 12/2006 “Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. (art. 7, commi 8 e 8 bis)”.

**Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23** “Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024”

(Approvata nella seduta del 18/12/2021)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	149
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Nicoli
Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

Uno degli strumenti più importanti della manovra di bilancio armonizzata è la legge collegata che dispone le modifiche e le integrazioni a disposizioni legislative regionali non direttamente legate ad autorizzazioni di spesa ma comunque caratterizzate da riflessi sul bilancio regionale in ragione di effetti economici, finanziari e contabili. La legge collegata alla manovra di bilancio 2022 è, in particolare, così composta: l'articolo 1 contiene norme su servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 2 disposizioni relative alle attività produttive; l'articolo 3 è dedicato alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 contiene disposizioni relative alla difesa dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 riguarda l'assetto del territorio, l'edilizia, i trasporti e il diritto alla mobilità; l'articolo 6 attiene a beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 contiene disposizioni su lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia; l'articolo 8 norme dedicate alla salute e alle politiche sociali; l'articolo 9 riguarda le autonomie locali e il coordinamento della finanza locale, la funzione pubblica, la sicurezza e le politiche dell'immigrazione; l'articolo 10 contiene norme attinenti i

corregionali all'estero, le lingue minoritarie e il personale della Regione; l'articolo 11 riguarda il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi e, infine, l'articolo 12 l'entrata in vigore del provvedimento.

**Legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24** “Legge di stabilità 2022”  
(Approvata nella seduta del 18/12/2021)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

**Iter legislativo**

Progetto di legge n.	150
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	3
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	8
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Nicoli
Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
Impugnazione	no

**Finalità e contenuti essenziali**

Nell'ambito degli strumenti finanziari previsti dalla normativa nazionale sull'armonizzazione, che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha applicato spontaneamente nelle more dell'adozione delle norme statutarie di attuazione, la legge di stabilità dispone il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e provvede: alle variazioni delle aliquote sui tributi regionali; alla determinazione delle previsioni di entrata; all'autorizzazione del limite massimo di ricorso al mercato finanziario; al rifinanziamento di leggi di spesa regionali e alla previsione o alla riduzione di autorizzazioni di spesa; alla modulazione delle quote di spese pluriennali e all'accantonamento delle risorse necessarie per far fronte alla copertura di futuri provvedimenti legislativi. La legge di stabilità 2022 è, in particolare, così strutturata: l'articolo 1 contiene disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate; l'articolo 2 investimenti per le attività produttive; l'articolo 3 disposizioni relative a risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna; l'articolo 4 è dedicato alla tutela dell'ambiente, all'energia e allo sviluppo sostenibile; l'articolo 5 contiene disposizioni relative al territorio, edilizia, trasporti e al diritto alla mobilità; l'articolo 6 disposizioni su beni e attività culturali, sport e tempo libero; l'articolo 7 attiene al lavoro, alla formazione, all'istruzione, alle politiche giovanili e alla famiglia; l'articolo 8 contiene disposizioni su

salute e politiche sociali; l'articolo 9 norme dedicate alle autonomie locali e al coordinamento della finanza locale, alla funzione pubblica, alla sicurezza e alle politiche dell'immigrazione; l'articolo 10 riguarda disposizioni in materia di corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione; l'articolo 11 contiene norme attinenti il patrimonio, il demanio, i servizi generali e i sistemi informativi; l'articolo 12 contiene delle norme sui servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili; l'articolo 13 contiene il riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio; l'articolo 14 è dedicato alla copertura finanziaria della manovra di bilancio nel suo complesso e, infine, l'articolo 15 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

## **Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25** “Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024”

(Approvata nella seduta del 18/12/2021)

**Macrosettore:** Finanza regionale

**Materia:** Bilancio

### **Iter legislativo**

Progetto di legge n.	151
Iniziativa	Giunta regionale
Commissione referente	I integrata
Sedute di Commissione	2
Commissione consultiva	sì
Audizioni	sì
Parere/Intesa Consiglio autonomie locali	sì
Sedute di Assemblea	2
Giorni iter formale	32
Giorni iter effettivo	23
Relatori di maggioranza	Basso, Bordin, Di Bert, Nicoli
Relatori di opposizione	Centis, Cosolini, Honsell, Moretuzzo, Sergo
Impugnazione	no

### **Finalità e contenuti essenziali**

Il bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l'impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l'allocazione, la gestione e il monitoraggio delle entrate e delle spese della Regione. Il bilancio, secondo quanto stabilito dalle norme sull'armonizzazione e dalle leggi di contabilità e di finanza pubblica, viene redatto annualmente, con orizzonte triennale (sebbene gli stanziamenti costituiscano limiti all'autorizzazione di spesa solo per il primo esercizio), e approvato con legge dal Consiglio regionale. Ogni anno, infatti, la legge di bilancio deve recepire le variazioni di entrate e di spese imputabili all'introduzione di nuove norme e all'abrogazione di altre, al rifinanziamento e al definanziamento di norme preesistenti, alla rimodulazione delle risorse tra diversi capitoli di spesa (entro i limiti stabiliti dalla normativa in materia), alla variazione di parametri esogeni fondamentali per la determinazione effettiva di rilevanti voci di spesa. Tale provvedimento ha funzione autorizzatoria e contiene: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio; le previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli

esercizi successivi; i relativi riepiloghi e i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

## **1.3 - POLITICHE LEGISLATIVE**

### **1.3.1 - Politiche in materia di attività produttive e lavoro**

Nell'ambito delle politiche legislative in materie di **attività produttive** adottate nel 2021 spicca la legge regionale n. 3, SviluppoImpresa, che si pone tra gli obiettivi la modernizzazione e la crescita dell'economia regionale (attraverso interventi per lo sviluppo del commercio e della digitalizzazione), il rinnovo del sistema di accesso al credito e di creazione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria. La crescita è perseguita anche con interventi nei settori strategici dell'acciaio, delle automotive, della cantieristica e nautica, del legno e arredo, della trasformazione agroalimentare, e del comparto biomedicale. Il provvedimento contiene inoltre proposte per la sostenibilità dell'economia attraverso disposizioni sull'economia sostenibile, sull'economia circolare, sul riuso e sul recupero.

Nel corso dell'anno sono state adottate leggi di manutenzione legislativa e leggi finanziarie urgenti multisettoriali che riguardano anche i settori delle attività produttive.

Si segnala inoltre l'adozione di norme di valorizzazione del ruolo delle agenzie turistiche (legge regionale n. 17) e per la promozione di servizi educativi, didattici e aggregativi nel settore dell'agricoltura sociale (legge regionale n. 18).

### 1.3.2 - Politiche per la salute e i servizi sociali

L'intervento più significativo, nel corso del 2021, è stato l'approvazione della **legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori)**, che ha aggiornato i contenuti della legge regionale 17/2000, in materia di contrasto alla violenza sulle donne, e introdotto nuove azioni e misure regionali per la tutela di altre persone vittime di atti violenti o discriminatori.

La nuova disciplina prevede misure di protezione e sostegno a favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli e figlie, la promozione di iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno della violenza, in particolare nel settore della comunicazione e dei new media, interventi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi e per il reinserimento delle vittime nel contesto sociale e lavorativo.

La legge individua le strutture antiviolenza (i centri antiviolenza, le case rifugio, le case di semiautonomia, i centri per autori di violenza) e ne disciplina il funzionamento, dispone interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita, misure di sostegno per gli orfani per crimini domestici, interventi di presa in carico dei soggetti autori di violenza, iniziative di protezione e sostegno alle vittime di violenza e di ogni forma di discriminazione.

La logica degli interventi per progetti, alla base della legge regionale 17/2000, viene rivista e aggiornata, attraverso l'inquadramento degli interventi in termini di veri e propri servizi, coinvolgendo in una rete integrata gli attori istituzionali del sistema sociale e sanitario, in sinergia con le risorse del Terzo settore e con gli altri attori istituzionali e sociali impegnati nel contrasto alla violenza e alle discriminazioni.

Nel settore della salute, è stata approvata la **legge regionale 9 luglio 2021, n. 10 (Disposizioni per la formazione in materia di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare)**, che detta disposizioni per promuovere percorsi formativi e campagne di sensibilizzazione volti alla conoscenza delle strategie di prevenzione degli episodi di inalazione di cibo o corpi estranei e delle tecniche salvavita per la disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico, della rianimazione cardiopolmonare mediante l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e degli elementi di primo soccorso, in favore di soggetti minori in età pediatrica.

Al fine di diffondere la conoscenza delle tecniche salvavita e di primo soccorso, viene prevista l'attivazione di specifici percorsi formativi rivolti al personale docente e non docente dei servizi per l'infanzia e delle scuole, alle famiglie dei minori e agli studenti, nonché la realizzazione di campagne di comunicazione coordinate dalla Regione dirette a sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative sui temi del soccorso e della prevenzione.

Il persistere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha poi portato all'introduzione di ulteriori misure specifiche per il contrasto e la gestione della situazione pandemica.

Nell'articolo 8 della **legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio**

**per gli anni 2021-2023**), è stato previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro per azioni mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione e dello svolgimento delle attività e delle iniziative di contrasto all'emergenza da COVID-19, ivi compresa l'attuazione della campagna vaccinale (commi da 9 a 11); 2,6 milioni di euro sono stati riservati ad agevolazioni per l'abbattimento dei costi dei test per l'ottenimento della certificazione verde COVID-19 (commi da 12 a 17); 7,5 milioni di euro sono stati destinati, come contributo straordinario, alle strutture residenziali per anziani, per mitigare l'impatto economico-finanziario subito dalle strutture medesime per effetto della pandemia e a ristoro delle spese connesse alle prestazioni sanitarie rese a causa dell'emergenza COVID.

Ancora nel settore della salute, la stessa legge 13 ha poi previsto un contributo fino a un massimo di 1 milione di euro all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per il finanziamento di un progetto di ricerca traslazionale e sviluppo preclinico di strategie terapeutiche per il trattamento dei tumori cerebrali, e con una integrazione della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 2 (Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche), ha dato mandato alla Giunta regionale di individuare, nell'ambito delle strutture del Servizio sanitario regionale, un laboratorio incaricato dell'esecuzione della titolazione delle preparazioni magistrali di olio di cannabis per finalità terapeutiche, da erogare con oneri a carico dello stesso Servizio sanitario regionale.

Ulteriori misure di carattere sanitario e sociale, non collegate alla pandemia da COVID, sono state inserite nella **legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)**: si tratta di un contributo straordinario al Comune di Pordenone, dell'importo di 9 milioni di euro sul triennio 2022-2024, per la progettazione e realizzazione di una residenza per anziani; un contributo straordinario di 500 mila euro per l'anno 2022 all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale per la progettazione e realizzazione di una residenza protetta per anziani disabili; un contributo straordinario di 88 mila euro per l'anno 2022 all'IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste per la realizzazione di un centro residenziale di cure palliative pediatriche a elevata complessità assistenziale.

Nel corso dell'anno, in diverse occasioni, si sono previsti interventi di modifica della **legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia)**, riguardanti l'introduzione della contabilità economico patrimoniale e il funzionamento degli organi di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)<sup>1</sup>.

Infine, con l'articolo 8, comma 7, della **legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024)**, si è rimodulato il termine di adeguamento all'obbligo di rispetto della distanza minima di 500 metri da luoghi sensibili, da parte di sale da gioco e sale scommesse, previsto inizialmente in 5 anni dalla

---

<sup>1</sup> Cfr.: articolo 8 articolo 8, comma 35 della legge regionale 13/2021 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023); articolo 8, commi da 5 a 9, della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali); articolo 8, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).

data di entrata in vigore della legge regionale 26/2017, e ora allineato alla scadenza delle concessioni governative attualmente in essere, al momento fissata al 20 marzo 2022, fatte salve eventuali ulteriori proroghe.

### **1.3.3 - Politiche per il territorio, l'ambiente e le infrastrutture**

Nel corso del 2021, in materia di territorio, ambiente e infrastrutture, è stata approvata la legge n. 20 che ha modificato la disciplina vigente in materia di parchi e riserve naturali regionali.

La legge regionale **26 novembre 2021, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006)**, è una norma di modifica della legislazione vigente in materia di parchi e riserve naturali regionali, nell'ottica di semplificazione e di adeguamento alle modifiche intervenute in materia nel corso degli anni. L'obiettivo della legge è la salvaguardia delle aree naturali protette insistenti in Regione e la tutela della biodiversità degli ambienti naturali attraverso la predisposizione di un quadro normativo coerente ed organico. In tal senso risulta di particolare rilievo l'inserimento nella legge regionale 42/1996 della rete ecologica europea Natura 2000 la cui gestione viene attribuita ai parchi ed alle riserve naturali, così come lo sviluppo del marchio di qualità quale elemento distintivo e di riconoscimento dell'assolvimento dei requisiti di rispetto dell'ambiente e della biodiversità.

Ulteriori modifiche attengono ai meccanismi di composizione e nomina degli organi, come l'introduzione della Giunta esecutiva, le modifiche alla composizione del Comitato tecnico scientifico, agli strumenti di pianificazione, limitati a quelli che si sono rivelati necessari nella prassi applicativa, e ai procedimenti amministrativi come l'iter di approvazione dei regolamenti di parchi e riserve. Nella disciplina dei parchi comunali e intercomunali si prevede la concentrazione in un unico procedimento integrato dell'attività pianificatoria e ambientale della Regione e viene inserito un nuovo capo dedicato ai trasferimenti e incentivi a favore delle aree naturali con il quale sono introdotte importanti norme contributive, in parte già compiutamente disciplinate ed in parte da integrare con atti amministrativi specifici.

### **1.3.4 - Politiche in materia di autonomie locali e di sicurezza**

#### **Autonomie locali**

Con la Legge di stabilità 2021 sono stati stanziati oltre 580 milioni di euro a favore dei 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia. Sono stati inoltre stanziati quasi 200 milioni di euro per investimenti pubblici, per costruire nuove scuole, asili, infrastrutture, strade, nuova viabilità, per permettere il rilancio economico della Regione dopo il 2020 segnato dalla pandemia.

La Regione si è impegnata inoltre nella gestione degli oltre 40 milioni di euro trasferiti dallo Stato per far fronte alle conseguenze della crisi economica dovuta alla pandemia che si è riversata sulle entrate tributarie dei Comuni, garantendo in questo modo le attività e i servizi rivolti alle comunità locali.

A fine 2021 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra l'Amministrazione regionale e le Province autonome di Trento e Bolzano, che rappresenta un importante accordo di collaborazione sul tema strategico dei tributi locali, puntando al rafforzamento dell'autonomia speciale nei rapporti con lo Stato. L'accordo prevede oltre alla consultazione, la reciproca inclusione negli organismi di partecipazione, il confronto e la collaborazione a presidio degli impatti delle politiche statali sulla finanza locale, con particolare riguardo al tema dei tributi. Un importante obiettivo della Regione è infatti la redazione e l'approvazione della legge regionale sui tributi locali immobiliari, materia su cui hanno già legiferato le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il percorso è iniziato nel 2021 con la definizione del programma di massima che vede coinvolto il sistema delle autonomie locali, attraverso un comitato tecnico e la regia di un tavolo di concertazione con i soggetti pubblici e privati interessati dalla riforma.

#### **Politiche di sicurezza**

La **legge regionale 8 aprile 2021, n. 5** è intervenuta in modo integrale e sistematico in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale, sia introducendo il principio di sicurezza integrata, sia perseguendo il principale obiettivo di innovare i modelli organizzativi e gli strumenti operativi, per garantire migliore qualità nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, oltre che uniformità sul territorio regionale. La Regione ha inteso dare ai cittadini risposte più adeguate in tema di sicurezza, in un contesto dove i dati statistici descrivono il Friuli Venezia Giulia come una regione sicura, con un calo costante dei reati tradizionali, ma al contempo un costante aumento di quelli informatici, dovuto alla diffusione e all'uso delle tecnologie digitali nelle normali attività della vita quotidiana.

Nel nuovo quadro di una sicurezza integrata si prevede un collegamento costante delle forze di Polizia locale con tutte le forze di Polizia statale, ma anche con altri soggetti istituzionali, pubblici e privati, per poter garantire il controllo del territorio e il massimo della sicurezza percepita sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Lo stanziamento di 10 milioni di euro per la sicurezza comprende i fondi alle Polizie locali

e alle forze di Polizia statali, al fine di migliorare l'efficienza dei corpi, i contributi alle famiglie per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza e di porte blindate e, infine, i progetti per prevenire le nuove forme di criminalità come le frodi informatiche, informando i cittadini su come evitare le sempre più attuali trappole del web.

Nel 2021, oltre al potenziamento dei Corpi e servizi di Polizia locale e all'implementazione della videosorveglianza, è stato stanziato un milione di euro a favore dei Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, per iniziative di sicurezza urbana e integrata a presidio del territorio e a supporto alla cittadinanza oltre che a sostegno della Polizia locale, anche attraverso l'utilizzo di personale degli istituti di vigilanza privata.

**Il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza integrata** per l'anno 2021 ha assegnato 300 mila euro in interventi di parte capitale per il potenziamento strumentale specialistico a favore dei Corpi di Polizia locale (ad esempio strumentazioni per attività investigative e tecnico scientifiche, anticontraffazione, per il controllo del falso documentale, per il controllo dell'autotrasporto professionale, per l'attività delle unità cinofile e per i droni); 500 mila euro per la realizzazione e l'adeguamento strutturale delle sedi e delle sale operative (ristrutturazione e adeguamento tecnologico e infrastrutturale) a favore dei Corpi di Polizia locale neo istituiti e ai Servizi di Polizia locale con almeno cinque operatori; 305 mila euro, in interventi di parte corrente, per le spese a favore dei Corpi di Polizia locale neo istituiti e ai Servizi di Polizia locale (manutenzione ordinaria degli impianti di videosorveglianza e di lettura targhe, degli automezzi, pagamento canoni e acquisto divise).

Sono stati inoltre erogati agli enti locali finanziamenti in materia di sicurezza per 2 milioni e 700 mila euro. Una parte dei fondi, pari a 500 mila euro di parte corrente, incrementati in corso d'anno per un totale di 615 mila euro, è stata destinata a progetti in materia di sicurezza della popolazione proposti dai Comuni singoli e associati riguardanti varie linee di attività tra cui lo sviluppo e la crescita del senso civico cittadino, l'educazione e il rispetto verso il bene comune e il proprio territorio, la promozione e la valorizzazione del decoro urbano.

### 1.3.5 - Politiche per la famiglia e per i giovani

Il 2021 è stato l'anno della Legge Quadro sulla famiglia: un percorso di semplificazione normativa che dota il Friuli Venezia Giulia di un insieme organico di misure che si fondano su un principio che considera la famiglia nucleo generativo della società.

La **legge 10 dicembre 2021 n.22** "Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità" ha realizzato un quadro unitario di azioni strutturali sul tema della natalità e della genitorialità e, più in generale della famiglia, superando le previgenti leggi regionali di settore, quali la legge regionale 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità", la legge regionale 7/2018 "Crescere in Friuli Venezia Giulia: armonizzare le politiche regionali per il benessere di bambini e adolescenti", la legge regionale 5/2012 "Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità", la legge regionale 24/2004 "Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare", la legge regionale 17/2017 "Modifiche alla legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo", le disposizioni in materia di pari opportunità inserite all'interno della legge regionale 12/2006 "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. (art. 7, commi 8 e 8 bis)".

Con la **legge regionale 9 giugno 2021 n.9** "Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG", viene promossa la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale sostenendo la permanenza, il rientro e l'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate.

La legge prevede misure economiche a favore delle giovani professionalità altamente specializzate a titolo di sostegno al reperimento e al mantenimento di un'adeguata sistemazione abitativa sul territorio regionale. Sono previsti altresì incentivi a favore dei datori di lavoro per la realizzazione di interventi di redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate.

## 1.4 - ASPETTI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE NELL'ANNO 2021

Le elaborazioni che seguono si riferiscono alla tabella 1 riportata in appendice che contiene le informazioni di dettaglio relative alle leggi approvate nel corso del 2021.

### 1.4.1 - Dimensioni fisiche delle leggi

**Anno 2021 - La produzione normativa espressa in leggi, articoli, commi e caratteri, ripartita secondo i soggetti titolari dell'iniziativa**

Indicatore Dimensionale	Totali	Consiglio	Giunta	Mista
Leggi	25	6	17	2
Articoli	641	60	504	77
Commi	3.101	155	2.810	136
Caratteri	1.454.052	72.896	1.299.976	81.180

Il 2021 ha visto l'approvazione di 25 leggi contro le 27 del 2020.

Nel confronto con il 2020 i dati dimensionali della produzione legislativa registrano tuttavia valori in moderato incremento rispetto a tutti gli indicatori dimensionali presi in considerazione: numero di articoli (da 513 a 641, con un incremento del 25%), numero di commi (da 2.092 a 3.101, con un incremento del 48%) e numero di caratteri (da 1.015.233 a 1.454.052, con un incremento del 43%).

**Anno 2021 - Dimensioni medie degli articoli, dei commi e dei caratteri**

Livello dimensionale	Quantità
N. medio articoli per legge	26
N. medio commi per legge	124
N. medio caratteri per legge	58.162
N. medio commi per articolo	4,8
N. medio caratteri per comma	469

Rispetto al 2020 il numero medio di articoli per legge sale da 19 a 26, aumentano anche le dimensioni medie di commi e caratteri (il numero medio di commi passa da 77 a 124 e il numero medio di caratteri da 37.601 a 58.162).

Sale da 4,1 a 4,8 il numero medio di commi per articolo e scende invece leggermente il numero medio di caratteri per comma, che passa da 485 a 469.

## 1.4.2 - Distribuzione dell'iniziativa legislativa

### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. leggi	%
Giunta	16	64
Consiglio	6	24
Mista	3	12
Popolare	-	-
Totale	25	100

Si intendono di iniziativa mista le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa consiliare e giuntaale.

Il 2021 registra un incremento delle leggi di iniziativa consiliare: dalle 3 leggi del 2020 si passa a 6 leggi; anche il valore percentuale, pari al 24% del totale, è superiore a quello registrato nel 2020 (11%).

Anche nel 2021 sono maggioritarie le leggi di iniziativa della Giunta regionale, pari al 64% del totale, che comunque, scendono in valore percentuale rispetto al 2020 (78%). L'iniziativa mista è presente nella misura del 12% mentre l'iniziativa popolare risulta assente.

### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare secondo schieramento

	Schieramento	N. leggi	%
Consiglio	Maggioranza	3	50
	Opposizione	-	-
	Trasversale	2	33
	Comune	1	17
	Totale	6	100

Si intendono:

- di iniziativa trasversale, le leggi derivanti da un unico progetto di legge sottoscritto da consiglieri di maggioranza e di opposizione, nonché gli stralci quando non siano stati abbinanti all'esame di altri progetti di legge;
- di iniziativa comune, le leggi derivanti dal concorso di più progetti di legge di iniziativa della maggioranza e dell'opposizione.

La percentuale delle leggi approvate di iniziativa della maggioranza passa dal 67% del 2020 al 50%.

Non è stata approvata alcuna legge di iniziativa dell'opposizione mentre è presente l'iniziativa trasversale.

**Anno 2021 - Distribuzione delle leggi di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori**

<b>Aggregazione dei presentatori</b>	<b>N. leggi</b>	<b>%</b>
Monogruppo	3	50
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	-	-
Trasversale	2	33
Comune	1	17
Totale	6	100

L'iniziativa di coalizione risulta assente mentre l'iniziativa di monogruppo si attesta al 50%, dal 67% del 2020.

### 1.4.3 - Macrosettori e materie

#### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi per macrosettore e per soggetto titolare dell'iniziativa

Macrosettore	Consiglio	Giunta	Mista	N. leggi	%
A - ordinamento istituzionale	-	4	-	4	16
B - sviluppo economico e attività produttive	3	1	1	5	20
C - territorio, ambiente e infrastrutture	-	1	1	2	8
D - servizi alle persone e alla comunità	3	5	1	9	36
E - finanza regionale	-	5	-	5	20
Totale	6	16	3	25	100

La classificazione si avvale dello schema adottato nel Rapporto sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione Europea, curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati in collaborazione con le amministrazioni delle Assemblee legislative regionali; tale schema è altresì adottato, con lievi variazioni, in tutti i Rapporti regionali sulla legislazione, consentendo un'elaborazione omogenea e un confronto dei dati delle diverse Regioni. La classificazione è stata operata in base a un criterio di prevalenza.

Nel 2021 il macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità risulta il più interessato dalla produzione legislativa con 9 leggi approvate e un peso del 36% sulla produzione totale: nel 2020 le leggi in questo macrosettore erano state 5 (con un peso del 18% sul totale). Segue il settore dello Sviluppo economico e attività produttive con 5 leggi approvate e un peso del 20% sulla produzione totale: nel 2020 le leggi in questo macrosettore erano state 3 (con un peso dell'11% sul totale).

Tra i rimanenti macrosettori, rispetto al 2020, si registra una diminuzione della produzione legislativa nei settori della Finanza regionale, Territorio, ambiente e infrastrutture, mentre il settore dell'Ordinamento istituzionale rimane invariato.

La produzione legislativa di iniziativa del Consiglio è distribuita tra i macrosettori dello Sviluppo economico e attività produttive e dei Servizi alle persone e alla comunità.

La produzione legislativa di iniziativa giuntale è maggiore invece nei settori della Finanza regionale, macrosettore che comunque sconta la presenza di 5 provvedimenti "necessari" in materia di bilancio (legge di stabilità, legge collegata alla manovra di bilancio, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), dei Servizi alle persone e alla comunità e dell'Ordinamento istituzionale.

## Anno 2021 - Distribuzione delle leggi per materia e per soggetto titolare dell'iniziativa


Macrosettore		Materia	Iniziativa	Leggi
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	A1	Organi della regione	Giunta	1
	A3	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Giunta	1
	A5	Enti locali e decentramento	Giunta	1
	A7	Multimateria	Giunta	1
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	B1	Artigianato	Consiglio	1
	B8	Turismo	Consiglio	1
	B13	Multimateria	Giunta	1
			Consiglio	1
Mista	1			
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	C2	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Mista	1
	C9	Multimateria	Giunta	1
SERVIZI ALLE PERSONE E ALLA COMUNITÀ	D1	Tutela della salute	Consiglio	1
	D3	Servizi sociali e assistenza	Consiglio	1
	D8	Beni e attività culturali	Giunta	2
	D13	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)	Giunta	1
			Consiglio	1
D14	Multimateria	Giunta	2	
		Mista	1	
FINANZA REGIONALE	E1	Bilancio	Giunta	5

Nell'anno 2021 il maggior numero di interventi ha riguardato le materie Servizi alle persone e alla comunità, con 5 provvedimenti della Giunta, 3 del Consiglio, 1 di iniziativa Mista, e Sviluppo economico e attività produttive, con 3 provvedimenti del Consiglio, 1 della Giunta, 1 di iniziativa Mista.

## 1.4.4 - Commissioni referenti

### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi per Commissione referente

Commissioni	N. leggi
<b>I e I integrata</b> FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	5+5 int
<b>II</b> SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	5
<b>III</b> SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	2
<b>IV</b> TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	1
<b>V</b> AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI RAPPORTI INTERNAZIONALI, CULTURA E SPORT	5
<b>VI</b> ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, IMMIGRAZIONE	2



Si intende per I Commissione integrata la I Commissione, integrata dai Presidenti delle altre Commissioni. La I Commissione integrata esamina in via generale e approva le leggi relative alla manovra di bilancio (legge di stabilità, legge collegata, bilancio di previsione, legge di assestamento, rendiconto), previo esame per le parti di competenza delle altre Commissioni.

La I Commissione ha approvato il maggior numero di leggi: 10, pari al 40% del totale.

Seguono la II Commissione e la V Commissione, che hanno approvato 5 leggi, la III Commissione e la VI Commissione con 2 leggi ciascuna.

Rispetto al 2020 aumenta il numero di leggi approvate dalla II Commissione (da 4 a 5), dalla III Commissione (da 1 a 2) e dalla VI Commissione (da 1 a 2). Diminuisce il numero delle leggi approvate dalla IV Commissione (da 4 a 1) e dalla V Commissione (da 6 a 5).

## 1.4.5 - Durata dell'iter istruttorio

Anno 2021- Durata dell'iter istruttorio per classi di ampiezza in giorni e per soggetto titolare di iniziativa

Classi di ampiezza in giorni	N° leggi Consiglio		N° leggi Giunta		N° leggi di iniziativa mista		N° complessivo leggi	
	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo	Iter formale	Iter effettivo
da 1 a 30	1	1	6	15	\	1	7	17
da 31 a 90	\	1	10	1	3	2	13	4
da 91 a 180	2	2	\	\	\	\	2	2
da 181 a 360	1	\	\	\	\	\	1	\
oltre 360	2	2	\	\	\	\	2	2
Totale	6	6	16	16	3	3	25	25

Si intende per:

- iter formale, il periodo di tempo che intercorre tra l'assegnazione del progetto di legge alla competente Commissione referente e la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;
- iter effettivo, il periodo che decorre dall'inizio dell'esame nella competente Commissione referente fino alla definitiva approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Nel corso del 2021 la durata media dell'iter formale dei progetti di legge è stata di 121 giorni mentre è di 90 giorni la durata media dell'iter effettivo. La durata media dei procedimenti legislativi è dunque triplicata rispetto al 2020 a causa del fatto che due progetti di legge hanno avuto iter di molto superiori a 360 giorni.

Si è concluso entro 30 giorni l'iter formale di 7 progetti di legge su 25 (il 28% del totale). Mentre nel 2020 tale risultato è stato raggiunto dal 63% dei progetti di legge.

Dei progetti di legge d'iniziativa della Giunta regionale circa il 37% è stato approvato a seguito di iter formale concluso entro 30 giorni e il restante 63%, comunque, entro 90 giorni. Le percentuali nel 2020 sono state rispettivamente dell'67% e del 29%.

Per quanto riguarda i progetti di legge d'iniziativa del Consiglio regionale, l'iter istruttorio si distribuisce abbastanza equamente tra la durata di 180 giorni e quella superiore ai 360 giorni.

Si conferma la maggiore speditezza nell'approvazione dei progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale.

**Anno 2021 - Numero di leggi per classi numeriche di sedute dedicate in fase di Commissione e di Assemblea**

<b>Classi numeriche di sedute</b>	<b>Commissione: leggi/sedute</b>	<b>Assemblea: leggi/sedute</b>
0	\	\
da 1 a 2	15	18
da 3 a 4	10	1
da 5 a 6	0	2
oltre 6	0	4

Per quanto riguarda il tempo delle sedute dedicate all'attività legislativa è opportuno segnalare che, di norma, le sedute di Assemblea si riferiscono a mezza giornata, in quanto si dividono in seduta antimeridiana e seduta pomeridiana, mentre quelle di Commissione possono durare l'intera giornata.

Nel 2021, sono stati esaminati in non più di 2 sedute il 60% dei progetti di legge in Commissione e il 72% in Assemblea.

**Anno 2021 - Numero di leggi per classi numeriche di ore dedicate in Commissione e in Assemblea**

<b>Classi numeriche di ore</b>	<b>Commissione: leggi/ore</b>	<b>Assemblea: leggi/ore</b>
0	\	\
da 1 a 5	17	18
da 6 a 10	7	1
da 11 a 20	1	2
oltre 20	0	4

Nel 2021 la percentuale dei progetti di legge che le Commissioni hanno esaminato dedicando al massimo 5 ore è pari all'68% del totale, percentuale che scende, dunque, rispetto a quella del 2020, pari al 85%.

La percentuale dei progetti di legge che nel 2021 l'Assemblea ha esaminato dedicando al massimo 5 ore è pari al 72%, ed è superiore a quella registrata nel 2020, pari al 63% del totale.

**Anno 2021 - Numero medio di sedute e di ore di trattazione delle leggi in Commissione e in Assemblea**

<b>Media sedute Commissione/legge</b>	2,08
<b>Media sedute Assemblea/legge</b>	2,76
<b>Media ore Commissione/legge</b>	4,56
<b>Media ore Assemblea/legge</b>	8,32

Nel 2021 l'esame di progetti di legge in Commissione ha richiesto, in media, due sedute con un risultato maggiore rispetto a quello registrato nel 2020 (1,6 sedute).

L'esame in Assemblea ha richiesto in media 2,76 sedute, valore leggermente superiore alla media delle sedute che sono state necessarie nel 2020 (2,44 sedute).

L'iter di esame dei provvedimenti in Commissione è durato in media 4,56 ore, valore maggiore rispetto a quello riscontrato nel 2020, pari a 3,52 ore.

La durata media dell'iter in Assemblea è stata di 8,32 ore, maggiore rispetto a quella del 2020, pari a 7 ore.

Anche nel 2021, analogamente ai due anni precedenti, la durata media dei lavori di Commissione (misurata in ore/legge) è decisamente inferiore alla durata in Assemblea (pari al doppio).


## 1.4.6 - Attività emendativa in Commissione e in Assemblea

### Anno 2021 - Volume ed esiti degli emendamenti distinti per sede di trattazione

Esito	Commissione	Assemblea	Commissione + Assemblea
	N. emendamenti	N. emendamenti	N. emendamenti
<b>Approvati</b>	135	551	686
<b>Respinti o ritirati</b>	17	1180	1197
<b>Totale presentati</b>	152	1731	1883

Anche nel 2021 si conferma la tendenza dei titolari dell'iniziativa legislativa a presentare gli emendamenti in Aula piuttosto che nelle Commissioni: si tratta, infatti, di quasi il 92% del totale degli emendamenti relativi ai progetti di legge approvati. Tale percentuale è analoga a quella registrata nel 2020 (91%).

### Anno 2021- Esiti dell'attività emendativa per sede di trattazione



Nel 2021 la percentuale degli emendamenti presentati in Commissione che sono stati approvati è pari all'88,8% del totale e risulta leggermente aumentata rispetto a quella osservata nel 2020 che è stata pari all'87,5%.

In Assemblea la percentuale degli emendamenti approvati rispetto al totale dei presentati è pari al 31,8%, inferiore a quella registrata nel 2020 che è risultata pari al 35,6%.

**Anno 2021- Attività emendativa in Commissione, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo**

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
<b>Presentati</b>	75	48	20	9	152
<b>Approvati</b>	74	47	5	9	135
<b>% di successo</b>	98,67%	97,92%	25%	100%	88,82%

**Anno 2021 - Attività emendativa in Assemblea, con l'indicazione dei presentatori e del tasso di successo**

	Giunta	Maggioranza	Opposizione	Comuni	Totale
<b>Presentati</b>	248	246	1213	24	1731
<b>Approvati</b>	203	186	142	20	551
<b>% di successo</b>	81,85%	75,61%	11,71%	83,33%	31,83%

Nel 2021, come negli anni precedenti, oltre il 90% degli emendamenti ai progetti di legge è stato presentato in Assemblea e questa è la sede emendativa preferita in particolare dall'Opposizione e dalla Maggioranza.

Analogamente a quanto accaduto nel 2020 anche nel 2021 gli emendamenti presentati dalla Giunta regionale sono stati quasi tutti approvati: la quasi totalità in Commissione e più dell'80% in Assemblea.

La Maggioranza consiliare ha ottenuto in Commissione l'approvazione di quasi la totalità degli emendamenti presentati (97,92%), e di gran parte di quelli presentati in Assemblea (75,61%).

Gli emendamenti presentati dall'Opposizione nel 2021 sono stati approvati in una percentuale del 25% in Commissione e di quasi il 12% in Assemblea. Nel 2020 in Commissione nessun emendamento presentato dall'Opposizione era stato approvato, mentre il successo degli emendamenti presentati in Assemblea era stato pari al 9,5%.

### 1.4.7 - Modalità di approvazione in Assemblea

Anno 2021- Distribuzione delle leggi in base alle modalità di approvazione: esito della votazione, interventi modificativi, presenza di atti di indirizzo

	Modalità	N. leggi	%
<b>Esito della votazione</b>	Approvazione all'unanimità	6	24
	Approvazione a maggioranza	19	76
<b>Interventi modificativi</b>	Con emendamenti	24	96
	Senza emendamenti	1	4
<b>Presenza di atti di indirizzo</b>	Con ordini del giorno	18	72
	Senza ordini del giorno	7	28

La percentuale di progetti di legge approvati all'unanimità nel corso del 2021 rispetto al totale è pari al 24%. Tale percentuale è inferiore rispetto a quella osservata nel 2020, pari al 37% del totale.

Come nel 2020, anche nel 2021 il 96% dei progetti di legge approvati è stato emendato. Si osserva che tale percentuale aumenterebbe al 100% qualora si escludesse dalla base di calcolo la legge di approvazione del bilancio, per la quale non è prevista la presentazione di emendamenti.

Nel 2021, il 72% delle leggi è accompagnato da ordini del giorno con un valore percentuale analogo a quello del 2020 (74%).

Si conferma anche la tendenza a presentare atti di indirizzo in numero più elevato nel corso dell'esame delle manovre di bilancio.

### 1.4.8 - Rinvio ad atti non legislativi

La segnalazione dei rinvii contenuti nelle leggi ad atti non legislativi è diretta a verificare la tendenza del legislatore ad avvalersi dello strumento della “delegificazione”, qui utilizzato in senso atecnico, per indicare l’effetto di semplificazione e alleggerimento del corpus legislativo.

#### Anno 2021 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi

N. leggi	Leggi con rinvii	Totale rinvii	% di Leggi con rinvii	N. medio di rinvii per legge
25	18	72	72%	4

Si intendono per atti non legislativi i regolamenti di attuazione o altri atti di implementazione (ad es.: direttive, linee guida, piani, programmi) aventi comunque un contenuto “regolativo”, diretto a completare la disciplina legislativa.

Tanto più alto è il numero di leggi che contengono rinvii, tanto più ampio è il fenomeno della “delegificazione”: nel 2021 il 72% delle leggi contiene rinvii ad atti non legislativi, dato superiore al 67% registrato nel 2020; aumenta anche, in maniera decisa, il numero medio di rinvii per legge (ovvero il rapporto tra numero totale dei rinvii e numero delle leggi che operano i rinvii medesimi), pari a 4, rispetto ai 2,5 del 2020.

#### Anno 2021 - Leggi che rinviano ad atti non legislativi prevedendo il parere delle Commissioni consiliari permanenti

N. leggi	Leggi con parere della Commissione	Totale pareri della Commissione	% di leggi con parere della Commissione	N. medio di pareri della Commissione per legge
25	7	10	28%	1,43

Diminuisce il grado di coinvolgimento delle Commissioni nell’attuazione delle leggi: la percentuale di leggi che prevedono il parere di una Commissione consiliare è del 28%, contro il 41% del 2020; scende anche il numero medio di pareri per legge, pari a 1,43, contro i 2 del 2020.

### 1.4.9 - Istituzione di organismi collegiali

#### Anno 2021 - Leggi che prevedono l'istituzione di organismi collegiali

N. leggi	Leggi istitutive di organismi collegiali	Totale organismi collegiali
25	8	10

Aumenta il numero di leggi istitutive di organismi collegiali: 8, contro le 4 del 2020. Aumenta anche il numero di organismi istituiti (10 contro 4 nel 2020).

### 1.4.10 - Entrata in vigore

#### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi rispetto alle modalità di entrata in vigore

N. leggi	Leggi con entrata in vigore ordinaria	Leggi con entrata in vigore anticipata	Leggi con entrata in vigore posticipata
25	7	18	0

Le leggi sono state classificate a seconda della previsione di un'entrata in vigore ordinaria, ovvero il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto; anticipata, ovvero con entrata in vigore alla data della pubblicazione o il giorno successivo; posticipata, con entrata in vigore successiva ai quindici giorni dalla pubblicazione.

Diminuiscono di poco in percentuale, rispetto al 2020, le leggi con entrata in vigore anticipata: il 72% contro il 74%.

Nessuna legge ha previsto l'entrata in vigore successiva ai quindici giorni ordinariamente previsti dallo Statuto, mentre nel 2020 tali leggi sono state 4.

### 1.4.11 – Abrogazioni

#### Anno 2021 - Numero delle leggi recanti abrogazioni

<b>Totale leggi</b>	<b>Leggi recanti abrogazioni</b>
25	12

#### Anno 2021 - Saldo della produzione legislativa

<b>Leggi</b>	<b>N.ro</b>
Approvate	25
Integralmente abrogate	14
Saldo	+ 11

#### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi rispetto alla tipologia di abrogazione recata

<b>TIPOLOGIA DI ABROGAZIONE</b>	<b>N. leggi</b>
Solo abrogazioni integrali	2
Solo abrogazioni parziali	8
Abrogazioni integrali e parziali	2

#### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi rispetto all'efficacia delle abrogazioni

<b>EFFICACIA</b>	<b>N. leggi</b>
Solo efficacia immediata	10
Solo efficacia differita a data certa	0
Solo efficacia condizionata al verificarsi di un certo evento	1
Diversi regimi di efficacia	1

La rilevazione ha preso in esame le abrogazioni integrali e parziali, intendendo con le prime, l'abrogazione di intere leggi o di parti di leggi dirette a completare precedenti abrogazioni parziali, e con le seconde, l'abrogazione di parti di leggi, prendendo come unità di riferimento l'articolo.

Nel 2021 sono state 12 le leggi recanti disposizioni abrogative, rispetto alle 14 del 2020. Il saldo della produzione legislativa, inteso come differenza tra leggi approvate e leggi

integralmente abrogate, ha registrato al 31 dicembre 2021 un incremento di 11 leggi, decisamente inferiore al saldo positivo che si era registrato anche nel 2020, pari a 27 leggi.

## 1.4.12 - Natura della potestà legislativa

### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi rispetto alla natura della potestà legislativa

Potestà legislativa	N. leggi	%
primaria	13	52
concorrente	6	24
residuale	4	16
mista	2	8
delegata	-	-
integrativa attuativa	-	-
Totale	25	100

La classificazione è stata effettuata in base a un criterio di prevalenza significativa. Nell'impossibilità di individuare un titolo di competenza univoco, si è fatto ricorso alla categoria "mista".

La potestà primaria risulta la più esercitata, interessando il 52% del totale delle leggi.

L'uso della potestà primaria (articolo 4 dello Statuto) sommata alla potestà residuale (articolo 117, quarto comma, Cost.) dà una percentuale del 68%, che rappresenta di fatto la "potestà esclusiva" della Regione.

Rispetto al 2020 si registra un aumento del 12,5% della "potestà esclusiva" (dato 2020: primaria pari al 48%, residuale pari al 7,5%) e una diminuzione del 13% della potestà concorrente (esercitata per il 37% nel 2020).

### 1.4.13 - Tipologia della normazione

#### Anno 2021 - Distribuzione delle leggi per tipologia normativa e per soggetto titolare dell'iniziativa

Tipologia normativa	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Bilancio	-	5	-	5	20
Istituzionale	-	2	-	2	8
Settore	4	6	1	11	44
Intersettoriale	1	3	2	6	24
Manutenzione	-	-	-	-	4
Europea	-	-	-	-	4
Provvedimento	1	-	-	1	4
Totale	6	16	3	25	100

Le tipologie normative utilizzate si basano sulle seguenti definizioni:

- leggi di bilancio: i provvedimenti attraverso cui si sviluppa il ciclo di gestione del bilancio; nel 2021 rilevano in questo senso: le leggi di rendiconto (n. 11), di assestamento (n. 13), la legge collegata alla manovra di bilancio (n. 23), la legge di stabilità (n. 24), la legge di bilancio (n. 25);
- legge europa: la legge approvata annualmente ai sensi della legge regionale 10/2004 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea". Non vi rientrano eventuali altre leggi che contengano disposizioni attuative di obblighi comunitari;
- leggi istituzionali: le leggi concernenti l'organizzazione istituzionale della Regione o una disciplina istituzionale a carattere generale (es. disciplina generale delle nomine, semplificazione amministrativa) ovvero istitutiva di singoli enti;
- leggi di settore: le leggi che incidono su ambiti specifici dell'ordinamento o che siano dirette a definire strumenti amministrativi o finanziari per l'attuazione di politiche settoriali. Le leggi di settore sono classificate come tali se il loro contenuto innovativo prevale sulla mera manutenzione normativa;
- leggi intersettoriali: le leggi che interessano più materie o settori dell'ordinamento;
- leggi di manutenzione: le leggi che contengono disposizioni di puntuale correzione, modifica, integrazione della normativa vigente senza innovarla o sostituirla completamente o sostanzialmente;
- leggi provvedimento: le leggi che contengono disposizioni puntuali previste appositamente per singoli soggetti, eventi determinati o situazioni specifiche.

#### 1.4.14 - Dimensioni astratte di contenuto

Anno 2021- Distribuzione delle leggi secondo le dimensioni astratte di contenuto e per soggetto titolare dell'iniziativa

Estensione	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Generale	-	6	-	6	24
Settoriale	3	9	3	15	60
Microsezionale	3	-	-	3	12
Individuale	-	1	-	1	4
Totale	6	16	3	25	100

La dimensione astratta di contenuto fa riferimento all'estensione della platea dei soggetti ai quali le leggi sono dirette. La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- leggi a carattere generale: dirette potenzialmente a tutti i soggetti dell'ordinamento giuridico;
- leggi a carattere settoriale: regolano attività o soddisfano interessi di gruppi o entità composite;
- leggi a carattere individuale: esplicano i loro effetti nei confronti di un unico soggetto;
- leggi a carattere microsezionale: riguardano l'interesse di gruppi ben definiti.

La dimensione di contenuto generale ha riguardato il 24% delle leggi del 2021 (in diminuzione rispetto al 2020: 33%), mentre le leggi a contenuto settoriale sono di poco aumentate rispetto al 2020, passando dal 59% al 60%. Nel 2021, 3 leggi sono a carattere microsezionale, mentre non erano presenti sia nel 2020 che nel 2019. Le leggi a carattere individuale passano dall' 8% nel 2020 al 4%, dimezzando in numero assoluto (da 2 nel 2020 a 1 nel 2021).

### 1.4.15 - Tecnica redazionale

#### Anno 2021 - Distribuzione della produzione legislativa rispetto alla tecnica redazionale e al soggetto titolare dell'iniziativa

Tecnica redazionale	Consiglio	Giunta	Mista	Totale leggi	%
Testo nuovo	4	7	1	12	48
Novella	1	3	1	5	20
Testo misto	1	6	1	8	32
Totale	6	16	3	25	100

La classificazione si basa sulle seguenti definizioni:

- testo nuovo: testi normativi anche solo in parte nuovi;
- novella: testi normativi contenenti esclusivamente modifiche di testi normativi previgenti;
- testo misto: testi normativi contenenti disposizioni nuove e di modifica di testi normativi previgenti.

Prevale l'utilizzo della tecnica redazionale del testo nuovo che interessa il 48% delle leggi, la tecnica della novella interessa il 20% delle leggi, quella del testo misto il 32%, mentre nel 2020 prevaleva con il 48% la tecnica del testo misto.

Si segnalano 4 leggi regionali che contengono discipline organiche e di riordino:

- Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa).
- Legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale.
- Legge regionale 6 agosto 2021, n. 12 Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori.
- Legge regionale 22 ottobre 2021, n. 15 Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale.

### **1.4.16 - Aspetti qualitativi della legislazione**

Il Consiglio regionale da tempo dedica attenzione alla qualità della legislazione. Un'esigenza espressamente affermata nella legge regionale 17/2007 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia", che, all'articolo 8, comma 1, lettera k), pone in capo al Consiglio regionale il compito di assicurare, anche attraverso propri organi interni, la qualità della produzione legislativa. Tale obiettivo trova poi concreta attuazione nel Regolamento interno del Consiglio, che, all'articolo 138 quinquies, comma 2, lettera f), attribuisce al Rapporto annuale della legislazione il compito di dare evidenza, in particolare, dei risultati dell'attività legislativa in termini di qualità delle leggi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione, nonché alla loro efficacia ai fini della semplificazione e del riordino della legislazione, in applicazione del principio della certezza del diritto.

La legge regionale 1/2020 "Semplifica FVG 2020" all'articolo 5 ribadisce l'obiettivo del miglioramento della "qualità della produzione legislativa in termini di omogeneità, semplicità, chiarezza, proprietà della formulazione e di efficacia ai fini della semplificazione e del riordino normativo".

In attuazione quindi del mandato conferito dalla legge regionale 17/2007 e con riferimento ai parametri indicati nel Regolamento interno, sono stati individuati due criteri di valutazione della qualità legislativa: la qualità redazionale e la qualità tecnica.

La qualità redazionale si riferisce al rispetto delle tecniche di produzione legislativa e all'utilizzo di un linguaggio che risulti comprensibile ai destinatari delle norme. La qualità tecnica individua l'efficacia del testo a realizzare risultati di semplificazione normativa e amministrativa.

Fatto 100 il valore della qualità totale, si è convenuto di attribuire lo stesso peso ai due profili della qualità redazionale e tecnica ( $p=50$ ).

All'interno dei profili, il peso dei parametri di qualità è stato distribuito diversamente secondo un assunto convenzionale che privilegia, per la qualità redazionale, l'omogeneità di contenuto, nonché la chiarezza, semplicità e proprietà di formulazione, mentre per la qualità tecnica, l'efficacia del testo ai fini della semplificazione normativa e del riordino, nonché della semplificazione amministrativa.

L'apporto dei singoli parametri alla costruzione degli indici di qualità è stato individuato nell'alternativa secca adeguatezza/non adeguatezza ovvero presenza/assenza. Ai poli negativi dell'alternativa è stato attribuito un peso nullo e ai poli positivi pesi differenziati: omogeneità  $p=20$ ; semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione  $p=30$ ; semplificazione normativa e riordino  $p=35$ ; semplificazione amministrativa  $p=15$ .

È stata quindi definita una scala di qualità totale, graduata in 5 classi: molto bassa, bassa, media, alta, molto alta.

Di seguito si fornisce la chiave di lettura dei singoli parametri di qualità adottati.

- **Omogeneità di contenuto** - richiede che la legge tratti una sola materia o materie tra loro logicamente connesse. Il giudizio è effettuato secondo un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione** - richiedono che la legge risulti comprensibile ai suoi destinatari. Il parametro si scompone in una pluralità di aspetti diversi, che investono tanto la struttura dell'atto quanto l'articolazione interna del suo contenuto e la scelta dei termini e delle parole più adatte a esprimerlo. Anche qui il giudizio viene effettuato con un criterio di prevalenza significativa.
- **Semplificazione normativa** - ricorre in caso di:
  - adozione di leggi meramente abrogative di normative superate, implicitamente abrogate o non più operanti;
  - raccolta della disciplina concernente una stessa materia in un unico testo con finalità di riordino, con contestuale abrogazione della disciplina previgente;
  - delegificazione, ovvero trasferimento della disciplina normativa di dettaglio e procedimentale di una determinata materia o attività dalla sede legislativa a quella regolamentare o a disposizioni contenute in atti di pianificazione o altri atti amministrativi di natura sostanzialmente regolamentare.
- **Semplificazione amministrativa** - ricorre in caso di leggi che introducono la semplificazione di procedimenti amministrativi o comunque recano interventi che si traducono in una maggiore efficienza dell'azione amministrativa rispetto alla situazione previgente.

Sono state considerate sotto il profilo qualitativo 20 delle 25 leggi approvate, escludendo le leggi di approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione, nonché la legge di assestamento del bilancio che, per il loro contenuto, non si prestano a essere valutate, nonché la legge di stabilità e la legge collegata alla manovra di bilancio, per le quali è stata svolta, a parte, un'analisi che riguarda il loro profilo dimensionale.

## Anno 2021 - Dati sintetici della qualità legislativa

### Qualità redazionale

	Omogeneità		Semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione	
	adeguata	non adeguata	adeguata	non adeguata
N. leggi	20	-	19	1
% sul totale	100	-	95	5

### Qualità tecnica

	Semplificazione normativa		Semplificazione amministrativa	
	presente	assente	presente	assente
N. leggi	7	13	1	19
% sul totale	35	65	5	95

## Anno 2021 - Distribuzione delle leggi per classi di qualità

Classi di qualità	N. leggi	%
molto bassa (0-15)	-	-
bassa (20-35)	1	5
media (45-55)	12	60
alta (65-80)	-	-
molto alta (85-100)	7	35
Totale	20	100

Delle 20 leggi valutate, il 95% risulta adeguato con riferimento al parametro della semplicità, chiarezza e proprietà di formulazione (era il 95,5% nel 2020), il 100% risulta adeguato rispetto al parametro dell'omogeneità (era il 91% nel 2020).

In ordine alla qualità tecnica, le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione normativa sono il 35% (18% nel 2020), mentre le leggi valutate con caratteristiche di semplificazione amministrativa sono il 5% (23% nel 2020).

Rispetto alla distribuzione per classi di qualità, 12 leggi si collocano nella fascia media (60%), 7 leggi nella fascia molto alta (35%), 1 legge nella fascia bassa (5%), nessuna legge nelle fasce alta e molto bassa, mentre erano, rispettivamente, 2 e 1 nel 2020.

Considerando la qualità legislativa nel suo complesso, rispetto all'anno 2020, si rileva l'aumento delle leggi collocate in fascia molto alta, che passano dal 18% al 35%, e si nota una diminuzione delle leggi collocate in fascia media, che passano dal 64% al 60%.

### **1.4.17 - Leggi relative alla manovra di bilancio**

La legge di stabilità, la legge collegata alla manovra di bilancio e la legge di assestamento del bilancio sono strumenti strategici quanto a capacità d'innovare l'ordinamento normativo vigente, in ragione dei loro contenuti multisettoriali, della loro cadenza annuale, delle peculiari procedure cui sono assoggettate e della loro particolare valenza politico-istituzionale di fondamentali atti di attuazione e di modulazione del programma di governo regionale.

Anche limitarsi al solo esame del profilo dimensionale giustifica, di per sé, l'attenzione dovuta a tali provvedimenti che rappresentano una parte molto rilevante dell'attività del legislatore regionale, sia per la quantità delle materie trattate, sia per il numero delle disposizioni in essi contenute, sia ancora per il tempo dedicato al loro esame.

La significativa incidenza delle leggi in questione sulla produzione complessiva di ciascun anno non rappresenta un fenomeno nuovo nella nostra Regione e nella legislazione regionale in generale.

Ai fini della valutazione dell'effettiva incidenza di tali leggi sulla produzione legislativa complessiva, le grandezze più significative da prendere in considerazione riguardano il numero dei commi e quello dei caratteri, mentre ha scarsa rilevanza la consistenza numerica degli articoli che, di norma, è limitata in quanto gli stessi vengono abitualmente riferiti ai grandi settori di competenza dell'Amministrazione regionale.

La tabella e il grafico seguenti presentano la situazione relativa al peso dimensionale in termini di articoli, commi e caratteri, sia in valori assoluti, sia in percentuale, sulla legislazione regionale dell'anno di riferimento, per tutte le leggi relative alla manovra di bilancio approvate nella X, nella XI e nella XII legislatura.

**Anno 2021 - Dimensioni delle leggi relative alla manovra di bilancio in articoli, commi e caratteri per gli anni 2008-2021**

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2021	Legge collegata (23/2021)	12	111	58.180						
	Legge di stabilità 2021 (24/2021)	15	602	241.736						
	Assestamento 2021 (13/2021)	16	634	265.970						
Totale 2021		43	1.347	565.886	641	3.101	1.454.052	6,71%	43,44%	38,92%
2020	Legge collegata (25/2020)	12	90	43.209						
	Legge di stabilità 2021 (26/2020)	16	607	263.881						
	Assestamento 2020 (15/2020)	16	261	118.121						
Totale 2020		44	958	425.211	513	2.092	1.015.233	8,58%	45,79%	41,88%
2019	Legge collegata (23/2019)	12	197	89.258						
	Legge di stabilità 2020 (24/2019)	16	617	264.836						
	Assestamento 2019 (13/2019)	17	508	221.063						
Totale 2019		45	1.322	575.157	618	2.898	1.276.547	7,28%	45,62%	45,06%
2018	Legge collegata (28/2018)	13	188	96.837						
	Legge di stabilità 2019 (29/2018)	18	511	223.716						
	Assestamento 2018 (20/2018)	17	353	148.532						
Totale 2018		48	1.052	469.085	467	2.740	1.253.668	10,28%	39,39%	37,42%
2017	Legge collegata (44/2017)	11	172	104.675						
	Legge di stabilità 2018 (45/2017)	16	814	303.606						
	Assestamento 2017 (31/2017)	16	561	247.541						
Totale 2017		43	1.547	655.822	838	3.859	1.721.247	5,13%	40,08%	38,10%
2016	Legge collegata (24/2016)	11	161	93.904						
	Legge di stabilità 2017 (25/2016)	15	590	266.572						
	Assestamento 2016 (14/2016)	13	709	292.400						
Totale 2016		39	1.460	652.876	769	4.073	1.876.383	7,6%	35,84%	34,79%
2015	Legge collegata (33/2015)	8	186	98.672						
	Legge di stabilità 2016 (34/2015)	10	351	139.699						
	Assestamento 2015	17	525	227.246						
Totale 2015		35	1.062	465.617	790	3.361	1.440.926	4,43%	31,60%	32,31%

Anno	Descrizione leggi	Leggi relative alla manovra di bilancio			Tutte le leggi			Incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale delle leggi		
		N. artt.	N. commi	N. caratteri	N. artt.	N. commi	N. caratteri	Su artt.	Su commi	Su caratteri
2014	Fin 2015 (LR 27/2014)	16	718	294.682						
	Assestamento 2014	16	528	217.984						
Totale 2014		32	1.246	512.666	693	2.961	1.278.476	4,61%	42,08%	40,09%
2013	Fin 2014 (LR 23/2013)	16	306	126.967						
	Assestamento 2013	16	472	193.255						
Totale 2013		32	778	320.222	557	2.163	925.105	5,75%	35,96%	34,61%
2012	Fin 2013 (LR 27/2012)	16	1.237	445.827						
	Assestamento 2012	15	928	398.903						
Totale 2012		31	2.165	844.730	825	4.100	1.660.024	3,75%	52,80%	50,88%
2011	Fin 2012 (LR 18/2011)	19	1.093	405.910						
	Assestamento 2011	15	861	441.314						
Totale 2011		34	1.954	847.224	386	2.829	1.216.551	8,80%	69,1%	69,64%
2010	Fin 2011 (LR 22/2010)	17	698	286.805						
	Assestamento 2010	15	311	126.534						
Totale 2010		32	1.009	413.339	466	1.998	986.405	6,86%	50,50%	41,90%
2009	Fin 2010 (LR 24/2009)	16	540	234.142						
	Assestamento 2009	17	475	191.836						
Totale 2009		33	1.015	425.978	367	2.112	801.176	8,99%	48,06%	53,17%
2008	Fin 2009 (LR 17/2008)	17	692	270.254						
	Assestamento 2008	15	352	154.185						
Totale 2008		32	1.044	424.439	346	2.057	869.123	9,25%	50,75%	48,84%

### Andamento dell'incidenza percentuale delle leggi relative alla manovra di bilancio sul totale della produzione legislativa

Dal 2016 si applicano all'ordinamento regionale tutte le norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali di cui al decreto legislativo 118/2011; si ricorda peraltro che fin dal 2015 il principale documento di programmazione finanziaria regionale, ovvero la legge finanziaria, è stato sostituito dalle leggi di stabilità e collegata alla manovra di bilancio.

Nel 2021 le tre leggi che attengono alla manovra di bilancio prese in considerazione hanno avuto dimensioni rilevanti rispetto al totale della produzione legislativa annuale.

Considerando il numero di commi e di caratteri che, come detto, rappresentano le grandezze più significative per una valutazione d'incidenza sull'insieme della produzione legislativa, le leggi in questione pesano il 43% circa per quanto riguarda il numero di commi e oltre il 38% per quanto riguarda il numero di caratteri sul totale delle leggi approvate dall'Aula nell'anno di riferimento.

L'incidenza percentuale per quanto riguarda il numero degli articoli (6,71% a fronte dell'8,58%) e il numero di commi (43,44% a fronte del 45,79%) è in flessione rispetto al 2020 ed è in flessione anche la percentuale di incidenza relativa ai caratteri (38,92 a fronte del 41,88%).

## 2 - INIZIATIVA LEGISLATIVA NELL'ANNO 2021

Le elaborazioni del presente capitolo si riferiscono alla tabella 2 riportata in appendice, che riguarda tutti i progetti di legge presentati nel corso del 2021, compresi quelli divenuti legge (non rientrano nella rilevazione gli stralci).

### 2.1 - Titolari dell'iniziativa legislativa

#### Anno 2021 - Distribuzione dei progetti di legge presentati per soggetto titolare dell'iniziativa

Soggetto titolare dell'iniziativa	N. progetti di legge	%
Giunta	17	55
Consiglio	14	45
Popolare	-	-
Mista	-	-
Totale	31	100

Nel corso del 2021 si registra una significativa riduzione dei progetti di legge presentati rispetto al dato del 2020, per cui si passa dai 45 progetti di legge presentati nel 2020 ai 31 dell'anno in esame.

L'iniziativa consiliare aumenta in maniera considerevole rispetto al 2020, passando dal 38% al 45%, mentre quella giuntales diminuisce significativamente e si attesta al 55% rispetto al 62% dell'anno precedente.

L'iniziativa popolare è stata assente anche nel 2021, come del resto negli anni precedenti.

## 2.2 - Iniziativa legislativa consiliare

### Anno 2021 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare secondo schieramento

Schieramento	N. progetti di legge	%
Maggioranza	7	50
Opposizione	6	43
Trasversale	1	7
Totale	14	100

Le proposte di legge presentate nel 2021 dai consiglieri di maggioranza subiscono un significativo incremento passando dal 24% del 2020 al 50% dell'anno in esame.

Per contro, si registra una notevole inversione di tendenza rispetto al 2020 in relazione alle proposte di legge ascrivibili all'iniziativa delle forze politiche di opposizione che scendono dal 76% al 43% per il 2021.

L'iniziativa trasversale, frutto della collaborazione tra maggioranza ed opposizione, si discosta significativamente dal dato del 2020, allorchè era assente, e si attesta al 7%.

### Anno 2021 - Distribuzione dei progetti di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori

Aggregazione dei presentatori	N. progetti di legge	%
Monogruppo	13	93
Coalizione (più gruppi di maggioranza o più gruppi di opposizione)	0	0
Trasversale (maggioranza e opposizione)	1	7
Totale	14	100

Le iniziative riconducibili ad un solo gruppo rappresentano di gran lunga la percentuale maggiore, pari al 93% del totale, ed in considerevole aumento rispetto al 76% del 2020. Ciò si giustifica in ragione dell'assenza, per l'anno in esame, di proposte di legge presentate da coalizioni politiche che invece, nel 2020, rappresentavano il 24% del totale.

L'iniziativa trasversale riconducibile alla collaborazione tra gruppi consiliari appartenenti a schieramenti diversi era assente nel 2020 e si attesta al 7% nel 2021.

## 2.3 - Macrosettori di intervento legislativo

### Anno 2021 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2021 per macrosettore

Macrosettore	N. progetti di legge	%
Finanza regionale	7	23
Ordinamento istituzionale	3	10
Servizi alle persone e alla comunità	9	29
Sviluppo economico e attività produttive	6	19
Territorio, ambiente e infrastrutture	4	13
Multisetore	2	6
Totale	31	100

Nel 2021, analogamente a quanto avvenuto nell'anno precedente, l'iniziativa legislativa si è concentrata nel macrosettore Servizi alle persone e alla comunità, sia pur con una lieve flessione dal 31% del 2020 all'attuale 29%.

I progetti di legge riconducibili al macrosettore Finanza regionale registrano un incremento e passano dal 18% del 2020 al 23% dell'anno in esame.

Rimane sostanzialmente in linea con i valori del 2020 la percentuale dei progetti di legge ascrivibili al macrosettore Ordinamento istituzionale che dal 9% sale al 10%, così come quella che interessa il macrosettore Sviluppo economico e attività produttive che nel 2020 era pari al 20% e nel 2021 è del 19% e quella del macrosettore Multisetore che nel 2021 è del 6% laddove nel 2020 era del 7%.

Un lieve riduzione interessa i progetti di legge riconducibili al macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture che nel 2021 si attesta al 13% a fronte del 15% registrato nel 2020.

## 2.4 - Esito dei progetti di legge presentati nell'anno 2021

### Anno 2021- Situazione dei progetti di legge al 31.12.2021

Stato	N. progetti di legge	%
Giacenti	8	26
In corso di esame	5	16
Approvati	18 *	58
Respinti	0	0
Ritirati	0	0
Assorbiti	0	0
Totale	31	100

\* Le leggi approvate nel 2021 sono 25. Alle 18, qui considerate, che derivano da progetti di legge presentati nel 2021, si sommano 5 leggi (L.R. 1/2021, L.R. 2/2021, L.R. 3/2021, L.R. 4/2021 e L.R. 10/2021), che derivano da progetti di legge presentati nel 2020 e 2 leggi (L.R. 17/2021 e L.R. 18/2021), che derivano da progetti di legge presentati nel 2019.

Per progetti di legge giacenti si intendono quei provvedimenti il cui iter non è mai iniziato in Commissione, nemmeno con la mera illustrazione.

Per progetti di legge in corso di esame si intendono quei provvedimenti il cui iter è iniziato ma non si è concluso nel 2021.

Per progetti di legge approvati si intendono i provvedimenti presentati nel 2021 e che hanno concluso il loro iter con l'approvazione in Assemblea.

Per progetti di legge assorbiti si intendono i provvedimenti presentati nel 2021, abbinati ad altri progetti di legge di analogo oggetto, e non esaminati autonomamente.

I progetti di legge giacenti, pari al 26%, risultano inferiori al dato del 2020, che era pari al 36%.

Nel 2020 non c'erano progetti di legge in corso di esame per cui, rispetto al 2021, si registra un significativo incremento pari al 16%.

Risulta, invece, sostanzialmente stabile la percentuale dei progetti di legge approvati dall'Assemblea, pari al 56% nel 2020 e al 58% nel 2021.

Nessun progetto di legge è stato respinto, ritirato o assorbito in altro provvedimento nel 2021, laddove nel 2020 risultavano rispettivamente pari al 2% (respinti), al 4% (ritirati) e al 2% (assorbiti).

#### **Anno 2021 - Distribuzione dei progetti di legge giacenti in base al soggetto presentatore**

<b>Soggetto presentatore</b>	<b>N. progetti di legge giacenti</b>	<b>%</b>
Giunta	2	25
Maggioranza	2	25
Opposizione	4	50
Trasversale	-	-
Totale	8	100

La percentuale dei progetti di legge giacenti di iniziativa giuntale è pari a quella del 2020 (25%), mentre subiscono una forte variazione i progetti di legge giacenti presentati dalle forze politiche consiliari di maggioranza che nel 2021 sono pari al 25% mentre nell'anno precedente erano pari al 12,5%.

Alta, ancorché in calo, la percentuale dei progetti di legge giacenti derivanti dall'iniziativa consiliare di opposizione che scende dal 62,5 % del 2020 al 50% dell'anno in esame.

Analogamente a quanto avvenuto nel 2020, anche nel 2021, tra i progetti giacenti non si registrano quelli ad iniziativa trasversale di maggioranza e opposizione.

#### **Anno 2021 - Distribuzione dei progetti di legge presentati nel 2021 e approvati dall'Assemblea in base al soggetto presentatore**

<b>Soggetto presentatore</b>	<b>N. progetti di legge approvati</b>	<b>%</b>
Giunta	15	83
Maggioranza	2	11
Opposizione	0	0
Trasversale	1	6
Totale	18	100

Su un totale di 31 progetti di legge presentati nel 2021 ne sono stati approvati 18.

Anche per il 2021 risulta confermata la netta prevalenza, tra i progetti di legge approvati, di quelli di iniziativa giuntale, pur se con una flessione rispetto all'anno precedente che li porta dal 92% all'83%.

Per quanto riguarda i progetti di legge approvati di iniziativa consiliare, quelli attribuiti alla maggioranza registrano un significativo incremento, passando dal 4% all'11%, mentre quelli ascrivibili alle forze politiche di opposizione sono assenti nel 2021, mentre nel 2020 erano pari a quelli della maggioranza, cioè il 4% del totale.

Nel 2020 non era stato approvato nessun progetto di legge ad iniziativa trasversale mentre nel 2021 ne è stato approvato 1, pari al 6% del totale.

### 3 - REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO REGIONALE

#### Anno 2021 - Indicatori dimensionali dei regolamenti dell'Esecutivo

Indicatore	Numero	Media	
regolamenti	83	articoli per regolamento	13
articoli	1.069	commi per regolamento	27
commi	2.222	commi per articolo	2
caratteri	1.576.525	caratteri per articolo	1.475

Nel 2021 i regolamenti approvati dall'Esecutivo sono stati 83, in aumento rispetto all'anno 2020, in cui erano stati approvati 74 regolamenti.

La struttura dei regolamenti resta confermata rispetto al numero medio di articoli, nonché rispetto alla media dei commi per regolamento e per articolo; mentre aumenta la media dei caratteri per articolo (1.382 nel 2020 e 1.475 nel 2021).

#### Anno 2021 - Distribuzione dei regolamenti dell'Esecutivo per macrosettore

Macrosettori	N. Regolamenti	%
Ordinamento istituzionale	1	1
Sviluppo economico e attività produttive	40	48
Territorio ambiente e infrastrutture	7	8
Servizi alle persone e alla comunità	32	39
Finanza regionale	3	4
Totale	83	100

I regolamenti dell'Esecutivo sono stati distribuiti per macrosettore di intervento normativo, secondo lo schema classificatorio utilizzato per le leggi. Tra i macrosettori non compare il multisettore in quanto non compatibile con il fenomeno regolamentare.

A differenza di quanto registrato nel 2020 il maggior numero di regolamenti è riconducibile al macrosettore Sviluppo economico e attività produttive che passa dal 25% all'attuale 48% dei regolamenti complessivi.


Molto significativa la flessione della percentuale di regolamenti riconducibile al macrosettore Territorio, ambiente e infrastrutture che dal 35% del 2020 si attesta, per

l'anno in esame, all'8%, così come quella dei regolamenti in materia di Ordinamento istituzionale che dall'8% scende all'1%.

Si registra invece un incremento dei regolamenti ascrivibili al macrosettore dei Servizi alle persone e alla comunità che dal 31% del 2020 passa al 39% dell'anno in esame. I regolamenti in materia di finanza regionale risultano pari al 4% del totale e si discostano dal dato dell'anno precedente che era dell'1%.

Relativamente alla tipologia regolamentare, su 83 regolamenti emanati, 47 attengono alla manutenzione normativa, ovvero alla modifica di precedenti provvedimenti, con una percentuale pari al 57% del totale, in linea con l'analogo dato del 2020. I rimanenti 36 regolamenti sono attuativi di leggi settoriali o di disposizioni incluse nelle leggi finanziarie, utilizzate spesso in via preferenziale per intervenire sulla normativa vigente.

### Anno 2021 - Rapporto leggi/regolamenti



Si conferma forte l'incidenza dei regolamenti sulla produzione normativa complessiva, pari al 77%, in aumento rispetto al 73% del 2020.

## 4 - RAPPORTI TRA LEGISLATIVO ED ESECUTIVO - FUNZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Gli atti riconducibili alla funzione di indirizzo e controllo si dividono in atti di sindacato ispettivo (interpellanze e interrogazioni) e atti di indirizzo politico (mozioni e ordini del giorno).

### 4.1 - Sindacato ispettivo

#### Atti di sindacato ispettivo presentati nel 2021

	Presentati	%
Interpellanze	7	1
Interrogazioni scritte	60	12
Interrogazione orale	208	42
Interrogazione a risposta immediata	228	45
<b>Totale</b>	<b>503</b>	<b>100</b>

Gli atti di sindacato ispettivo presentati nel 2021 confermano il progressivo e costante aumento registrato dall'inizio della XII legislatura (2018: 260 atti, di cui 195 nella XII legislatura; 2019: 375 atti; 2020: 493 atti).

Sul totale delle 208 interrogazioni orali presentate nel 2021, 86 sono interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento interno per la risposta in Aula, mentre ben 122 sono le interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento interno per la risposta direttamente in Commissione. Le interrogazioni presentate ed evase in Commissione nel 2021 sono complessivamente 69 (19 scadute ex articolo 146, comma 4, e 50 ex articolo 149), di cui oltre l'80% attiene ai macrosettori dei Servizi alle persone e alla comunità e a quello del Territorio, ambiente e infrastrutture.

#### Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2021 e relativo tasso di evasione al 28 febbraio 2022

	Presentati	Evasi	% di evasione
Interpellanze	75	31	41
Interrogazioni scritte	210	30	14
Interrogazione orale	514	240	47
Interrogazione a risposta immediata	768	676	88
<b>Totale</b>	<b>1.567</b>	<b>977</b>	<b>62</b>

Sono 1.567 gli atti di sindacato ispettivo complessivamente presentati dall'inizio della XII legislatura al 31 dicembre 2021.

Il tasso di evasione complessiva al 28 febbraio 2022 è del 62%.

Il migliore risultato è ottenuto dalle interrogazioni a risposta immediata con un tasso di evasione dell'88%.

**Atti di sindacato ispettivo presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2021 distinti per Gruppo consiliare**

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale presentati
CITTADINI	4	19	19	68	110
FRATELLI D'ITALIA/AN	14	8	5	20	47
FORZA ITALIA	10	19	18	35	82
GRUPPO MISTO	2	109	42	65	218
LEGA SALVINI	8	3	1	30	42
MOVIMENTO 5 STELLE	14	3	53	137	207
PATTO PER L'AUTONOMIA	5	16	47	61	129
PARTITO DEMOCRATICO	15	17	305	321	658
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	3	16	24	31	74
<b>Totale</b>	<b>75</b>	<b>210</b>	<b>514</b>	<b>768</b>	<b>1.567</b>

Con un totale di 658 atti sono i consiglieri del Gruppo Partito democratico ad avere presentato il maggior numero di atti di sindacato ispettivo da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2021.

**Atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 28 febbraio 2022 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2021)**

	Interpellanze	Interr. scritte	Interr. orali	Interr. risposta imm.	Totale evasi
CITTADINI	1	3	8	62	74
FRATELLI D'ITALIA/AN	8	1	0	17	26
FORZA ITALIA	1	3	6	28	38
GRUPPO MISTO	1	10	12	54	77
LEGA SALVINI	0	2	0	24	26
MOVIMENTO 5 STELLE	5	1	26	122	154
PATTO PER L'AUTONOMIA	2	3	20	54	79
PARTITO DEMOCRATICO	11	5	154	288	458
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	2	2	14	27	45
<b>Totale</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>240</b>	<b>676</b>	<b>977</b>

**Tasso di evasione degli atti di sindacato ispettivo evasi da inizio XII legislatura al 28 febbraio 2022 distinti per Gruppo consiliare (presentati entro il 31 dicembre 2021)**

	<b>Presentati</b>	<b>Evasi</b>	<b>% di evasione</b>
CITTADINI	110	74	67
FRATELLI D'ITALIA/AN	47	26	55
FORZA ITALIA	82	38	46
GRUPPO MISTO	218	77	35
LEGA SALVINI	42	26	62
MOVIMENTO 5 STELLE	207	154	74
PATTO PER L'AUTONOMIA	129	79	61
PARTITO DEMOCRATICO	658	458	70
PROGETTO FVG PER UNA REGIONE SPECIALE / AR	74	45	61
<b>Totale</b>	<b>1.567</b>	<b>977</b>	<b>62</b>

Il Gruppo consiliare con la più elevata percentuale di atti evasi è quello del Movimento 5 stelle con il 74%, seguito dal Partito democratico con il 70%. I Gruppi consiliari con le percentuali più basse sono il Gruppo Misto con il 35% e Forza Italia con il 46%.

## 4.2 - Indirizzo politico

### Anno 2021 - Attività di indirizzo politico in Assemblea

	<b>presentati</b>
<b>Mozioni</b>	79
<b>Ordini del giorno su progetti di legge</b>	361
<b>Ordini del giorno su referendum</b>	-
<b>Ordini del giorno su petizioni</b>	-
<b>Ordini del giorno su mozioni</b>	-
<b>Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo</b>	-
<b>Voti alle Camere e al Governo</b>	-
<b>Totale</b>	<b>440</b>

L'attività di indirizzo politico diminuisce di poco rispetto al 2020 (440 atti presentati nel 2021, rispetto ai 442 del 2020).

Nel 2021 diminuiscono le mozioni (79 presentate nel 2021, contro le 89 del 2020) e aumentano gli ordini del giorno sui progetti di legge (361, rispetto ai 351 del 2020); diminuisce il numero degli ordini del giorno sulle mozioni (nessun atto presentato nel 2021 rispetto a 1 atto nel 2020) e diminuiscono i voti alle Camere e al Governo (0, rispetto a 1 voto del 2020).

**Atti di indirizzo politico presentati da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2021 e relativo tasso di approvazione/accoglimento**

	<b>Presentati</b>	<b>Approvati/accolti</b>	<b>% di approvazione / accoglimento</b>
<b>Mozioni</b>	299	125	<b>42%</b>
<b>Ordini del giorno su progetti di legge</b>	1.230	974	<b>79%</b>
<b>Ordini del giorno su referendum</b>	2	2	<b>100%</b>
<b>Ordini del giorno su petizioni</b>	-	-	-
<b>Ordini del giorno su mozioni</b>	3	2	<b>67%</b>
<b>Odg su Comunicazioni della Giunta</b>	-	-	-
<b>Voti alle Camere e al Governo</b>	9	2	<b>22%</b>
<b>Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo</b>	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.543</b>	<b>1.105</b>	<b>72%</b>

**Risposte agli atti di indirizzo politico pervenute da inizio XII legislatura al 31 dicembre 2021 e relativo tasso di risposta**

	<b>Atti accolti</b>	<b>Risposte pervenute</b>	<b>% di risposte</b>
<b>Mozioni</b>	125	1	<b>1%</b>
<b>Ordini del giorno su progetti di legge</b>	974	28	<b>3%</b>
<b>Ordini del giorno su referendum</b>	2	-	<b>0%</b>
<b>Ordini del giorno su petizioni</b>	-	-	-
<b>Ordini del giorno su mozioni</b>	2	-	<b>0%</b>
<b>Odg su Comunicazioni della Giunta</b>	-	-	-
<b>Voti alle Camere e al Governo</b>	2	-	<b>0%</b>
<b>Ordini del giorno su voti alle Camere e al Governo</b>	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>1.105</b>	<b>29</b>	<b>3%</b>

## 5 – PETIZIONI

Ai sensi dell'articolo 134 del Regolamento interno del Consiglio ogni cittadino italiano, nato o residente in regione, può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere, con proposte circostanziate e dirette, provvedimenti legislativi o amministrativi nelle materie di interesse della Regione e concernenti comuni necessità, ovvero per richiedere l'intervento degli organi regionali nelle sedi competenti per la soluzione di problemi di interesse della collettività regionale.

L'articolo 135 prevede poi che l'esame della petizione abbia luogo nella Commissione competente e si possa concludere in tale sede con l'accoglimento, l'archiviazione o la remissione all'Assemblea. È altresì previsto che petizioni riguardanti il medesimo argomento di progetti di legge siano discusse congiuntamente con gli stessi.

### Anno 2021 - Petizioni presentate, esaminate e giacenti

N. petizioni presentate	Iter avviato	Iter concluso	Giacenti
7	1 *	-	6

\* Si segnala che nel corso del 2021 è stato avviato l'iter in Commissione per ulteriori 2 petizioni presentate nel 2020.

Nel corso del 2021 sono state presentate 7 nuove petizioni e solo per 1 è stato avviato l'iter in Commissione.

È confermata la tendenza del 2020 per quanto attiene la materia principalmente interessata dalle petizioni che è la tutela dell'ambiente con 5 petizioni; le rimanenti 2 petizioni attengono alla tutela della salute e al tema della viabilità.

I dati si discostano da quelli del 2020 allorché erano state presentate 10 petizioni e per 3 di esse era stato avviato l'iter in Commissione. Analogamente a quanto avvenuto nel 2020, anche nel 2021 per nessuna delle petizioni è stato concluso l'iter

## 6 - L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

### 6.1 - Commissioni

La panoramica delle attività complessivamente svolte dalle Commissioni sui provvedimenti di legge considera, oltre all'attività referente, anche quella consultiva che riguarda i pareri espressi sulle parti di competenza di provvedimenti legislativi assegnati ad altra Commissione. Nell'attività delle Commissioni sono stati conteggiati anche i provvedimenti di legge esaminati che poi, per vari motivi, non sono stati approvati dall'Assemblea.

#### Anno 2021 -Attività delle Commissioni di merito

Commissioni	Sedute	Ore di attività	Soggetti auditi	Pareri su atti di Giunta	Progetti di legge esaminati in sede referente	Progetti di legge esaminati in sede consultiva
I e I integrata FINANZA, PATRIMONIO REGIONALE E PERSONALE DEL COMPARTO UNICO	26	40	16	2	10	2
II SVILUPPO ECONOMICO, LAVORO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	27	55	52	11	4	3
III SALUTE, SERVIZI SOCIALI E PREVIDENZA	39	54	68	0	3	2
IV TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE	36	58	56	4	1	4
V AFFARI ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI E RAPPORTI INTERNAZIONALI	40	64	130	15	5	4
VI ISTRUZIONE, BENI CULTURALI E SPORT	42	27	19	8	2	5
Totale	210	298	341	40	25	20

Nel 2021 il numero complessivo delle ore di attività delle Commissioni è diminuito rispetto al 2020 (298 ore rispetto alle 339 ore del 2020) così come ha avuto un decremento il numero dei progetti di legge esaminati in sede referente (25 rispetto ai 36 del 2020); sono invece aumentati il numero complessivo delle sedute (210 contro le 202 del 2020), il numero complessivo dei soggetti auditi (341 rispetto ai 276 del 2020), il numero dei pareri resi su atti della Giunta (40 contro i 37 del 2020) e anche il numero dei progetti di legge esaminati in sede consultiva (20 contro i 14 del 2020).

## 6.2 - Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione

### Anno 2021 - Attività del Comitato LCV

Sedute Comitato	Sedute UP	Atti esaminati	Pareri resi alle Commissioni di merito	Relazioni per l'Aula	Audizioni
		2 proposte di inserimento di clausola valutativa in progetti di legge			
		9 relazioni informative della Giunta previste da clausola valutativa		3 (su 4 relazioni esaminate)	
		Rapporto sulla legislazione 2020		1	
<b>6</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>1</b>

Nel 2021 il Comitato si è riunito per 6 volte e il suo Ufficio di Presidenza per altre 6, a fronte delle 11 sedute dell'anno precedente. A causa dell'emergenza COVID-19, 3 sedute del Comitato e 2 dell'Ufficio di presidenza si sono svolte con modalità telematica.

Ai sensi dell'articolo 138 *quinquies*, comma 6, del Regolamento interno del Consiglio regionale, il Comitato ha riferito all'Aula sull'esito delle proprie attività, in relazione a 4 delle relazioni informative giuntali esaminate (sulle altre ha riferito a inizio 2022) e al Rapporto sulla legislazione 2020.

## 6.3 – Assemblea

### Anno 2021 - Attività dell'Assemblea

Tipo di attività	Numero
Leggi approvate	25
Delibere non legislative	14
Nomine e designazioni	5 (5 designazioni)
Votazioni	2.163
Sedute	73
Ore di attività	223

Nel 2021 l'Assemblea ha registrato una lieve diminuzione della produzione legislativa (25 leggi approvate nel 2021 a confronto delle 27 del 2020).

Sono stabili il numero delle sedute (73 contro le 74 del 2020) e delle delibere non legislative (14 contro le 15 del 2020), sono invece diminuite il numero delle ore di attività (223 ore contro le 260 del 2020), nonché il numero delle nomine e designazioni (5 contro le 14 del 2020). E' invece aumentato il numero delle votazioni (2.163 contro le 1.324 del 2020).

## 6.4 - Altri organi consiliari

### Anno 2021 - Attività degli altri organi consiliari

Organi	Totale sedute
Conferenza Capigruppo	20
Conferenza Presidenti Commissione	1
Ufficio di Presidenza	16
Giunta elezioni	0
Giunta per le nomine	3
Giunta per il regolamento	0

Nel 2021 diminuiscono le sedute della Conferenza dei Capigruppo (20 contro le 28 del 2020), le sedute della Conferenza dei Presidenti di Commissione (1 contro le 2 sedute nel 2020) e le sedute dell'Ufficio di Presidenza (16 sedute contro le 18 del 2020). Non si sono invece riunite né la Giunta elezioni, contrariamente alle 2 sedute del 2020, né la Giunta per il regolamento, come nel 2020.

Diminuiscono di poco le sedute della Giunta per le nomine (3 sedute rispetto alle 4 del 2020).

### Anno 2021 - Attività della Giunta delle nomine

	N.ro
candidature esaminate	5
candidati auditi	0
nomine dirette	0
designazioni	5
enti/organismi interessati	5
pareri su nomine presidenti/ vicepresidenti	5
enti/organismi interessati	0

Nel 2021 la Giunta per le nomine ha esaminato 5 candidature ai fini dell'espressione del parere di competenza sui nominativi proposti dall'Esecutivo (contro le 19 del 2020) effettuando altrettante designazioni (5 contro le 8 del 2020); non ha proceduto, invece, a nomine dirette (0 rispetto alle 6 del 2020).

## 7 - CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE REGIONALI

Nel 2021 il Consiglio regionale ha approvato quattro leggi corredate da clausola valutativa<sup>1</sup> (le leggi regionali 3/2021 <<Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)>>, 5/2021 <<Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale>>, 12/2021 <<Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori>> e 22/2021 <<Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità>>), mentre altre 4 clausole valutative sono state abrogate.

Nel corso dell'anno sono pervenute al Consiglio regionale dieci relazioni informative giuntali previste da clausola valutativa. Di queste, otto sono state esaminate dal Comitato nel 2021, che ha esaminato anche una relazione pervenuta nell'anno precedente (le restanti due relazioni sono state esaminate nel 2022). Per 4 delle relazioni informative esaminate, il Comitato ha inoltre riferito in Aula nel corso dell'anno, riferendo sulle relazioni rimanenti a inizio 2022.

Nella tabella che segue sono riportate le relazioni informative previste da clausole valutative pervenute dalla Giunta ed esaminate dal Comitato; le informazioni relative al 2021 sono evidenziate in grassetto.

### Lo stato delle relazioni informative previste da clausole valutative a partire dalla X legislatura

<b>L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA</b>	<b>RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE</b>	<b>RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME</b>
<b>22/2021 - Politiche famiglia - Art. 42</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>12/2021 - Antiviolenza - Art. 24</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
<b>5/2021 - Polizia locale - Art. 34</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	

<sup>1</sup> Le clausole valutative sono articoli di legge che prevedono la presentazione, da parte della Giunta regionale, di relazioni informative al Consiglio regionale, aventi a oggetto l'attuazione e/o gli effetti della legge.

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
<b>3/2021 - SviluppoImpresa - Art. 95</b>	<i>(Termini per la presentazione della relazione non ancora scaduti)</i>	
21/2020 – Idroelettrico - Art. 23		
22/2019 – Organizzazione sanitaria - Art. 70		
14/2019 - Riforma ATER - Art. 19		
41/2017 – Università della terza età - Art. 12	<b>XII: 2021 (I)</b>	
40/2017 - Scomparsa minori - Art. 9		
34/2017 - Gestione rifiuti - Art. 32		
33/2017 - Diritto al gioco - Art. 7		
27/2017 – Formazione e orientamento permanente - Art. 33		
13/2017 - Fibromialgia - Art. 10	<b>XII: 2021 (I)</b>	<b>XII: 2021 (I)</b>
7/2017 - AttivaGiovani - Art. 15 <i>(Abrogata)</i>	XII: 2020 (I)	<b>XII: 2021 (I)</b>
4/2017 - Economia solidale - Art. 9		
18/2016 - Pubblico impiego - Art. 55		
1/2016 - Politiche abitative - Art. 54	XII: 2020 (I)	XII: 2020 (I)
31/2015 - Immigrazione - Art. 24		
15/2015 - Sostegno al reddito - Art. 12	XI: 2017 (I)	XI: 2017 (I)
3/2015 - Rilancimpresa - Art. 99	XI: 2017 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>	XI: 2018 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>
26/2014 - Autonomie locali - Art. 9		
23/2014 - Commercio equo e solidale - Art. 9		

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
22/2014 - Invecchiamento attivo - Art. 13	XII: 2019 (I)	XII: 2019 (I)
21/2014 - Diritto allo studio universitario - Art. 10	XI: 2016 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>	XI: 2016 (I)
4/2014 - Sostegno attività produttive - Art. 25	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
1/2014 - Gioco d'azzardo - Art. 10	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
9/2013 - Sostegno/ rilancio produzione e occupazione - Art. 11	XI: 2014	XI: 2015
4/2013 - Rafforzamento e rilancio MPMI - Art. 92	XI: 2016 (I)	XI: 2016 (I)
2/2013 - Cannabinoidi - Art. 7	X: 2016 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>	X: 2016 (I) <b>XII: 2021 (II)</b>
23/2012 - Volontariato - Art. 38		
16/2012 - Riordino ERDISU (enti) - Art- 31 <i>(Abrogata)</i>		
5/2012 - Autonomia dei giovani - Art. 32 <i>(Articolo abrogato)</i>	XI: 2016 (I e II)	XI: 2016 (I e II)
9/2011 - Sistema informativo regionale - Art. 12		
14/2010 - Sostegno acquisto carburanti - Art. 18	XI: 2014 (I), 2016 (II), 2017 (III) <b>XII: 2021 (IV e V)</b>	XI: 2016 (I e II), 2017 (III) <b>XII: 2021 (IV e V)</b>
10/2009 - Lingue straniere nelle scuole - Art. 3 <i>(Abrogata)</i>		-
9/2009 - Polizia locale - Art. 27 <i>(Abrogata)</i>	X: 2010 (I), 2012 (II)	X: 2011 (I)
7/2009 - Liste d'attesa in sanità - Art. 15	X: 2010 (I), 2011(II), 2012 (III), XI: 2017 (IV), <b>XII: 2021 (V e VI)</b>	X: 2010 (I), 2012 (II e III), XI: 2017 (IV), <b>XII: 2021 (V e VI)</b>
29/2007 - Lingua friulana - Art. 29	XI: 2013 (I)	
12/2007 - Giovani - Art. 7 <i>(Abrogata)</i>		

L.R. - OGGETTO - ART. CLAUSOLA VALUTATIVA	RELAZIONI PRESENTATE: LEGISLATURA/ ANNO DI PRESENTAZIONE	RELAZIONI ESAMINATE LEGISLATURA/ ANNO DI ESAME
11/2006 - Famiglia e genitorialità - Art. 24 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)
6/2006 - Cittadinanza sociale - Art. 61	X: 2010 (I)	
29/2005 - Commercio - Art. 105	X: 2012 (I) XI: 2016 (II), XII: 2018 (III), <b>XII: 2021 (IV)</b>	XI: 2016 (II), XII: 2019 (III), <b>XII: 2021 (IV)</b>
20/2005 - Servizi prima infanzia - Art. 28		
18/2005 - Lavoro - Art. 4		
12/2005 - Diritto allo studio universitario - Art. 8 (Abrogata)	X: 2011 (I)	X: 2012 (I)
7/2005 - Mobbing - Art. 7	X: 2011 (I)	
5/2005 - Immigrati - Art. 6 (Abrogata)		
4/2005 - Sviluppo competitivo PMI - Art. 12 (Abrogata)	X: 2012 (I)	X: 2013 (I)

Nel 2021, infine, si è svolta la missione valutativa<sup>2</sup> relativa alla "Verifica dell'attuazione e degli effetti delle leggi regionali 10/2011 e 17/2014 con riferimento alla rete delle cure palliative e della terapia del dolore", conclusasi nel 2022.

---

<sup>2</sup> Le missioni valutative sono attività conoscitive, svolte dal Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, finalizzate all'analisi dell'attuazione di una legge e/o alla valutazione dei suoi effetti.

## 8 - RAPPORTI TRA DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E ORDINAMENTO REGIONALE

Il Protocollo II al Trattato di Lisbona e la conseguente legge 234 del 2012 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" hanno valorizzato il ruolo dei parlamenti nazionali e regionali nel processo decisionale europeo, in particolare per quanto riguarda il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte legislative europee.

Tale principio, introdotto nell'articolo 5 del Trattato CE dal Trattato di Maastricht, stabilisce che *"nei settori che non sono di sua competenza esclusiva la Comunità interviene, (...), soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario"* e impone alle Istituzioni dell'Unione europea di motivare e dimostrare caso per caso che un obiettivo non può essere raggiunto in misura sufficiente a livello nazionale o regionale.

In particolare, i parlamenti nazionali possono formulare pareri motivati di non conformità e, a seconda del quorum raggiunto:

- imporre alla Commissione di riesaminare la proposta e di motivarne l'eventuale conferma;
- costringere il Consiglio e il Parlamento della UE a un voto espresso sulla "pregiudiziale di sussidiarietà" sollevata dai Parlamenti nazionali.

L'art. 6 del Protocollo II° sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) prevede, in particolare, che *"Ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, entro un termine di otto settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. **Spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.**"*

Per dare attuazione a tale disposizione, la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ha introdotto una serie di norme che disciplinano la partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto dell'Unione europea, dedicando una apposita disciplina all'esame di sussidiarietà delle proposte legislative della Commissione europea.

L'art. 8 della legge 234/2012 "Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà" prevede che *"1. Ciascuna Camera può esprimere, secondo le*

modalità previste nel rispettivo Regolamento, un parere motivato sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Il parere motivato che ciascuna Camera invia ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea ai sensi del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è trasmesso contestualmente anche al Governo.

3. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, **le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**"

L'art. 9 della medesima legge 234/2012, dedicato alla "Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea" prevede che "1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 8, sui progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le Camere possono far pervenire alle istituzioni dell'Unione europea e contestualmente al Governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

2. **I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate** dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 24, comma 3, e **dalle assemblee e dai consigli regionali** e delle province autonome ai sensi dell'articolo 25."

L'art. 24 che disciplina la "Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea" reca: "1. I progetti e gli atti di cui all'articolo 6, comma 1 (ossia "i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni"), sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle giunte e ai consigli regionali e delle province autonome.

2. In relazione a progetti di atti legislativi dell'Unione europea che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee assicura ai soggetti di cui al comma 1 del

presente articolo un'informazione qualificata e tempestiva con le modalità di cui all'articolo 6, comma 4.

3. Ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, possono trasmettere osservazioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui all'articolo 6, comma 1, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

4. Qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di aver apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto della trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede di Unione europea, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea.

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli gruppi di lavoro di cui all'articolo 19, comma 4, della presente legge, i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni

del Consiglio dell'Unione europea.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione europea, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome, delle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

11. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.”

L'art. 25 della legge 234/2012 disciplina la “Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.” prevedendo che “**1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 8, le assemblee e i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono far pervenire alle Camere le loro osservazioni in tempo utile per l'esame parlamentare dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.**”

Infine l'art. 26 della medesima legge 234/2012 disciplina anche la partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea, mediante apposita consultazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali ove gli atti della Commissione europea presentino aspetti di specifica rilevanza per gli enti locali.

Fin qui l'ordinamento nazionale.

Nell'ordinamento regionale il processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti normativi europei è disciplinato dalla legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.), che all'art. 17 rubricato “Partecipazione alla formazione del diritto comunitario” recita:

“1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.

2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.

5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.”

Anche la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea.) contiene agli articoli 1 e 2 norme dedicate alla partecipazione alla formazione del diritto UE.

La norma citata non rappresenta tuttavia, se non per alcuni aspetti nominali, l'attuazione della legge 234/2012. Per tale ragione il Consiglio regionale, poiché direttamente coinvolto nella procedura di formazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea, nelle more dell'adeguamento legislativo, ha disciplinato la propria partecipazione alla fase ascendente del diritto dell'Unione europea mediante procedure delineate con regolamento interno.

Il Regolamento interno del Consiglio regionale, disciplina la procedura di partecipazione all'esame di sussidiarietà degli atti della Commissione europea e la partecipazione al dialogo politico con le istituzioni europee e nazionali, quando si tratta di esaminare aspetti di politica europea che interessano la Regione.

Il regolamento citato prevede inoltre un'apposita disciplina per la “Sessione europea” regionale, per l'esame congiunto del Programma di lavoro annuale della Commissione europea e delle relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea, nonché per l'esame della relazione di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e del disegno di legge europea regionale. In questa sede il Consiglio regionale può impartire alla Giunta appositi indirizzi per l'attività di governo, in relazione alle questioni europee di interesse regionale.

L'art. 169 *ter* del regolamento del Consiglio regionale rubricato “Sessione europea” stabilisce che “1. Il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea, per l'esame congiunto del programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e delle

*relazioni annuali del Governo al Parlamento in materia di rapporti con l'Unione europea. L'esame congiunto può riguardare anche la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo e il disegno di legge europea regionale, di cui all'articolo 124. Sui documenti facenti parte della sessione europea, il Consiglio regionale promuove la partecipazione delle autonomie territoriali e delle realtà sociali ed economiche.*

*2. Il programma legislativo annuale della Commissione europea e le relazioni del Governo al Parlamento sono assegnati alla V Commissione permanente per l'esame generale e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle altre Commissioni.*

*3. La V Commissione riferisce all'Assemblea, predisponendo una apposita proposta di risoluzione che individua i progetti di atti dell'Unione europea di interesse della Regione su cui formulare osservazioni, ai sensi dell'articolo 170, comma 3. Con la stessa risoluzione possono essere definite linee di indirizzo per la Giunta regionale, nell'ambito della partecipazione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea."*

*L'art. 170, rubricato "Partecipazione della Regione al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" prevede che: "1. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio delle iniziative assunte e delle attività svolte dalla Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea.*

*2. La V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni, ai sensi dell'articolo 167, per definire indirizzi alla Giunta regionale, relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.*

*3. I progetti di atti dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale, sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri. Il Presidente del Consiglio, su segnalazione di ciascun consigliere o di propria iniziativa, assegna alla Commissione permanente competente per materia l'esame dei progetti di atti dell'Unione europea e degli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni, anche tenuto conto della risoluzione di cui all'articolo 169 ter. La Commissione permanente, entro venti giorni dall'assegnazione, formula osservazioni su tali atti, in raccordo con la Giunta regionale. Le osservazioni, formulate con apposita risoluzione approvata dalla Commissione permanente, sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti organi statali.*

*4. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni."*

*Infine l'art. Art. 170 bis del regolamento interno consiliare, rubricato "Controllo di sussidiarietà e di proporzionalità" stabilisce che:*

*"1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato secondo la procedura prevista per la partecipazione alla fase ascendente di cui all'articolo*

170, comma 3.

*2. Gli esiti del controllo di sussidiarietà e di proporzionalità, approvati con risoluzione, sono comunicati alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare, dandone contestuale comunicazione alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome."*

L'intento è quello di rafforzare il ruolo del Consiglio regionale nell'analisi di conformità dell'ordinamento regionale al diritto europeo mediante l'assegnazione dei singoli atti alla Commissione consiliare permanente, che si pronuncia sull'atto, rientrando nella propria sfera di competenza per materia, con apposita risoluzione; nel caso che gli atti rientrino trasversalmente nella sfera di competenza di più commissioni, ciascuna di esse formulerà un parere da trasmettere alla Commissione V consiliare (Politiche europee) che farà sintesi dei contributi, approvando un'unica risoluzione.

In vista di ciò, i progetti di atti legislativi europei trasmessi dal Governo ai sensi della vigente legislazione statale (legge 234/2012) sono immediatamente resi accessibili per via telematica ai consiglieri; il Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione di un consigliere o di propria iniziativa, ne assegna l'esame alla Commissione consiliare competente, che formulerà, in raccordo con la Giunta regionale, specifiche osservazioni, sentite, se del caso, le autonomie territoriali e le realtà sociali ed economiche.

In tale contesto, è prevista una più intensa informazione da parte del Presidente della Regione sull'attività della Commissione paritetica Stato-Regione nell'ambito del processo di formazione della posizione italiana nella predisposizione degli atti dell'Unione europea e la V Commissione permanente, in esito alle procedure di informazione, può formulare osservazioni e adottare risoluzioni per definire indirizzi alla Giunta regionale relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'Unione europea.

Le risoluzioni poi adottate dalla V Commissione permanente sono comunicate al Presidente della Regione e ai competenti Organi statali. Il Presidente della Regione informa il Consiglio sugli esiti del processo decisionale relativo agli atti oggetto di osservazioni.

Lo stesso iter è previsto per il controllo di sussidiarietà e di proporzionalità nei progetti di atti legislativi europei che hanno ad oggetto materie di competenza regionale: gli esiti del controllo di sussidiarietà e proporzionalità, approvati con risoluzione, dalla Commissione consiliare competente per materia, o dalla V Commissione permanente, per il caso di competenze trasversali a più Commissioni, sono in questo caso comunicati alle Camere e contestualmente alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

### **8.1 - Risoluzioni adottate dal Consiglio regionale nell'anno 2021**

Nel corso del 2021 il Consiglio regionale ha esaminato il Programma di lavoro annuale della Commissione Europea, di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, dal titolo "Un'Unione vitale in un mondo fragile" - COM(2020)

690 *final* e relativi allegati del 19.10.2020.

La Comunicazione della Commissione Europea si compone di una parte di relazione generale e di successivi allegati, nei quali vengono dettagliatamente individuate le Iniziative della Commissione, con l'indicazione del trimestre in cui verranno adottate. Il Programma di lavoro in questione è stato esaminato dal Consiglio regionale nel corso della Sessione europea 2021.

Dopo aver selezionato le iniziative del Programma di lavoro della Commissione Europea di particolare interesse per il territorio regionale, e avere conseguentemente auditato (in data 16.06.2021 e 21.06.2021) le categorie dei portatori di interesse, l'Assemblea legislativa ha, ai sensi dell'articolo 169 *ter* del regolamento consiliare, approvato apposita risoluzione. Con essa, la **deliberazione n. 89 del 23.06.2021**, il Consiglio regionale ha impartito alla Giunta specifici indirizzi relativi alla posizione della Regione nell'ambito del processo di formazione degli atti dell'UE.

## 8.2 - Partecipazione della Regione alla fase discendente

La Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*" ha introdotto una apposita disciplina sui rapporti tra Regioni e Unione europea negli articoli 117 e 120 della Costituzione, riconoscendo espressamente in capo alle Regioni la prerogativa di dare corso all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea.

In conseguenza dell'espansione della sfera di attribuzioni regionali operata dalla citata legge costituzionale 3/2001, importanti materie attribuite alla competenza dell'Unione europea sono al contempo materie di competenza legislativa e amministrativa delle Regioni. In tal modo, si è attribuito alle Regioni un ruolo importante nella cd. fase discendente del processo normativo europeo.

Per agevolare l'esame dell'attuazione regionale della cd. fase discendente, l'articolo 29, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) prevede a carico delle singole Regioni e Province autonome la verifica dello stato di conformità dei rispettivi ordinamenti agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

A tale scopo, nella "Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale agli atti normativi dell'Unione europea per l'anno 2021" la Regione ha effettuato la verifica dello stato di conformità dell'ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia in relazione ai seguenti profili:

- 1) Procedure d'infrazione in corso nei confronti della Repubblica italiana per violazione del diritto dell'Unione europea da parte della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 2) Provvedimenti regionali di attuazione di norme dell'Unione europea e di sentenze della Corte di Giustizia;

3) Questioni relative agli Aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Nella Relazione sullo stato di conformità per l'anno 2021, al punto 2 (pag. 10) è spiegato che *“Con riferimento alla legge europea annuale di recepimento prevista dalla legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, le Direzioni centrali non hanno rappresentato esigenze in merito a direttive da attuare nelle materie di competenza regionale, né in merito a procedure di infrazione aperte che richiedessero soluzione a livello legislativo. Pertanto non si è proceduto per l'anno 2021 alla redazione della legge regionale europea”*.

Si elencano di seguito i provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea.

### **8.3 - Provvedimenti regionali di attuazione di atti normativi e di indirizzo dell'Unione europea**

**8.3.1.** Con riferimento alla **COMUNICAZIONE 2020/C 91 I/01 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 MARZO 2020 (Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19)**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 91 del 20 marzo 2020, così come modificata dalla Commissione Europea con Comunicazione C(2020) 2215 *final* del 3 aprile 2020, C(2020) 3156 *final* dell'8 maggio 2020, C(2020) 4509 *final* del 29 giugno 2020 e C(2020) 7127 *final* del 13 ottobre 2020:

- **Legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)**. La legge ha disposto, all'**articolo 12, comma 1**, che *“La Regione attiva un programma di interventi straordinari denominato 'Programma Anticrisi COVID-19' per sostenere le esigenze di liquidità corrente del sistema produttivo agricolo e agroalimentare nella situazione di difficoltà economica e finanziaria conseguente all'emergenza epidemiologica”*.

La stessa legge ha disposto, al **comma 2** del medesimo articolo 12, che *“Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19) e successive modifiche e integrazioni, anche con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”*.

- **Legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assessment del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)**. La norma, all'**articolo 3, comma 37**, ha disposto che *“L'Amministrazione regionale adotta ogni possibile iniziativa che consenta di superare in maniera strutturale la crisi socioeconomica causata dal COVID-19 e, in coerenza a tale strategia,*

*prevede che il Programma Anticrisi COVID-19 istituito con l' articolo 12 della legge regionale 5/2020, possa sostenere, oltre alle esigenze di liquidità corrente del sistema agroalimentare, anche progetti di investimento aziendale funzionali ad un modello di sviluppo qualificato e di ripresa duratura”.*

Le norme regionali che, nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19, agevolano investimenti nella forma di contribuzione in conto capitale sono state individuate con deliberazioni 552/2020, 747/2020 e 1299/2020.

Con **deliberazione della Giunta regionale 29 gennaio 2021, n. 122**, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020, sono state individuate le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui alla Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020, a seguito della decisione di approvazione C(2020) 2624 *final* di data 21 aprile 2020 della Commissione europea del regime di aiuto numero SA.57005 (2020/N). L'Allegato 1 alla deliberazione citata ha sostituito l'Allegato 1 alla precedente deliberazione della Giunta regionale 1299/2020.

Con **deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2021, n. 523** sono state individuate le misure di aiuto attivate nell'ambito del Programma Anticrisi COVID-19 e sono stati aggiornati i criteri e le modalità da applicare per l'erogazione delle misure medesime. L'Allegato 1 alla deliberazione citata ha aggiornato l'Allegato 1 alla precedente deliberazione della Giunta regionale 122/2021.

Con **deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2021, n. 586** sono stati aggiornati i criteri e le modalità per la concessione delle sovvenzioni e dei finanziamenti del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo in attuazione del Programma Anticrisi COVID-19. L'allegato 1 alla deliberazione citata ha sostituito l'Allegato 2 alla precedente deliberazione della Giunta regionale 523/2021.

**8.3.2.** Con riferimento alla **COMUNICAZIONE 2021/C 34/06 DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 28 GENNAIO 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e modifica dell'allegato della Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato del Funzionamento dell'Unione Europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine):**

- **Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppImpresa)).** L'articolo 93 della norma ha da ultimo **modificato il comma 6, lettere b) e c) dell'articolo 12 della legge regionale 5/2020**, che dispone che la Giunta regionale individui, con propria deliberazione, le tipologie di finanziamento alle quali applicare la conversione in sovvenzione delle

misure di aiuto concesse, sotto forma di finanziamenti, ai sensi della Comunicazione C(2021) 564 *final* del 28 gennaio 2021 (Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato del Funzionamento dell'Unione Europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine), e che la stessa deliberazione definisca i criteri e le modalità per la conversione medesima.

Con **deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 1133** sono state individuate le misure di aiuto attivate, sostituendo l'Allegato 1 della precedente deliberazione della Giunta regionale 523/2021, e sono stati definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti.

Con **deliberazione della Giunta regionale 20 agosto 2021, n. 1301** sono stati definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti, sostituendo l'Allegato 2 della precedente deliberazione della Giunta regionale 1133/2021.

Con **deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 1472** sono state individuate le misure di aiuto attivate e sono stati definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti, sostituendo l'Allegato 1 della precedente deliberazione della Giunta regionale 1301/2021.

Con **deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2021, n. 1582** sono stati definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti, sostituendo l'Allegato 2 della precedente deliberazione di Giunta regionale 1472/2021.

Con **deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1835** sono stati definiti i criteri e le modalità per la conversione in sovvenzione dei finanziamenti, sostituendo l'Allegato 1 della precedente deliberazione di Giunta regionale 1582/2021.

**8.3.3.** Con riferimento alla **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2021) 1132 FINAL DEL 16 FEBBRAIO 2021, recante modifica della Decisione di esecuzione C(2014) 9883 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Regione Friuli Venezia Giulia – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Friuli Venezia Giulia in Italia CCI 2014IT05SFOP004:**

- con **deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2021, n. 331** si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2021) 1132 *final* di data

16 febbraio 2021 e si è approvato in via definitiva il Programma Operativo Regionale “Regione Friuli Venezia Giulia – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”.

**8.3.4. Con riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo PLUS, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo Europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti:**

- con **deliberazione della Giunta regionale 10 dicembre 2021, n. 1915** si è dato atto che le opzioni di costo semplificate di cui agli articoli 68 lettere b) e c), 68 bis paragrafo 1 e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e le analoghe opzioni di cui agli articoli 54 lettere a) e b), 55 paragrafo 1 e 56 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 sono direttamente applicabili nei bandi del Programmi POR FESR FVG 2014-2020 e PR FESR FVG 2021-2027.

**8.3.5. Con riferimento al REGOLAMENTO (UE) 2020/2220 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 DICEMBRE 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022:**

- con **decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2021, n. 48** è stato emanato il Regolamento di attuazione per le misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

**8.3.6. Con riferimento alla DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2021) 6863 FINAL DI DATA 17 SETTEMBRE 2021 recante Italy – Rural Development Programme (Regional) - Friuli Venezia Giulia:**

- con **deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2021, n. 1473**, si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 6863 *final* di data 17 settembre 2021 con la quale è stata approvata la versione 11 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

**8.3.7.** Con riferimento alla **DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA C(2021) 6481 FINAL DEL 31 AGOSTO 2021 CHE MODIFICA LA DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo “Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno da parte del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia CCI 2014IT14MFOP001:**

- con **deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2021, n. 1706**, si è preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione C(2021) 6481 *final* di data 31 agosto 2021 con la quale è stato rimodulato il piano finanziario Fondo europeo affari marittimi e pesca (FEAMP 2014/2020) ed è stata aumentata la dotazione finanziaria a favore del Bando per le compensazioni di cui alla misura 2.55 lett. b) “Misure sanitarie”.

## 9 - LEGISLAZIONE REGIONALE NEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

### 9.1 - Giudizi di legittimità costituzionale in via principale

Nel corso del 2021, su 25 leggi regionali approvate, il Governo ne ha impugnate 3: la legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, correzioni all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021); la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) e la legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali).

#### Leggi impuginate in via principale dal 1° luglio 2003 ad aprile 2022

Anno	Leggi approvate	Leggi impuginate	Incidenza leggi impuginate
2003	10	2	20%
2004	28	3	11%
2005	33	7	21%
2006	29	3	10%
2007	32	2	6%
2008	18	2	11%
2009	25	6	24%
2010	23	6	26%
2011	19	5	26%
2012	28	8	29%
2013	24	1	4%
2014	28	1	4%
2015	35	2	6%
2016	26	4	15%
2017	48	4	8%
2018	31	3	10%
2019	25	2	8%
2020	27	3	11%
2021	25	3	12%

## Anno 2021: Censure promosse dallo Stato in via principale

**Legge regionale 14 maggio 2021, n. 6** “Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, correzionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)”.

Reg. ric. n. 39 del 2021 pubblicato su G.U. del 15/09/2021 n. 37

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 73
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. artt. 3, 4, 117 comma 1, 117 comma 2 lettera m), 120 comma 1 e 137 comma 3; Statuto speciale FVG artt. 4, 5 e 6; TFUE art. 45; D. Lgs. 150/2015 art. 11 comma 1; D. Lgs. 286/1998 art. 2 comma 3.
<b>Censure del Governo</b>	<p>L'art. 73 della LR 6/2001 introduce il comma 3-quater 1 nell'articolo 77 della legge regionale 18/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), articolo che reca norme comuni sugli incentivi concessi ai sensi della legge medesima e, dunque, in materia di politiche per il lavoro.</p> <p>La disposizione che il Governo ha deliberato di impugnare stabilisce che, fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi previsti in altra parte della legge regionale 18/2005, il suo regolamento regionale di attuazione preveda che “l'ammontare degli incentivi sia modulato avuto riguardo al periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione”.</p> <p>Il ricorrente afferma che la norma censurata ecceda dalle competenze attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia dallo Statuto speciale di autonomia e violi la Costituzione sotto diversi aspetti.</p> <p>La Corte costituzionale, con sentenza n. 107/2018, aveva evidenziato che l'introduzione di requisiti basati sulla residenza, specie se prolungata, finisce per costituire una limitazione, seppure meramente fattuale, alla circolazione tra le regioni, violando così il divieto di cui all'art. 120, primo</p>

comma, Cost., in particolare nel suo collegamento con l'art. 3, secondo comma, Cost.

Con la sentenza 281/2019 la Corte costituzionale aveva inoltre già dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 quinquies dell'articolo 77, introdotto dall'articolo 88 della legge regionale 9/2019, che disponeva che "al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3 bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni".

Il ricorso del Governo evidenzia che, seppure la disposizione rinvia la determinazione dell'ammontare dell'incentivo ad un regolamento regionale, ne collega comunque il possibile aumento al possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale da parte dei lavoratori assunti o stabilizzati. Ciò porterebbe a effetti analoghi a quelli della disposizione censurata dalla Corte nella sentenza 281/2019 poiché il domicilio fiscale preso in considerazione dalla legge regionale coincide sostanzialmente con la residenza anagrafica, in quanto ai sensi dell'art. 58 del DPR n. 600/1973 "le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte". Il Governo ha ritenuto pertanto di dover impugnare la disposizione regionale in esame in quanto essa eccede dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia e viola i seguenti articoli della Costituzione: l'art. 3 (con riferimento al principio di eguaglianza), l'art. 4 (che dispone che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che lo rendono effettivo), l'art. 117, primo comma (rispetto dei vincoli imposti dall'ordinamento dell'UE, in particolare l'art. 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), l'art. 117 secondo comma lettera m) (livelli essenziali delle prestazioni in cui rientrano le misure di politica attiva del lavoro), l'art. 120, primo comma, che vieta alle Regioni di "adottare provvedimenti che ostacolano in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale" (in particolare nel suo collegamento con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 già citato) e infine

	<p>l'art. 137, terzo comma, per elusione del giudicato costituzionale consolidatosi con la citata sentenza n. 281/2020.</p> <p>Il ricorso del Governo rileva infine la violazione della disciplina statale a tutela dei lavoratori migranti di paesi terzi non membri dell'Unione europea: art. 2, comma 3 del D. Lgs. 286/1998.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13** “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”.

Reg. **ric. n. 65** del **2021** pubbl. su G.U. del 01/12/2021 n. 48

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 4 commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23
<b>Parametri costituzionalità</b>	<p>Cost. art.117 commi 1, 2 e 3;</p> <p>Statuto speciale FVG art. 4 comma 1 e art. 5 comma 1;</p> <p>TFUE art. 49;</p> <p>Direttiva CE 12/12/2006 n. 123 art. 12;</p> <p>D. Lgs. 26/03/2010 n. 59 art. 16;</p> <p>D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.</p>
<b>Censure del Governo</b>	<p>I commi da 16 a 23 dell'art. 4 (“Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile”) della L.R. 13/2021, che il Governo ha deliberato di impugnare, disciplinano, nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione in regime di concorrenza delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, che di tali titoli concessori siano rinnovati, qualora sussistano determinate condizioni, in favore del concessionario uscente.</p> <p>Nel dettaglio, il comma 16 dispone che le concessioni di piccole derivazioni d'acqua possono essere rinnovate, alla luce di specifici presupposti, in favore del concessionario uscente fino al massimo al 31 dicembre 2031.</p> <p>Il comma 17 dispone, in casi specifici, l'ulteriore possibilità di differimento al 31 dicembre 2036 della data di rinnovo delle concessioni.</p> <p>I commi 18, 19, 20 e 21 disciplinano le istanze di rinnovo delle concessioni definite dal comma 16, mentre il comma 22 estende la disciplina prevista ai commi precedenti anche alle istanze di rinnovo delle concessioni di piccole</p>

	<p>derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto. Infine, il comma 23 modifica l'art. 48 comma 8 ("Rinnovo della concessione") della legge regionale n.11/2015, escludendo l'applicazione della disciplina ivi dettata a tutte le concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico. Il Governo ha ritenuto di dover impugnare i commi da 16 a 23 dell'art. 4 della LR 13/2021 in quanto, sia pure nelle more dell'approvazione della disciplina regionale relativa all'assegnazione delle concessioni di piccole derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico in regime di concorrenza, ne dispongono l'automatico rinnovo in favore del concessionario uscente sottraendone l'assegnazione alle dinamiche concorrenziali.</p> <p>Il ricorrente ritiene che la disposizione regionale in esame ecceda dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia e viola i seguenti articoli della Costituzione: l'art. 117 primo comma, che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa anche nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento eurounitario (in questo caso, la violazione dell'art. 12 paragrafo 1 della Direttiva Bolkenstein e, più in generale, del principio unionale di massima partecipazione concorrenziale); l'art. 117 secondo comma lettera e), nella parte in cui riserva la promozione e la tutela della concorrenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; l'art. 117 terzo comma, per contrasto con la potestà legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, i cui principi fondamentali, per costante giurisprudenza costituzionale, non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale (cfr. da ultimo sentenza n. 126/2020 Corte costituzionale).</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Legge regionale 2 novembre 2021, n. 16** (Misure finanziarie intersettoriali).

Reg. ric. n. 2 del 2021 pubbl. su G.U. del 2/2/2022 n. 5

QUESTIONI SOLLEVATE NEL RICORSO

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 4 commi 17 e 18
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. artt.41, 97, 117 primo e terzo comma; Statuto speciale FVG artt. 4 e 5; D. Lgs. 29/12/2003, n.387 art. 12;

	<p>Legge 22/04/2021, n.53 art. 5 comma 1;  D. Lgs. 8/11/2021, n.199 art. 20 commi 1, 6, 7 e 8;  Decreto Ministero sviluppo economico 10/09/2010  comma 17</p>
<p><b>Censure del Governo</b></p>	<p>Il comma 17 dell'art. 4 della LR 16/2021, nel disciplinare i criteri per la localizzazione e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW, elenca, ai punti dalla lettera a) alla lettera h), i requisiti e le caratteristiche delle aree e dei siti non idonei alla realizzazione di tali impianti.</p> <p>Anche il successivo comma 18 dell'art. 4 della LR 16/2021 individua ulteriori condizioni ai fini della realizzazione degli impianti fotovoltaici.</p> <p>Il Governo riconduce tali disposizioni alla materia "produzione trasporto e distribuzione dell'energia", che costituisce oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.</p> <p>In attuazione a due direttive dell'Unione europea, con i decreti legislativi n. 387/2003 e 28/2011, sono stati introdotti nel nostro ordinamento dei principi che non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale e anche le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" (di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10/09/2010, adottate in attuazione del comma 10 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003) rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede.</p> <p>Anche la L. 53/2021 "Legge di delegazione europea 2019-2020", nel dettare ulteriori criteri di delega per il recepimento della direttiva 2018/1001/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili, ha affrontato in modo dettagliato il tema delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, definendo un regolamentato percorso di condivisione operativa degli obiettivi con le Regioni.</p> <p>Il ricorrente richiama l'orientamento costante della Corte costituzionale che afferma che nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale per individuare le aree e i siti non idonei non permette che le Regioni prescrivano limiti generali</p>

inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità con la normativa dell'Unione europea.

Il Governo ha ritenuto pertanto di dover impugnare la disposizione regionale in esame in quanto essa eccede dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale di autonomia e viola i seguenti articoli della Costituzione: l'art. 117, terzo comma, e i relativi principi fondamentali della materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"; l'art. 117, primo comma, che impone alle Regioni di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in particolare con l'art. 15, paragrafo 1, della direttiva 11/12/2018, n. 2018/2001/UE; l'art. 97, in quanto ostacola la corretta acquisizione e ponderazione tramite il procedimento amministrativo di pianificazione dei pertinenti presupposti di fatto e degli interessi rilevanti, in violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione. Il ricorso del Governo rileva infine che le disposizioni impuginate conferiscono all'autorità amministrativa decidente una discrezionalità non basata su criteri omogenei e oggettivi, ponendosi in contrasto anche con principi di legalità e imparzialità dell'azione amministrativa.

## 9.2 - Aspetti quantitativi relativi alle impugnazioni dell'anno 2021


Nel 2021 vi è stata una diminuzione del numero delle leggi regionali complessivamente impugnate dal Governo (59 leggi regionali impugnate su 680 leggi regionali approvate), con un'incidenza del 9% di impugnative governative sul totale della produzione legislativa (nel 2020 il Governo aveva impugnato il 10,5% delle leggi regionali approvate).

La sottostante tabella riporta i numeri delle leggi approvate, delle leggi impugnate e la percentuale delle leggi impugnate rispetto a quelle approvate da ciascuna Regione.

<b>REGIONE / PROVINCIA AUTONOMA</b>	<b>LEGGI APPROVATE</b>	<b>delle quali IMPUGNATE</b>	<b>PERCENTUALI</b>
Abruzzo	33	5	15%
Basilicata	61	5	8%
PA Bolzano	16	1	6%
Calabria	48	4	8%
Campania	32	1	3%
Emilia-Romagna	21	1	5%
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>12%</b>
Lazio	21	3	14%
Liguria	23	0	0%
Lombardia	27	5	19%
Marche	39	0	0%
Molise	10	2	20%
Piemonte	35	0	0%
Puglia	52	6	12%
Sardegna	22	3	14%
Sicilia	35	9	26%
Toscana	56	1	2%
Trentino Alto Adige	9	0	0%
PA Trento	23	2	9%
Umbria	19	1	5%
Valle d'Aosta	37	4	11%
Veneto	36	3	8%
<b>Totale</b>	<b>680</b>	<b>59</b>	<b>9%</b>

La percentuale di impugnazioni delle leggi del Friuli Venezia Giulia è leggermente

superiore alla media nazionale (il Governo ha impugnato il 12% delle leggi regionali approvate in Friuli Venezia Giulia, rispetto alla media del 9% a livello nazionale). Sono 10 le Regioni/Province autonome con valori superiori o uguali al dato medio nazionale e 8 le Regioni/Province autonome con valori inferiori a tale dato. Quattro Regioni non hanno avuto impugnazioni.



### 9.3 - Decisioni della Corte Costituzionale nell'anno 2021.

**Sentenza 7/2021. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.** Deposito del 22/01/2021. Pubblicazione in G. U. 27/01/2021. Oggetto: Legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019- 2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 9, comma 36
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. artt. 3 e 118 ultimo comma
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata prevede la concessione di contributi straordinari per l'acquisto di autoveicoli, idonei al trasporto delle persone disabili, alle Organizzazioni di volontariato e alle Associazioni di promozione sociale, con sede in Regione ed iscritte nei registri regionali aventi tra le finalità statutarie la tutela e la promozione sociale dei disabili. Secondo il ricorrente tali disposizioni sarebbero in contrasto con gli articoli 3 e 118 della Costituzione, in quanto escluderebbero dalla contribuzione anche altre ONLUS ed enti del terzo settore iscritti nei registri nazionali. Le condizioni di accesso ai contributi dovrebbero basarsi sull'effettiva iscrizione in un registro pubblico e sulla effettiva operatività dell'ente in un determinato territorio di interesse della Regione, senza alcuna discriminazione. La norma sarebbe in contrasto con la finalità della riforma del terzo settore, attuata con il decreto legislativo 117/2017.
<b>Decisione della Corte</b>	- Dichiarata cessata la materia del contendere: la disposizione (mai applicata) è stata abrogata dall'art. 8, comma 7, della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), a decorrere dal 7 novembre 2019.
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 9, comma 51, lettera b)
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 3; Direttiva 2004/38/CE; D.Lgs. 30/2007
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata dispone che le risorse del fondo per la concessione di interventi di contrasto alla povertà, confermate in capo ai Servizi Sociali dei Comuni, siano attribuibili a favore dei nuclei familiari con almeno un componente avente la "residenza in Regione da almeno cinque anni continuativi". La stessa norma prevede inoltre che, nel caso di "rimpatrio di corregionali", il periodo di residenza all'estero non sia né computato né considerato

	<p>quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione. Secondo il ricorrente la norma non sarebbe coerente con la giurisprudenza costituzionale secondo la quale il subordinare l'accesso agli interventi dei servizi sociali al requisito della residenza, protratta nel tempo nell'ambito del territorio regionale, si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, non essendovi alcuna ragionevole compatibilità tra tale requisito e lo stato di bisogno. La disposizione discriminerebbe i cittadini italiani e i cittadini degli altri Stati membri titolari di diritto di soggiorno nonché i cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Il ricorrente censura inoltre la disciplina del "rimpatrio dei corregionali" ritenendola irragionevole per incongruità tra mezzi e fini.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<p>Dichiara l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «da almeno cinque anni continuativi. In caso di rimpatrio di corregionali, il periodo di residenza all'estero non è computato e non è considerato quale causa di interruzione della continuità della residenza in regione».</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	<p>Art. 9, comma 67</p>
<b>Parametri costituzionalità</b>	<p>Cost. artt. 3, 41, 117 comma 3; Statuto speciale FVG art. 5 n.16); D.Lgs. 502/1992 art. 8 ter</p>
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma censurata prevede la sospensione della presentazione delle domande per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove strutture assistenziali per anziani, fino al completamento delle procedure di accreditamento con il servizio sanitario regionale delle strutture già autorizzate e operanti. Secondo il ricorrente la norma violerebbe l'art. 5 n. 16 dello Statuto regionale e l'articolo 117 comma 3 della Costituzione, essendo le materie di "igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera" e "tutela della salute" di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regione. Secondo il Governo le disposizioni impugnate sarebbero contrastanti con la normativa statale (art. 8-ter del d.lgs. 502/1992), in materia di autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie. La giurisprudenza ha evidenziato che il sistema di norme che regolano l'accesso al mercato di privati che intendono erogare prestazioni sanitarie, senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, non deve tradursi in una</p>

	compressione della libertà di iniziativa economica privata, di cui all'articolo 41 della Costituzione. Le disposizioni sarebbero lesive dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, considerato che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle norme del D. Lgs. 502/1992 la natura di principi fondamentali, nella materia di "tutela della salute".
<b>Decisione della Corte</b>	- Dichiara l'illegittimità costituzionale. - Dichiara inoltre inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 9, comma 67 promossa, in riferimento all'art. 32 della Costituzione.

**Sentenza 139/2021. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Deposito del 06/07/2021. Pubblicazione in G. U. 07/07/2021. Oggetto: Legge regionale 18 maggio 2020, n. 8 (Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico).

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 2
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art. 117, comma 2 lett. e); Statuto speciale FVG art. 4, comma 1, nn. 2,3 e 10; L. 145/2018; D.P.R. 469/1987;
<b>Censure del Governo</b>	Le disposizioni censurate prevedono che la validità delle concessioni con finalità turistico ricreativa e sportiva, diportistica e attività cantieristiche connesse, nonché con finalità di acquacoltura sia in mare che in laguna, in essere alla data del 31 dicembre 2018 possa essere estesa fino al 31 dicembre 2033, in conformità con quanto previsto nei commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021). Prevedono inoltre che la durata degli atti concessori possa essere prorogata fino al termine del procedimento e comunque per un periodo massimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore della legge. Secondo il ricorrente la norma estenderebbe ad ulteriori tipologie di concessioni demaniali marittime la proroga disposta dalla legge di bilancio dello Stato che sarebbe invece riferita solo a determinate concessioni di beni demaniali marittimi. Inoltre, prorogando <i>ex lege</i> le concessioni, non consentirebbe di organizzare procedure di selezione per l'accesso di nuovi operatori, materia riconducibile alla tutela della concorrenza, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo

	<p>comma lettera e) della Costituzione.</p> <p>Le disposizioni censurate eccederebbero le competenze statutarie che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale regionale, devono essere svolte in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.</p> <p>Secondo il Governo la disciplina degli affidamenti delle concessioni demaniali marittime sarebbe riconducibile alla materia della tutela della concorrenza, attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	- Dichiara l'illegittimità costituzionale

**Sentenza 167/2021. Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Deposito del 23/07/2021 Pubblicazione in G. U. 08/07/2021. Oggetto: Legge regionale 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive).

<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 1
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. art.117, secondo comma lett. l)
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata, introducendo delle modifiche alla legge regionale 21/2019, prevede che i beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province siano attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono. La norma stabilisce che i Commissari redigano il verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Secondo il ricorrente la disciplina della proprietà, della trascrizione, dell'intavolazione e della voltura - incluso il profilo inerente all'idoneità del verbale di consegna ai fini della trascrizione - trovano una compiuta regolamentazione in fonti di rango statale, senza effettiva necessità di interventi legislativi regionali "integrativi". La disposizione regionale censurata violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia di "ordinamento civile", ai

	sensi dell'articolo 117, secondo comma lett. l) della Costituzione.
<b>Decisione della Corte</b>	<p>- Dichiarata cessata la materia del contendere: in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, nella parte in cui prevede: «I Commissari, nominati ai sensi dell'articolo 29, comma 4, redigono il relativo verbale di consegna, che ai sensi dell'articolo 2645 del codice civile, costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale di diritti reali sui beni immobili trasferiti. Il trasferimento della proprietà dei beni immobili decorre dalla data del verbale di consegna» (la disposizione - mai applicata - è stata sostituita dall'art. 9, comma 34, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 "Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26").</p> <p>- Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, nella parte in cui prevede: «I beni immobili di proprietà delle Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province sono attribuiti ai Comuni nei cui territori essi insistono»..</p>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 3
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. artt. 23 e 117, secondo comma, lett. e); L. 212/2000
<b>Censure del Governo</b>	La norma censurata prevede che i Comuni, al fine di fronteggiare la situazione di crisi derivante dall'emergenza sanitaria, deliberino, per l'anno 2020, riduzioni ed esenzioni di tributi o canoni di loro competenza; prevede poi che possano disporre la copertura del relativo minor gettito o minore entrata anche attraverso il ricorso a risorse derivanti dall'avanzo disponibile, nonché da trasferimenti regionali. La norma dispone inoltre che le deliberazioni di riduzione ed esenzione possano essere adottate anche successivamente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020. Secondo il ricorrente la norma sarebbe in contrasto con le disposizioni statali (art. 1, comma 169 della legge 296/2006) che prevedono che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione. La norma sarebbe lesiva dell'articolo 23 della Costituzione in quanto la disciplina statale sarebbe estrinsecazione dei

	<p>principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, posti a tutela del contribuente e finalizzati a garantire la certezza del diritto. Secondo il ricorrente la disposizione censurata, disciplinando la materia tributaria e contabile, di armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie, violerebbe la competenza primaria dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.</p>
<b>Decisione della Corte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, primo periodo, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.</li> <li>- Dichiarò non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, promosse, in riferimento agli artt. 23 e 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.</li> <li>- Dichiarò inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, secondo periodo, in relazione ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).</li> </ul>
<b>Disposizioni censurate</b>	Art. 11
<b>Parametri costituzionalità</b>	Cost. artt. 97 e 117, secondo comma, lettera l), terzo comma; Statuto speciale FVG art. 4; D.L. 162/2019 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2020, n. 8
<b>Censure del Governo</b>	<p>La norma censurata prevede l'individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo dei segretari comunali, nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti, al fine di fare fronte alla grave e cronica carenza di organico. Il contratto di lavoro a tempo determinato sarebbe regolato, per la parte giuridica ed economica, secondo la disciplina dettata dai contratti collettivi e la relativa spesa sarebbe esclusa dal limite per il lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010. Secondo il ricorrente il legislatore nazionale, al fine di fronteggiare la carenza di organico dei segretari comunali, avrebbe già disciplinato la materia con l'articolo 16-ter del decreto legge n. 162/2019 prevedendo una specifica procedura transitoria per la copertura dei posti vacanti. La disposizione regionale sarebbe intervenuta nella medesima materia, successivamente all'entrata in vigore della norma nazionale,</p>

	<p>con criteri differenti e senza raccordo con la legislazione nazionale. Tale differente trattamento, introdotto dalla disposizione regionale censurata rispetto alle previsioni normative nazionali, determinerebbe un'ingiustificata disparità nei confronti dei dipendenti degli enti locali delle altre Regioni, con conseguente violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in materia di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione e violazione della normativa di contenimento della spesa di personale per le forme di lavoro flessibili. Secondo il ricorrente la disposizione regionale violerebbe la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e sarebbe in contrasto con gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione eccederebbe dalle competenze statutarie che, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto speciale regionale, devono essere svolte in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato.</p>
<p><b>Decisione della Corte</b></p>	<p>- Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 1 a 4 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8.</p>

## 9.4 - Aspetti quantitativi sulle decisioni della Corte costituzionale

Anno 2021 - Riepilogo esiti decisioni della Corte costituzionale nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale.

<b>Tipo di decisione</b>	<b>n.</b>
Illegittimità costituzionale	4
Infondatezza	3
Inammissibilità	2
Cessazione della materia del contendere	2
<b>Totale questioni esaminate</b>	<b>11</b>

**TABELLA 1: DATI ANALITICI LEGGI APPROVATE NELL'ANNO 2021**

DATI LEGGI REGIONALI								
Legge regionale	Iniziativa	Schieramento	Coalizione	Data presentazione	Data assegnazione	Commissione referente	Parere organi esterni	Parere altre Commissioni
1	Giunta			24/12/2020	28/12/2020	II		
2	Giunta			28/12/2020	30/12/2020	V		
3	Mista			30/12/2020	30/12/2020	II	Consiglio Autonomie Locali	I - IV
4	Giunta			23/12/2020	29/12/2020	I		V
5	Giunta			09/02/2021	10/02/2021	V	Consiglio Autonomie Locali	
6	Giunta			26/03/2021	29/03/2021	I	Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
7	Consiliare	trasversale		07/05/2021	07/05/2021	V		
8	Giunta			23/04/2021	26/04/2021	I		
9	Mista			15/03/2021	15/03/2021	VI		II
10	Consiliare	trasversale		10/07/2020	14/07/2020	III		VI
11	Giunta			28/06/2021	29/06/2021	I integrata		II - III - IV - V - VI
12	Consiliare	comune		08/03/2021	10/03/2021	III	Consiglio Autonomie Locali, Commissione Pari Opportunità, Garante regionale dei diritti della persona	
13	Giunta			28/06/2021	29/06/2021	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
14	Giunta			05/07/2021	05/07/2021	V	Consiglio Autonomie Locali	IV
15	Consiliare	maggioranza	monogruppo	09/04/2021	13/04/2021	II		
16	Giunta			06/10/2021	06/10/2021	I		II - III - IV - V - VI
17	Consiliare	maggioranza	monogruppo	02/10/2019	07/10/2019	II		VI
18	Consiliare	maggioranza	monogruppo	13/03/2019	18/03/2019	II		VI
19	Giunta			23/09/2021	23/09/2021	V		
20	Mista			21/09/2021	21/09/2021	IV	Consiglio Autonomie Locali	
21	Giunta			18/11/2021	18/11/2021	I		
22	Giunta			18/10/2021	19/10/2021	VI	Consiglio Autonomie Locali, Garante regionale dei diritti della persona, Commissione Pari Opportunità	III - IV - V
23	Giunta			15/11/2021	16/11/2021	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
24	Giunta			15/11/2021	16/11/2021	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI
25	Giunta			15/11/2021	16/11/2021	I integrata	Consiglio Autonomie Locali	II - III - IV - V - VI

COMMISSIONE								COMITATO RISTRETTO		EMENDAMENTI COMMISSIONE							
Legge regionale	Data inizio esame	Data fine esame	N. relatori maggioranza	N. relatori minoranza	N. sedute	Ore	N. auditi	Numero sedute	Numero ore	Giunta		Maggioranza		Opposizione		Comuni	
										pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.
1	12/01/2021	21/01/2021	3	0	3	5	11			2	2						
2	20/01/2021	20/01/2021	2	2	1	1				2	2			1			
3	12/01/2021	22/01/2021	2	5	4	20	13			13	13			8	4		
4	20/01/2021	09/02/2021	3	2	1	1											
5	23/02/2021	25/02/2021	2	3	2	6											
6	06/04/2021	21/04/2021	2	3	1	2				6	5	9	8	5			
7	13/05/2021	13/05/2021	1	0	1	1											
8	12/05/2021	12/05/2021	3	1	1	1				1	1						
9	31/03/2021	05/05/2021	2	3	3	4	8										
10	12/03/2021	14/06/2021	2	0	2	1						5	5				
11	05/07/2021	12/07/2021	1	2	2	1											
12	08/04/2021	14/07/2021	1	0	3	4	22	2	2			16	16	2		8	8
13	05/07/2021	13/07/2021	4	5	3	9	1			14	14						
14	20/07/2021	20/07/2021	1	2	1	5	4										
15	22/07/2021	22/07/2021	1	1	1	2	4										
16	12/10/2021	15/10/2021	2	3	2	3				5	5	3	3	2	1		
17	21/01/2020	07/10/2021	1	1	2	3	21					8	8			1	1
18	07/05/2019	14/07/2020	1	1	3	6	5					7	7				
19	07/10/2021	07/10/2021	1	2	1	6				2	2						
20	11/10/2021	26/10/2021	1	3	3	6	12			9	9			1			
21	25/11/2021	25/11/2021	3	3	1	1											
22	27/10/2021	17/11/2021	2	2	3	5	13			1	1						
23	25/11/2021	02/12/2021	4	5	3	10	1			9	9			1			
24	25/11/2021	02/12/2021	4	5	3	10	1			11	11						
25	25/11/2021	02/12/2021	4	5	2	1	1										
<b>Totale</b>					<b>52</b>	<b>114</b>	<b>117</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>75</b>	<b>74</b>	<b>48</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

ASSEMBLEA			EMENDAMENTI ASSEMBLEA								ORDINI DEL GIORNO	APPROVAZIONE M=maggioranza U=unanimità
Legge regionale	N. sedute	Ore	Emendamenti Giunta		Emendamenti maggioranza		Emendamenti opposizione		Emendamenti comuni			
			pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.	pres.	appr.		
1	1	2	5	5	1	1	1				2	M
2	2	2	1	1	3	3	3	2			7	U
3	6	13	26	26	14	14	131	38	8	8	34	U
4	1	3	5	5			4	4			5	M
5	6	17	2	2	3	3	107	16	1	1	8	M
6	7	27	37	30	61	32	151	13	2	1	59	M
7	1	1			1	1					3	U
8	1	5	1	1			5	1			0	M
9	2	3	47	10	3	3	44	7			4	M
10	1	1					5	5	5	2	0	U
11	1	1	1	1							0	M
12	2	5			13	13	96	8			0	M
13	8	32	29	29	47	36	200	9	3	3	79	M
14	1	3	1	1			2				0	M
15	2	2			1	1	3	3			4	U
16	1	7	21	21	5	3	29		1	1	16	M
17	1	2			2	2	3	3			1	U
18	2	3			10	10	3	1			2	M
19	2	4	2	1			23	1			6	M
20	2	5	5	5			51	9			6	M
21	2	5	3	3	1	1	9	1			2	M
22	4	4	14	14	2	2	93	14			6	M
23	8	30	14	14	19	11	38	4	2	2	0	M
24	8	30	34	34	60	50	212	3	2	2	117	M
25	2	1									0	M
<b>Totale</b>	<b>74</b>	<b>208</b>	<b>248</b>	<b>203</b>	<b>246</b>	<b>186</b>	<b>1.213</b>	<b>142</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>361</b>	

### DATI LEGGI REGIONALI

Legge regionale	N. articoli	N. commi	N. caratteri	gg durata iter effettivo	gg durata iter formale	Entrata in vigore	Abrogazioni (Tipologia)	Abrogazioni (Regime di efficacia)	Abrogazioni (Momento regime di efficacia)	Data impugnazione	Potestà legislativa	Tipologia normazione
1	7	19	6.451	20	35	anticipata					Primaria Statutaria	Settore
2	10	32	14.717	13	34	anticipata					Primaria Statutaria	Settore
3	99	324	194.857	24	37	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Intersettoriale
4	11	46	18.338	63	85	anticipata					Concorrente	Settore
5	37	156	58.595	28	41	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato			Residuale	Settore
6	172	296	180.705	24	32	anticipata	Parziali	A effetto immediato		26/07/2021	Concorrente	Intersettoriale
7	5	14	4.833	5	11	Ordinaria					Residuale	Provvedimento
8	6	8	8.518	7	23	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Istituzionale
9	11	34	13.305	48	64	Ordinaria					Mista	Intersettoriale
10	6	14	6.174	103	344	Ordinaria					Concorrente	Settore
11	8	15	4.523	22	28	anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio
12	27	86	39.874	109	138	anticipata	Integrali	Differite	A un certo evento		Residuale	Settore
13	16	634	265.970	25	31	anticipata	Parziali	A effetto immediato		19/10/2021	Primaria Statutaria	Bilancio
14	9	27	15.369	10	25	anticipata					Primaria Statutaria	Istituzionale
15	8	12	6.925	76	176	anticipata					Primaria Statutaria	Settore
16	14	231	108.827	9	15	anticipata	Parziali	A effetto immediato		23/12/2021	Concorrente	Intersettoriale
17	6	6	5.267	637	743	Ordinaria					Primaria Statutaria	Intersettoriale
18	8	23	9.823	897	947	Ordinaria					Mista	Settore
19	36	73	28.095	14	28	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Settore
20	66	102	67.875	31	51	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Concorrente	Settore
21	4	34	12.396	4	11	anticipata					Concorrente	Intersettoriale
22	46	197	80.842	28	36	Ordinaria	Integrali e parziali	A effetto immediato e differite	A data certa		Residuale	Settore
23	12	111	58.180	23	32	anticipata	Parziali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
24	15	602	241.736	23	32	anticipata	Integrali	A effetto immediato			Primaria Statutaria	Bilancio
25	2	5	1.857	23	32	anticipata					Primaria Statutaria	Bilancio

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
1	B	Multimateria	Settoriale	Testo nuovo	No	No	1	Sì	1		No	0
2	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1		No	0
3	B	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	22	Sì	1	Clausola valutativa	Sì	2
4	A	Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni	Settoriale	Novella	No	Sì		No			No	0
5	D	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)	Generale	Testo nuovo	No	No	6	No		Relazione	Sì	2
6	C	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	3	No			No	0
7	D	Altro (es. sicurezza personale, polizia locale, tutela degli utenti e consumatori, contrasto all'usura, ecc.)	Microsezionale	Testo nuovo	No	No	1	No			Sì	1
8	A	Organi della regione (ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva)	Individuale	Novella	No	No		No			No	0
9	D	Multimateria	Settoriale	Testo nuovo	No	Sì	3	Sì	3		No	0
10	D	Tutela della salute	Microsezionale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1		No	0
11	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	Sì		No			No	0
12	D	Servizi sociali e assistenza	Microsezionale	Testo nuovo	No	Sì	1	Sì	1	Clausola valutativa	Sì	1
13	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	4	Sì	2		Sì	1
14	A	Enti locali e decentramento	Settoriale	Testo nuovo	No	No	1	No			No	0
15	B	Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	Settoriale	Mista	No	Sì		No			No	0

LR	CLASSIFICAZIONE		Dimensione astratta di contenuto	Tecnica redazionale	Legge di riordino	Regolamenti	N. rinvii ad atti non legislativi	Atti sottoposti a parere di Commissione	N. atti sottoposti a parere	Forma rendicontazione al Consiglio	Istituzione organismi collegiali	N. organismi collegiali
	MACRO SETTORE	MATERIA										
16	D	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì	3	No			No	0
17	B	Multimateria	Settoriale	Novella	Sì	Sì		No			No	0
18	B	Artigianato	Settoriale	Testo nuovo	No	No	1	No			Sì	1
19	D	Beni e attività culturali	Settoriale	Novella	Sì	Sì	4	No			No	0
20	C	Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	Settoriale	Novella	No	Sì	5	No			Sì	1
21	A	Multimateria	Settoriale	Mista	No	Sì		No			No	0
22	D	Multimateria	Settoriale	Testo nuovo	No	No	11	No		Clausola valutativa	Sì	1
23	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	2	No			No	0
24	E	Bilancio	Generale	Mista	No	Sì	2	No			No	0
25	E	Bilancio	Generale	Testo nuovo	No	No		No			No	0

**TABELLA 2: DATI ANALITICI PROGETTI DI LEGGE PRESENTATI NELL'ANNO 2021 (situazione al 31.12.2021)**

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
1	124	Consiglio	18/01/2021	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la promozione e la diffusione di sistemi di software libero, nonché per la trasparenza, l'accessibilità e la portabilità nella Pubblica amministrazione	I	giacente
2	125	Giunta	09/02/2021			Servizi alle persone e alla comunità	Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale	V	LR 5/2021
3	126	Consiglio	18/02/2021	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Norme a tutela dei padri in situazioni di difficoltà economico-sociale	VI	giacente
4	127	Consiglio	08/03/2021	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Testo unico degli interventi per la tutela delle donne vittime di violenza	III	LR 12/2021
5	128	Consiglio	10/03/2021	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 34/2017 in materia di impianti di smaltimento dei rifiuti	IV	giacente
6	129	Giunta	15/03/2021			Sviluppo economico e attività produttive	Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG	VI	LR 9/2021
7	130	Giunta	26/03/2021			Multisetto	Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)	I	LR 6/2021
8	131	Consiglio	09/04/2021	maggioranza	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti	II	in corso di esame

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
9	132	Consiglio	09/04/2021	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Modifica alla legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), nonché misure straordinarie per la salvaguardia del comparto turistico regionale	II	LR 15/2021
10	133	Giunta	23/04/2021			Ordinamento istituzionale	Legge regionale di semplificazione per l'anno 2021. Modifiche alla legge regionale 7/2000	I	LR. 8/2021
11	134	Consiglio	23/04/2021	opposizione	monogruppo	Territorio, ambiente e infrastrutture	Disposizioni regionali in materia di governo del territorio e realizzazione di parchi e impianti fotovoltaici a terra	IV	in corso di esame
12	135	Consiglio	29/04/2021	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Contributi per la conservazione e valorizzazione di beni mobili e immobili a vocazione religiosa	V	giacente
13	136	Consiglio	03/05/2021	maggioranza	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Disciplina del pescaturismo, ittiturismo e delle attività connesse alla pesca professionale e all'acquacoltura	II	in corso di esame
14	137	Consiglio	06/05/2021	maggioranza	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Riconoscenza alla solidarietà e al sacrificio degli Alpini	V	in corso di esame
15	138	Consiglio	07/05/2021	trasversale	trasversale	Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale	V	LR 7/2021
16	139	Consiglio	21/06/2021	opposizione	monogruppo	Servizi alle persone e alla comunità	Provvedimenti per la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo della produzione musicale nel Friuli Venezia Giulia	V	in corso di esame
17	140	Giunta	28/06/2021			Finanza regionale	Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2020	I integrata	LR 11/2021

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
18	141	Giunta	28/06/2021			Finanza regionale	Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	I integrata	LR 13/2021
19	142	Giunta	05/07/2021			Ordinamento istituzionale	Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale	IV	LR 14/2021
20	143	Consiglio	26/07/2021	opposizione	monogruppo	Sviluppo economico e attività produttive	Norme per la promozione e valorizzazione delle spiagge facenti parte del demanio marittimo statale finalizzate a uso turistico e ricreativo lasciate a uso pubblico	I	giacente
21	144	Giunta	21/09/2021			Territorio, ambiente e infrastrutture	Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006	IV	LR 20/2021
22	145	Giunta	23/09/2021			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021	V	LR 19/2021
23	146	Consiglio	01/10/2021	opposizione	monogruppo	Ordinamento istituzionale	Norme speciali per la città di Trieste e l'area Giuliana	V	giacente
24	147	Giunta	06/10/2021			Finanza regionale	Misure finanziarie intersettoriali	I	LR 16/2021
25	148	Giunta	18/10/2021			Servizi alle persone e alla comunità	Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità	VI	LR 22/2021
26	149	Giunta	15/11/2021			Finanza regionale	Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024	I integrata	LR 23/2021
27	150	Giunta	15/11/2021			Finanza regionale	Legge di stabilità 2022	I integrata	LR 24/2021
28	151	Giunta	15/11/2021			Finanza regionale	Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024	I integrata	LR 25/2021
29	152	Giunta	18/11/2021			Multisetto	Misure finanziarie multisettoriali urgenti	I	LR 21/2021

n.ro prog	Progetto di legge	Iniziativa	Data presentazione	Forze consiliari	Aggregazione	Macrosettore	Titolo	Comm.	Esito
30	153	Giunta	17/12/2021			Sviluppo economico e attività produttive	Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR))	I	giacente
31	154	Giunta	17/12/2021			Finanza regionale	FVG PLUS SpA	I	giacente

**TABELLA 3: DATI ANALITICI CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

<b>ANNO 2003</b>				<b>2003</b>
<b>Leggi approvate: 10 Leggi impugnate: 2</b>				<b>20%</b>
<b>1</b>	21/03	Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali	Sent. 0173/2005	
<b>2</b>	22/03	Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive	Sent. 0198/2004	
<b>ANNO 2004</b>				<b>% 2004</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impuginate: 3</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	15/04	Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia	Sent. 0215/2006	
<b>2</b>	17/04	Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali	Sent. 0378/2005	
<b>3</b>	25/04	Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale	Ord. 0426/2005	
<b>ANNO 2005</b>				<b>% 2005</b>
<b>Leggi approvate: 33 Leggi impuginate: 7</b>				<b>21%</b>
<b>1</b>	4/05	Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004	Sent. 0075/2006	
<b>2</b>	5/05	Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati	Sent. 0156/2006	
<b>3</b>	7/05	Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro	Sent. 0239/2006	

<b>4</b>	11/05	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004)	Sent. 0398/2006	
<b>5</b>	19/05	Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale	Sent. 0391/2006	
<b>6</b>	21/05	Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale	Ord. 417/2006	
<b>7</b>	30/05	Norme in materia di piano territoriale regionale	Sent. 0286/2006	
<b>ANNO 2006</b>				<b>% 2006</b>
<b>Leggi approvate: 29 Leggi impugnate: 3</b>				<b>10%</b>
<b>1</b>	1/06	Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia	Sent. 0238/2007	
<b>2</b>	12/06	Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7	Ord. 0427/2007	
<b>3</b>	18/06	Istituzione della fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area	Ord. 0442/2007	
<b>ANNO 2007</b>				<b>% 2007</b>
<b>Leggi approvate: 32 Leggi impugnate: 2</b>				<b>6%</b>
<b>1</b>	24/07	Attuazione dell'articolo 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs).	Sent. 368/2008	
<b>2</b>	29/07	Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana	Sent. 159/2009	
<b>ANNO 2008</b>				<b>% 2008</b>
<b>Leggi approvate: 18 Leggi impugnate: 2</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	6/08	Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria	Sent. 165/2009	

<b>2</b>	12/08	Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)	Sent. 101/2010	
<b>ANNO 2009</b>				<b>% 2009</b>
<b>Leggi approvate: 25 Leggi impuginate: 6</b>				
<b>1</b>	9/09	Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale	Sent. 167/2010	<b>24%</b>
<b>2</b>	11/09	Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici	Sent. 221/2010	
<b>3</b>	12/09	Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 234/2010	
<b>4</b>	13/09	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)	Sent. 233/2010	
<b>5</b>	16/09	Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio	Sent. 254/2010	
<b>6</b>	24/09	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010)	Sent. 40/2011	

<b>ANNO 2010</b>				<b>% 2010</b>
<b>Leggi approvate: 23 Leggi impugnate: 6</b>				<b>26%</b>
<b>1</b>	5/10	Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia	Sent. 88/2011	
<b>2</b>	12/10	Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 114/2011	
<b>3</b>	14/10	Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo	Sent. 185/2011	
<b>4</b>	16/10	Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre	Ord. 238/2011	
<b>5</b>	17/10	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010	Sent. 227/2011	
<b>6</b>	22/10	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011)	Sent. 54/2014	
<b>ANNO 2011</b>				<b>% 2011</b>
<b>Leggi approvate: 19 Leggi impugnate: 5</b>				<b>26%</b>
<b>1</b>	6/11	Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche	Sent. 100/2012	
<b>2</b>	10/11	Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore	Sent. 115/2012	
<b>3</b>	11/11	Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 217/2012	
<b>4</b>	16/11	Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale	Sent. 222/2013	
<b>5</b>	18/11	Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)	Sent. 3/2013	

<b>ANNO 2012</b>				<b>% 2012</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 8</b>				<b>29%</b>
<b>1</b>	3/12	Norme urgenti in materia di enti locali	Sent. 197/2015	
<b>2</b>	12/12	Disciplina della portualità di competenza regionale	Ord. 89/2013	
<b>3</b>	14/12	Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007	Sent. 218/2013	
<b>4</b>	15/12	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)	Sent. 2/2015	
<b>5</b>	16/12	Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione	Sent. 227/2013	
<b>6</b>	19/12	Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti	Sent. 298/2013	
<b>7</b>	25/12	Riordino istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale	Sent. 4/2014	
<b>8</b>	26/12	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012	Sent. 300/2013	
<b>ANNO 2013</b>				<b>% 2013</b>
<b>Leggi approvate: 24 Leggi impugnate: 1</b>				<b>4%</b>
<b>1</b>	5/13	Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.	Sent. 181/2014	

<b>ANNO 2014</b>				<b>% 2014</b>
<b>Leggi approvate: 28 Leggi impugnate: 1</b>				<b>4%</b>
<b>1</b>	5/14	Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)	Sent. 16/2015	
<b>ANNO 2015</b>				<b>% 2015</b>
<b>Leggi approvate: 35 Leggi impugnate: 2</b>				<b>6%</b>
<b>1</b>	4/15	Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti"	Sent. 262/2016	
<b>2</b>	16/15	Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4 (Istituzione del registro regionale per le libere dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti)	Sent. 262/2016	
<b>ANNO 2016</b>				<b>% 2016</b>
<b>Leggi approvate: 26 Leggi impugnate: 4</b>				<b>15%</b>
<b>1</b>	4/16	Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.	Sent. 98/2017	
<b>2</b>	9/16	Modifiche all'articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali.	Ord. 163/2017	
<b>3</b>	10/16	Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.	Ord. 155/2018	
<b>4</b>	18/16	Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale	Sent. 38/2018	

<b>ANNO 2017</b>				<b>% 2017</b>
<b>Leggi approvate: 48 Leggi impugnate 4</b>				<b>8%</b>
<b>1</b>	10/17	Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006	Sent. 109/2018	
<b>2</b>	31/17	Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Ord. 129/2018	
<b>3</b>	34/17	Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare	Sent. 215/2018	
<b>4</b>	44/17	Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020	Ord. 61/2019	
<b>ANNO 2018</b>				<b>% 2018</b>
<b>Leggi approvate: 31 Leggi impugnate: 3</b>				<b>10%</b>
<b>1</b>	3/18	Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità	Sent. 119/2019	
<b>2</b>	5/18	Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale	Sent. 81/2019	
<b>3</b>	12/18	Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali	Sent. 153/2019	
<b>ANNO 2019</b>				<b>% 2019</b>
<b>Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 2</b>				<b>8%</b>
<b>1</b>	9/19	Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale	Sent. 273/2020 Sent. 281/2020	
<b>2</b>	13/19	Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26	Sent. 7/2021	

<b>ANNO 2020</b>				<b>% 2020</b>
<b>Leggi approvate: 27 Leggi impugnate: 3</b>				<b>11%</b>
<b>1</b>	8/20	Misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di demanio marittimo e idrico	Sent. 139/2021	
<b>2</b>	9/20	Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive	Sent. 167/2021	
<b>3</b>	25/20	Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023		
<b>ANNO 2021</b>				<b>% 2021</b>
<b>Leggi approvate: 25 Leggi impugnate: 3</b>				<b>12%</b>
<b>1</b>	6/21	Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)		
<b>2</b>	13/21	Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26		
<b>3</b>	16/21	Misure finanziarie intersettoriali		

## APPENDICE 1: ANDAMENTO DEI PRINCIPALI AMBITI DI INDAGINE – PERIODO 2003 -2021

Grafico 1 - Leggi approvate per anno 2003 - 2021




Grafico 2 - Leggi approvate per legislatura




Grafico 3 - Leggi approvate, saldo leggi vigenti e tasso di vigenza per legislatura




Grafico 4 - PDL/DDL presentati distinti per iniziativa




Grafico 5 - PDL/DDL presentati e leggi approvate per anno




Grafico 6 - Leggi approvate distinte per iniziativa legislativa




Grafico 7 - Distribuzione delle leggi per classe di ampiezza in giorni 2006-2021




Grafico 8 - Emendamenti presentati




Grafico 9 - Emendamenti approvati




Grafico 10 - Distribuzione delle leggi per classe di qualità  
 (Escluse leggi di bilancio, rendiconto e in materia di contabilità)




Grafico 11 – leggi approvate e impugnate e relativa incidenza 2003-2021




Grafico 12 - Regolamenti dell'esecutivo 2003-2021




Grafico 13 - Rapporto leggi/regolamenti




Grafico 14 – Numero di sedute di Aula e Commissioni 2003-2021




Grafico 15 - Leggi e clausole valutative approvate




Grafico 16 - Relazioni giuntali pervenute per anno




Grafico 17 – Atti di sindacato ispettivo presentati/evasi e tasso di evasione





Grafico 18 - Atti di indirizzo approvati e riscontri pervenuti dalla Giunta









**Pubblicazione fuori commercio**

© Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia - 2022  
Tutti i diritti riservati

Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Centro stampa regionale  
**luglio 2022**

Distribuzione a cura della Segreteria generale del Consiglio regionale

Versione pdf disponibile sul sito web: [www.consiglio.regione.fvg.it](http://www.consiglio.regione.fvg.it)